

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 166

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3,
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 giugno 2024)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D83/24

Roma, 13 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 marzo 2024, recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Evidenzio l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di assicurare il tempestivo allineamento delle disposizioni legislative nazionali alla disciplina unionale che regola il settore doganale, anche con riferimento alle sanzioni, rispetto alle quali occorre garantire che i benefici rinvenienti dalle disposizioni relative al modificato sistema sanzionatorio penale siano resi quanto prima fruibili, anche al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

NA | ELON | 2024

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Ufficio legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di assicurare il tempestivo allineamento delle disposizioni legislative nazionali alla disciplina unionale che regola il settore doganale, anche con riferimento alle sanzioni, rispetto alle quali occorre garantire che i benefici rinvenienti dalle disposizioni relative al modificato sistema sanzionatorio penale siano resi quanto prima fruibili, anche al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

En

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 1

(Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione)

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, ha dettato i principi e i criteri direttivi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia doganale e per il riordino della disciplina sanzionatoria in tema di contrabbando. In particolare, l'articolo 11 della predetta legge delega contiene principi e criteri direttivi finalizzati:

- a) al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) al completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) all'accrescimento della qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) alla revisione dell'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'articolo 1 mira all'aggiornamento della normativa doganale che, attualmente, è contenuta principalmente nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 e nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; in relazione a talune misure di applicazione, peraltro, vengono tuttora richiamate norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65. Dunque, tali provvedimenti normativi risultano, in buona parte, non più applicabili, tenuto conto dell'evoluzione del diritto unionale in materia doganale.

Del resto, l'obsolescenza dei predetti provvedimenti di rango primario - che già si profilava nel 1993, data di entrata in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, recante il codice doganale comunitario - si è resa ancora più evidente con l'entrata in applicazione, dal 1° maggio 2016, del codice doganale dell'Unione di cui al predetto Regolamento (UE) n. 952/2013, il quale, di per sé direttamente applicabile, compiutamente disciplina istituti e procedure doganali.

Nell'ambito della generale revisione della disciplina doganale, la legge delega ha altresì richiesto l'aggiornamento di quel corpus di disposizioni di carattere autonomo - attinenti ad aspetti procedurali o organizzativi che la stessa normativa unionale demanda agli Stati membri - pure contenute nel TULD. È il caso delle disposizioni dell'organizzazione delle strutture e dei servizi doganali, della disciplina relativa ai requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di rappresentanza doganale, dei poteri attribuiti alle articolazioni dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'espletamento delle procedure medesime.



La legge delega prevede, inoltre, un intervento per l'ottimizzazione delle attività connesse ai controlli con un conseguente potenziamento dello Sportello unico doganali e dei controlli (S.U.DO.CO.), al fine di semplificare il dialogo tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli operatori e gli altri enti di controllo, nell'ottica di pervenire alla completa digitalizzazione del processo di importazione ed esportazione delle merci in applicazione del principio "one stop shop".

L'articolo 18 della legge delega reca, invece, al comma 3, principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.

Ai fini del riordino della disciplina sanzionatoria in tema di contrabbando, la legge delega ha richiesto diversi interventi, i quali specificatamente attengono all'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime o di sanzioni fissate in misura proporzionale all'ammontare del diritto evaso in relazione alla gravità della condotta, con una particolare attenzione da attribuirsi alla custodia delle cose sequestrate, alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e alla vendita delle cose confiscate.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nell'allegato 1 del presente schema di decreto.

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale

ART. 1 (Fonti della disciplina doganale e definizioni)

L'articolo 1 opera, in primo luogo, una ricognizione delle fonti della disciplina doganale aventi rango unionale, indicando, al comma 1, il Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione e il Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Il comma 2, indica, poi, le disposizioni che si applicano per quanto non espressamente previsto nell'ambito del diritto unionale, rinviando a quelle contenute nell'allegato al presente decreto delegato (che costituisce la legge nazionale di riferimento in materia doganale) e in ogni altro provvedimento normativo rilevante ai fini doganali, nonché le fonti pattizie (bilaterali e multilaterali) di rilievo sovranazionale e, infine, i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

Il comma 3 reca, infine, le definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto delegato.

ART. 2 (Linea di vigilanza doganale)

L'articolo 1 del vigente d.P.R. n. 43 del 1973, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (da ora "TULD"), stabilisce che "Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale".

La necessità di determinare quale sia la "linea doganale" non risponde soltanto a una esigenza teorica, ma costituisce il punto di partenza per stabilire gli adempimenti ai quali sono tenuti coloro che la attraversano fisicamente.



La nozione di “linea doganale” non è presente nel codice doganale dell’Unione (da ora anche “CDU”), il quale, all’articolo 4, si limita a fornire la definizione di “territorio doganale dell’Unione”, inteso come somma dei territori - a eccezione di quelli esplicitamente esclusi - degli Stati Membri, comprese le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo dei medesimi.

Considerata l’unicità del “territorio doganale” prevista dal diritto unionale e vista la supremazia di quest’ultimo sulle norme nazionali, oggi non è dunque più possibile prevedere una “linea doganale” lungo il confine con gli Stati membri dell’Unione europea.

Al fine di rendere la normativa nazionale conforme alle disposizioni unionali ed evitare possibili difficoltà interpretative, il concetto di “linea doganale” è stato quindi perfezionato in quello più specifico di “linea di vigilanza doganale”.

L’articolo 2, dunque, stabilisce:

- al comma 1 che costituiscono la linea di vigilanza doganale il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali;
- al comma 2 che, lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea di vigilanza doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa e che, in corrispondenza dei porti marittimi, segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi;
- al comma 3, infine, che, per Livigno, la linea di vigilanza doganale segue la delimitazione del territorio del comune verso quelli italiani a esso limitrofi, così adeguando la disposizione alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di territorio doganale dell’Unione a cura del Regolamento (UE) 2019/474.

ART. 3 (Territori extra-doganali e punti franchi)

Attualmente, a partire da una definizione di “territorio doganale” divenuta oramai obsoleta alla luce del diritto unionale in materia, il vigente articolo 2 del TULD individua i territori extradoganali e gli istituti (quali i “depositi franchi”, i “punti franchi” e la “zona franca) che, ai fini doganali, hanno effetti assimilati ai primi.

Considerato che l’articolo 4 del CDU elenca puntualmente i territori degli Stati membri che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea e quelli che ne sono esplicitamente esclusi, la disposizione non risulta compatibile con il vigente diritto eurounitario.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 3 opera un rinvio sistematico, quanto alla disciplina dei territori extradoganali e dei punti franchi, ai vincoli derivanti, per lo Stato, dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, sono stati eliminati i riferimenti ai “depositi franchi”, ai “punti franchi” e alla “zona franca” non compatibili con le disposizioni contenute nel CDU e nelle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.

Capo II - Organizzazione dei servizi doganali

ART. 4 (Coordinamento delle attività)

In osservanza del criterio di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), della legge delega, l’articolo 4 è volto a sancire, al **comma 1**, il coordinamento tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Tale coordinamento è finalizzato a



garantire un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali, nonché a contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che, mediante la sottoscrizione di apposite intese e avuto riguardo alle rispettive competenze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza si coordinano al fine di evitare sovrapposizioni o reiterazione dei controlli.

ART. 5 (Orario degli uffici dell'Agenzia)

L'articolo 5 riprende, con modifiche, il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990, recante il “*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982*”, al fine di conformarlo ai precetti contenuti nel codice doganale dell'Unione. In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 52, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, si riconosce all'Agenzia la possibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, di autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali, oltre gli orari ordinari o fuori circuito, previo pagamento del costo del servizio, il cui ammontare è definito dalla medesima Agenzia.

ART. 6 (Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza)

L'articolo 6 recepisce, con modifiche di carattere sia lessicale che procedurale, il disposto di cui all'articolo 12, quarto comma, del vigente TULD che prevede la possibilità, al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale anche nelle strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine, nei casi di insufficienza di personale dell'Agenzia, che la conduzione di dette strutture sia affidata, con provvedimento del Ministro delle finanze, a sottufficiali della Guardia di finanza.

Al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale anche nelle strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine, l'articolo in commento prevede la possibilità, nei casi di insufficienza di personale dell'Agenzia, che la conduzione di dette strutture sia affidata, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza. In ragione delle prerogative assegnate al Comandante Generale del citato Corpo dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, concernente l'assetto organizzativo dell'Istituzione, viene stabilito che tale misura sia comunque adottata con provvedimento del medesimo Comandante Generale.

Capo III - Vigilanza e controlli

ART. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'articolo 7 recepisce, con modifiche, il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990, il quale vieta di eseguire ogni forma di costruzione in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, in assenza di specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, disponendo, altresì, che l'autorizzazione in questione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. In particolare, il **comma 1** vieta di eseguire costruzioni in prossimità della “linea di vigilanza doganale”, oltre che nel mare territoriale, in assenza di autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.

Il **comma 2** prescrive che la predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione per l'esecuzione delle predette attività.



Per ragioni di organicità, la relativa disciplina sanzionatoria, di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 374 del 1990 confluisce, invece, nel successivo articolo 101.

ART. 8 (Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali)

L'articolo 8 recepisce, con modifiche, l'articolo 14 del vigente TULD, stabilendo che l'espropriazione o l'occupazione temporanea di terreni o di locali per l'esercizio della "vigilanza doganale" – ove l'aggettivo "doganale" qualifica la natura della vigilanza in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5, punto 27), e all'articolo 134 del codice doganale dell'Unione – debba avvenire nel rispetto della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 9 (Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali)

L'articolo 9 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

La norma recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 15 dell'attuale TULD, rubricato "Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali", il quale riconosce al Ministro per le finanze la possibilità di vietare, con proprio decreto, la costituzione, nei territori extra-doganali elencati dall'articolo 2, comma 4, del TULD (ossia i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio), di depositi di determinate merci estere, ovvero di imporre la limitazione ai bisogni degli abitanti.

Rispetto alla disposizione vigente, l'articolo in commento non opera più un rinvio all'articolo 2, comma 4, dell'attuale TULD, ai fini dell'elencazione dei territori extra-doganali, posto che questi ultimi sono, oggi, individuati dall'articolo 4 del codice doganale dell'Unione.

Inoltre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalle disposizioni unionali, in luogo dell'aggettivo "estere" le merci vengono definite come "non unionali".

ART. 10 (Spazi doganali)

L'articolo recepisce con modifiche, al **comma 1**, il disposto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del vigente TULD, ridefinendo la titolarità all'adozione degli atti di delimitazione degli spazi doganali in ragione del criterio di ripartizione delle competenze tra l'autorità politica e quella amministrativa di vertice. In particolare, quindi, il comma in esame prescrive che la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, in considerazione di quanto disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a tenore del quale "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia."

Il **comma 2** stabilisce, con specifico riguardo a porti, aeroporti nonché dove è presente una struttura dell'Agenzia o della Guardia di finanza, che la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia medesima, sentita, in caso di istituzione o soppressione di varchi, la Guardia di finanza.



ART. 11 (Circuito doganale)

L'articolo 11 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del vigente TULD, attribuendo all'Agenzia, in luogo del Ministro delle finanze, la competenza alla delimitazione del circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Ciò in considerazione delle medesime ragioni illustrate nell'articolo 10 con riferimento al disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per completezza di illustrazione, si evidenzia che nella norma in commento si è ritenuto di non riprodurre il primo comma dell'articolo 18 del vigente TULD, il quale dispone che la movimentazione delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti è soggetta ad autorizzazione della dogana, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, trattandosi di aspetti che trovano una compiuta disciplina nell'articolo 140 del codice doganale dell'Unione. Parimenti, non viene riprodotta la definizione di circuito doganale di cui al secondo comma del predetto articolo 18, dal momento che la stessa è ora contenuta nella norma definitoria di cui all'articolo 1, comma 3, lett. g).

ART. 12 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone)

L'articolo 12 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 19 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone, in particolare, che il personale dell'Agenzia - locuzione che ricomprende i diversi profili professionali che l'Agenzia può destinare all'attività di vigilanza - può, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, procedere alla visita dei mezzi di trasporto che attraversano la "linea di vigilanza doganale", in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli stessi. Ciò al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia.

Il **comma 2** precisa che, se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti a controlli, anche tecnici, diretti ad accertare l'eventuale occultamento di merci.

Il **comma 3**, inoltre, impone al detentore del veicolo di collaborare durante l'esecuzione delle verifiche poste in essere dal personale di cui al comma 1.

Il **comma 4**, infine, estende l'ambito di applicazione dei commi 1 e 3 anche ai bagagli e agli altri oggetti posseduti dalle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o ivi circolanti.

ART. 13 (Controllo doganale delle persone)

L'articolo 13 recepisce, con modifiche di ordine lessicale, il disposto di cui all'articolo 20 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che il personale dell'Agenzia può invitare coloro che circolano negli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. Ciò al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia.

Il **comma 2** prevede che le persone di cui al comma 1, in caso di rifiuto, possono essere sottoposte a perquisizioni personali, purché vi siano fondati motivi di sospetto; in tale ipotesi, la perquisizione è disposta con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia.

I **commi 3 e 4** prescrivono che della suddetta perquisizione è redatto processo verbale, il quale viene trasmesso alla Procura della Repubblica competente, unitamente al provvedimento che dispone la perquisizione medesima. Se il provvedimento è riconosciuto legittimo, il Procuratore della Repubblica lo convalida entro le successive quarantotto ore.



ART. 14 (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali)

La previsione in argomento, in linea con il vigente articolo 20-bis del TULD, estende la possibilità di esercitare i poteri di visita, ispezione e controllo, di cui ai dianozi menzionati articoli 12 e 13 anche ai controlli eseguiti al di fuori degli spazi doganali, al fine di assicurare l'osservanza delle norme sia in materia doganale che valutaria.

In particolare, la disposizione stabilisce che si possa procedere a visita, ispezione e controllo nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che attraversano il confine terrestre dello Stato nonché nei confronti di natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli, in arrivo o in partenza da o verso territori esteri.

Le attività in rassegna sono rimesse alla competenza dei militari della Guardia di finanza.

ART. 15 (Servizio di riscontro)

L'articolo 15 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 21 del vigente TULD, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

La previsione disciplina, in linea con quella vigente, il servizio di riscontro svolto, in via esclusiva, dai militari della Guardia di finanza ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extradoganali e ai varchi degli spazi doganali. In particolare, si dispone la facoltà di eseguire un riscontro di tipo sommario sulle merci, al fine di verificare la corrispondenza rispetto ai documenti che le scortano, consentendo in tal modo ai medesimi militari l'esercizio degli altri adempimenti loro demandati dalle norme vigenti. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, dettagliatamente indicati nel secondo periodo del **comma 1** dell'articolo.

Il **comma 2** dispone la facoltà per la Guardia di finanza di prescindere dall'esecuzione del servizio di riscontro o di limitarla a una parte del carico, fermo restando l'obbligo di eseguirlo laddove tale attività sia richiesta espressamente dall'Agenzia o dai superiori gerarchici dei militari incaricati del servizio medesimo.

Qualora dal riscontro svolto emergano discordanze o vi siano fondati sospetti di irregolarità, il **comma 3** stabilisce che i militari del citato Corpo inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia affinché, in presenza dei medesimi militari, la merce sia sottoposta a visita di controllo da parte del personale dell'Agenzia.

Il **comma 4** prevede che delle attività di riscontro svolte, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione, ai sensi del comma 2, sia data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

Il **comma 5** esonera dallo svolgimento del servizio di riscontro i trasporti vincolati al regime doganale di transito, fatta salva l'ipotesi in cui i militari addetti alla vigilanza abbiano fondato sospetto di irregolarità. Anche in tale circostanza, infatti, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia affinché, in presenza dei medesimi militari, la merce sia sottoposta a visita di controllo da parte del personale dell'Agenzia.

Il **comma 6**, infine, contempla la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire, con proprio decreto, la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

ART. 16 (Servizio visita approdi)

Al **comma 1**, la disposizione assegna ai militari della Guardia di finanza la facoltà - all'arrivo delle imbarcazioni in porto - di eseguire la verifica sommaria dello stato del carico delle medesime



imbarcazioni rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico, e di riscontrare le provviste di bordo esistenti. Qualora dalle attività svolte emerga che le merci soggette a vincolo fiscale siano in quantità superiore ai limiti consentiti, i militari procedono a cautelare le quantità in eccedenza apponendovi dei sigilli.

Il **comma 2** dispone che l'esito del controllo sia sempre riportato in apposito verbale, che verrà consegnato in copia al capitano della nave e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, inoltrato all'Agenzia.

La disposizione in argomento riproduce, razionalizzandola, quella già prevista dall'art. 121 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, di cui il decreto delegato dispone l'abrogazione.

ART. 17 (Servizio di vigilanza)

L'**articolo 17** recepisce, con modifiche di ordine lessicale, il disposto di cui all'articolo 22 del vigente TULD, assegnando ai responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti della Guardia di finanza, la facoltà di consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari del Corpo sia organizzato e attuato anche ricorrendo all'utilizzo di particolari accorgimenti, tali da non rendere necessaria la continua presenza dei militari stessi, o che sia svolto, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali o dal circuito doganale.

ART. 18 (Zona di vigilanza doganale terrestre)

L'articolo 18 recepisce, con modifiche, il disposto di cui agli articoli 23 e 24 del vigente TULD.

Il **comma 1** qualifica la zona di vigilanza doganale quale spazio ove il trasporto e il deposito delle merci - definite non più come "estere", ma come "non unionali" - sono sottoposte a una speciale sorveglianza per finalità di difesa doganale.

Il **comma 2** fissa il parametro per definire l'estensione della zona di vigilanza predetta dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare, fissandola, rispettivamente, in 10 e 5 chilometri.

In un'ottica di razionalizzazione, il **comma 3**, alla **lettera a)**, aggiorna, con modificazioni, i contenuti di cui all'articolo 24 del vigente TULD, individuando, in particolare, non più in un decreto del Presidente della Repubblica, bensì in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la fonte attraverso la quale poter delimitare e modificare la zona di vigilanza doganale terrestre.

La citata modifica della fonte normativa è riconducibile al dettato della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la "*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*". Tale legge ha indicato, all'articolo 1, in via tassativa, gli atti amministrativi da adottare nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, disponendo, all'articolo 2, che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti dall'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (1° febbraio 1991).

L'individuazione del Ministro dell'economia e delle finanze, quale autorità competente all'adozione dei decreti ministeriali per la delimitazione e la modificazione delle zone di vigilanza doganale terrestre, si fonda sul fatto che il decreto del Presidente della Repubblica, che istituiva e delimitava la zona di vigilanza doganale, era emanato su proposta del Ministro delle finanze.

Le successive **lettere b) e c)** del medesimo **comma 3** definiscono i casi nei quali, rispettivamente, può essere estesa o ridotta la zona di vigilanza doganale terrestre, ovvero possono essere individuate ulteriori zone di vigilanza doganale terrestre, in presenza di particolari esigenze.



ART. 19 (Esercizio della vigilanza nella zona terrestre)

La disposizione, in linea con quanto già contemplato dal vigente articolo 25 del TULD, conferma la possibilità di esercitare specifici poteri per accertare la legittima provenienza delle merci trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre. Trattasi in particolare dei poteri di perquisizione, verificazioni e ricerche contemplati dagli articoli 33 e 35 della legge n. 4 del 1929.

Qualora dalle attività svolte emergano indizi da cui si desume che le merci siano state introdotte nel territorio doganale in violazione delle disposizioni dall'allegato 1 del presente decreto, le stesse possono, altresì, essere sottoposte a sequestro (**comma 1**).

Al riguardo, il **comma 2** specifica che vige una presunzione di responsabilità nei confronti del detentore che non dimostri la legittima provenienza delle merci oppure si rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione o quando le prove fornite siano ritenute inattendibili.

Tale presunzione non opera laddove venga appurato che il detentore delle merci ne abbia il possesso a seguito della commissione di un altro reato.

Il **comma 3**, infine, specifica che nel caso in cui si sia proceduto a perquisizione ai sensi del comma 1, il relativo verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 20 (Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre)

L'articolo 20 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 27 del vigente TULD, il quale stabilisce che eventuali restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre possono essere imposte, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (in luogo che con decreto del Presidente della Repubblica), adottato di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate.

Viene, quindi, precisato che le restrizioni in argomento possono essere adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali che, a mente dell'articolo 117 della Costituzione, prevalgono sull'ordinamento nazionale.

ART. 21 (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine)

L'articolo 21 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 28 del vigente TULD.

La norma dispone, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale nonché dagli accordi internazionali, l'obbligo - già contemplato dal predetto articolo 28 - per i militari della Guardia di finanza di fermare e visitare le navi che circolano nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano, quando vi siano indizi di violazione delle disposizioni previste dall'allegato 1 del presente decreto.

In tali casi, i militari della Guardia di finanza scortano le navi presso il più vicino ufficio dell'Agenzia per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

ART. 22 (Zona di vigilanza doganale marittima)

L'articolo 22 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 29 del vigente TULD, prevedendo, al **comma 1**, la vigilanza nella zona di vigilanza doganale marittima, individuata nella zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

Il **comma 2**, infine, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il



Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale vigente. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

ART. 23 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

In linea con quanto già stabilito dal vigente articolo 30 del TULD, la norma dispone, al **comma 1**, che, nella zona di vigilanza doganale marittima di cui all'art. 22, i militari della Guardia di finanza hanno la facoltà di recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate per farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico eventualmente prescritti.

Il **comma 2** prevede, quindi, che, laddove il capitano non sia munito o si rifiuti di esibire il manifesto e gli altri documenti e, comunque, vi siano indizi di violazione di norme doganali, la nave sia scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

La disposizione in esame stabilisce inoltre, al **comma 3**, che, per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate, la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

ART. 24 (Casi di naufragio)

L'articolo 24 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 31 del vigente TULD.

La disposizione disciplina, al **comma 1**, le attività cui sono tenute Agenzia e Guardia di finanza nel caso di naufragio, stabilendo che, dopo aver prestato soccorso ai naufraghi, le suddette Amministrazioni provvedono secondo le rispettive attribuzioni alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi in ogni caso con la Capitaneria di Porto, tenuto conto delle competenze attribuite alla medesima in materia di soccorso. Con l'occasione si è provveduto ad adeguare la locuzione "Amministrazione della marina mercantile" aggiornandola con quella di "Capitaneria di Porto".

Il **comma 2** dispone che alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.

ART. 25 (Vigilanza doganale negli aeroporti)

L'articolo 25 recepisce, con modificazioni, l'articolo 32 del vigente TULD.

La disposizione disciplina, al **comma 1**, l'esecuzione delle attività di vigilanza doganale all'interno degli aeroporti, attribuendo al personale dell'Agenzia e ai militari della Guardia di finanza la facoltà di svolgere gli accertamenti di propria competenza sia con riguardo all'aeromobile che al relativo equipaggio, ai passeggeri e alle cose trasportate.

Il **comma 2** demanda a un provvedimento dell'Agenzia la disciplina delle modalità tecniche e operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

ART. 26 (Costruzione ed esercizio di aeroporti)

L'articolo 26 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 33 del vigente TULD.



La disposizione, al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale, subordina l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, al preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo II - Rapporto doganale

Capo I -Obbligazione doganale e diritti doganali

ART. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

L'articolo 27 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 34 del vigente TULD.

Il **comma 1** definisce diritti doganali tutti i diritti che vengono riscossi dall'Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall'ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge.

Rispetto alla disposizione attuale, è stato eliminato il richiamo ai diritti riscossi "in riferimento alle operazioni doganali", atteso che, per alcuni diritti (come la tassa imbarco e sbarco, la tassa di ancoraggio, etc.), non necessariamente viene in rilievo un'operazione doganale (ad esempio, la tassa di imbarco e sbarco deve essere corrisposta anche per operazioni di imbarco e sbarco che non sono riferite ad operazioni doganali di importazione o esportazione).

Nel **comma 2** viene specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine i dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione a favore dello Stato.

Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l'imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale.

Ciò in linea anche con la posizione della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/02/2022, n. 4978) che ha ritenuto di dare "continuità all'orientamento giurisprudenziale che qualifica l'IVA all'importazione quale diritto di confine ai sensi dell'art. 34 TULD, la cui evasione integra il reato di contrabbando ex art. 292 TULD, e ciò in quanto detta soluzione interpretativa si presenta più aderente alla lettera dell'art. 34 TULD che, come visto, relativamente alle merci in importazione, ricomprende tra i diritti di confine non solo i dazi ma anche "ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato". Del resto, diversamente da quanto asserito da una delle odierne difese, tale interpretazione non risulta entrare in conflitto con la sentenza CGUE, 25 febbraio 1988, Drexl, C-299/86, posto che, con detta pronuncia, la Corte di Lussemburgo, lungi dall'assimilare l'Iva all'importazione all'Iva interna, ha piuttosto riconosciuto le differenze intercorrenti tra le due tipologie di imposte. Si legge infatti testualmente in sentenza: "Occorre constatare a questo proposito che le due categorie di infrazioni di cui trattasi (infrazioni all'IVA all'importazione e infrazioni all'IVA interna) si distinguono per diverse circostanze che attengono tanto agli elementi costitutivi dell'infrazione quanto alla difficoltà maggiore o minore di scoprirla. Infatti, l'IVA all'importazione è riscossa all'atto del semplice ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato, piuttosto che in occasione di uno scambio. Dette differenze implicano che gli Stati membri non sono obbligati ad istituire un regime identico per le due categorie di infrazioni" (par. 22).

Così riconosciute le differenze intercorrenti tra l'IVA all'importazione e l'IVA interna, la CGUE ha affermato che dette diversità non possono tuttavia giustificare un divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per le due categorie di infrazioni (par. 23)".



La testuale indicazione dell'IVA tra i diritti di confine è inoltre finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea, 12 maggio 2022, causa C-714/20, con cui è stato affermato: “L'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.

Il **comma 3** stabilisce, infine, che l'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, perché le medesime sono destinate alla successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo delle medesime a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito IVA.

ART. 28 (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese)

L'articolo 28 recepisce, con modifiche e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1990.

Al **comma 1**, la disposizione stabilisce che i diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.

Il **comma 2** dispone, poi, che i diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa unionale, nonché, ove queste rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le disposizioni nazionali.

Inoltre, il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.

La disposizione stabilisce, altresì, al **comma 4**, che, oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e *container* che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo, per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

Il **comma 5** prevede che l'idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali sono stabilite dalle disposizioni doganali unionali e che i sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.

Il successivo **comma 6** precisa che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento dei sigilli, forniti dall'Agenzia medesima, da parte dei dichiaranti. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto. Infine, il **comma 7** dispone che sono dovuti, da parte dell'ente o dell'impresa, che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.



ART. 29 (Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili)

L'articolo 29 recepisce, con modifiche, esclusivamente, l'ultimo comma del vigente articolo 37 TULD.

La disposizione prevede che, fermo quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma tiene conto delle disposizioni unionali, dal momento che la perdita, la distruzione delle merci e i cali ammissibili sono regolamentati dall'articolo 124, paragrafo 1, lettera g), e dall'articolo 137, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione.

L'attuale regolamento - il D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, emanato ai sensi del predetto articolo 37 TULD - si fonda sull'articolo 206 del previgente Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché sugli articoli da 862 a 864 del previgente Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, applicabili anche all'accertamento delle accise.

ART. 30 (Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine)

L'articolo 30 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui al primo comma dell'articolo 38 del vigente TULD, stabilendo che, per i diritti di confine, i soggetti obbligati al pagamento sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.

L'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione doganale è effettuata in conformità alla corrispondente disciplina unionale di cui agli articoli 77, 78 e 79 del codice doganale dell'Unione.

Capo II - La rappresentanza doganale

ART. 31 (Il rappresentante doganale)

L'articolo 31 recepisce, con modificazioni, l'articolo 40 del vigente TULD.

La disposizione è focalizzata sulla figura del rappresentante doganale, senza riferimento a specifiche figure professionali, analogamente a quanto previsto nel codice doganale dell'Unione.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale, si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale, che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, con o senza rappresentanza. Rispetto al predetto articolo 40 TULD, l'aggiunta del riferimento al contratto di mandato, con il quale può essere conferito anche il potere di rappresentanza, si deve al fatto che l'articolo 19 del codice doganale dell'Unione valorizza l'atto di mandato prescrivendone, altresì, l'ostensione all'autorità doganale, ogni qual volta questa ne faccia richiesta.

La rappresentanza doganale, ai sensi del **comma 2**, può essere diretta o indiretta e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. Inoltre, viene previsto che l'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia alle seguenti condizioni:

- a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 33, comma 1;
- b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- c) rispetto degli standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.



La puntuale individuazione delle condizioni che legittimano il conferimento dell'abilitazione per l'esercizio della rappresentanza diretta è in linea con la previsione del codice doganale dell'Unione che consente a ciascuno Stato membro di regolare l'esercizio della rappresentanza nel proprio territorio. Va ricordato, invero, che, in Italia, la regolamentazione riguarda solo la rappresentanza diretta, essendo quella indiretta libera per norma.

In particolare, per la rappresentanza diretta sono stati previsti alcuni criteri, coincidenti con quelli sanciti dall'articolo 18, paragrafo 3 del codice doganale dell'Unione per l'esercizio della rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza - ossia i criteri da a) a d) previsti dall'art. 39 del CDU, semplificandone la portata descrittiva.

Il **comma 3** prescrive che le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:

- a) è iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;
- c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Il **comma 4** sancisce che un operatore non stabilito nel territorio doganale unionale, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta, laddove la normativa doganale unionale preveda che il dichiarante sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione. La scelta di precisare che, in caso di operazione effettuata da un operatore economico non stabilito nel territorio unionale, questi può agire solo attraverso un rappresentante doganale indiretto, tiene anche conto di specifiche indicazioni fornite dagli organi unionali su questioni sollevate dai Paesi membri sul tema.

Per assicurare una maggiore coerenza, il **comma 5** prevede, altresì, che gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia siano validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato.

Inoltre, il **comma 6** precisa che le mansioni di carattere esecutivo, nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, possono essere affidate dal rappresentante doganale a personale ausiliario, il quale agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità del rappresentante medesimo; l'ausiliario, su richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, è tenuto a fornire prova dell'incarico affidatogli.

Da ultimo, il comma 7 prevede che gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal periodo precedente sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 32 (Sospensione della rappresentanza diretta)

L'articolo 32 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 53 del vigente TULD.

La norma, al **comma 1**, estende la disciplina della sospensione a tutti i casi di rappresentanza diretta, non limitandola ai soli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.

La competenza a emettere il provvedimento di sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta è attribuita ai direttori territoriali dell'Agenzia.

Tra i casi di sospensione facoltativa, oltre al mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute, viene contemplata l'ipotesi della condanna non definitiva per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, lettere c) e d), alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno.



Al **comma 2**, è introdotto un limite temporale di durata della sospensione non superiore a:

- due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali nei casi di cui al comma 1, lett. a);
- sei mesi, salvo quanto stabilito al comma 3, nel caso di cui al comma 1, lett. b); la sospensione in esame cessa, comunque, in presenza di una pronuncia di proscioglimento, ancorché non definitiva.

Il **comma 3** prevede un'ipotesi di sospensione obbligatoria dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, a seguito dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari in conseguenza della commissione di qualsiasi reato. La successiva revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

Il **comma 4** prevede, infine, che il provvedimento di sospensione è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

ART. 33 (Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta)

L'articolo 33 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 54 del vigente TULD.

La norma opera in coordinamento con l'articolo 32 relativo ai casi di sospensione, stabilendo che la revoca si applica a tutti i casi di rappresentanza diretta e non solo agli spedizionieri doganali (**comma 1**) ed è disposta con provvedimento dei direttori territoriali dell'Agenzia. In, particolare, il provvedimento di revoca deve essere emesso nei seguenti casi:

- a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
- c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
- d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

Per le fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d), la revoca, ai sensi del **comma 2**, è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, anche in caso di applicazione di una misura sostitutiva della detenzione.

Il **comma 3** stabilisce che nel caso in cui la revoca riguardi uno spedizioniere doganale iscritto all'albo, il relativo provvedimento è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Capo III - Procedure di accertamento

Art. 34 (Verifica della merce e definizione dell'accertamento)

L'articolo 34 recepisce l'articolo 61 del vigente TULD, apportando alcune modificazioni tese ad armonizzare il procedimento ivi disciplinato ai principi unionali in materia di diritto al contraddittorio.

Il **comma 1** impone l'obbligo di notifica al dichiarante del risultato delle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, laddove l'Agenzia proceda allo svolgimento delle predette analisi. Al **comma 2** viene introdotta la previsione della facoltà del dichiarante di chiedere la ripetizione delle analisi di laboratorio effettuate sulle merci oggetto della dichiarazione, entro un termine di dieci giorni dalla notifica di cui al precedente comma 1. L'esito della ripetizione delle analisi, al pari del primo risultato, deve essere notificato al dichiarante.



Il **comma 3** prevede che, in caso di riscontro di difformità consistenti, ad esempio, nel mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto, l'Agenzia redige apposito verbale di constatazione da notificare alla parte.

Il **comma 4** prescrive che il verbale di constatazione contiene le informazioni circa le attività che verranno conseguentemente poste in essere, in base alla normativa unionale in materia.

Nel successivo **comma 5**, viene chiarito che, dalla data di notifica del verbale di constatazione, la parte ha diritto al contraddittorio con le modalità e nei termini previsti dalla normativa doganale unionale, decorsi i quali, a mente del **comma 6**, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento, da notificare alla parte.

ART. 35 (Custodia e distruzione di campioni di merci)

L'articolo 35 recepisce, con modifiche di mero *drafting*, il testo del vigente articolo 20 del decreto legislativo n. 374 del 1990, consentendo agli uffici dell'Agenzia, in presenza di motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, di esigere il ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci da parte dell'operatore, il quale deve provvedervi entro il termine fissato dall'ufficio stesso. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore medesimo, alla distruzione dei campioni ovvero alla loro conservazione presso istituti specializzati, laddove la distruzione non sia possibile.

ART. 36 (Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare)

L'articolo 36 recepisce, con modifiche, l'articolo 62, primo comma, del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede la facoltà dell'Agenzia di consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via di mare a bordo della nave, rispettivamente, prima dello sbarco o dopo l'imbarco.

Il **comma 2** rinvia la definizione delle modalità per l'esercizio della citata facoltà a un provvedimento dell'Agenzia.

ART. 37 (Visite di controllo)

L'articolo 37 recepisce, con modifiche di mero *drafting*, l'articolo 63 del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari delegati hanno la facoltà di procedere, di propria iniziativa, a visite saltuarie sulle merci non oggetto di visita, nonché su quelle già visitate in tutto o in parte, purché non siano state già lasciate a disposizione del proprietario o del vettore.

Il **comma 2** prescrive che le suddette visite di controllo sono sempre eseguite quando ne fanno richiesta motivata i militari della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 15, nonché gli operatori interessati.

Il **comma 3** estende le prescrizioni di cui al comma 1 anche all'ipotesi di prelevamento di campioni, ai fini dello svolgimento di analisi.

ART. 38 (Poteri sostitutivi)

L'articolo 38 recepisce, con modificazioni, l'articolo 64 del vigente TULD.

In particolare, al fine di razionalizzare la normativa e adeguarla alle mutate strutture organizzative dell'amministrazione finanziaria, il **comma 1** prevede che la competenza a disporre l'esenzione dalla visita doganale delle merci, qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza, è del Direttore territoriale dell'Agenzia.



È comunque previsto che le visite di controllo debbano, in ogni caso, essere eseguite quando ne facciano richiesta motivata sia la Guardia di finanza, per procedere al servizio di riscontro di cui all'articolo 15, sia gli operatori interessati, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37.

I presupposti, i criteri e i limiti del potere affidato al Direttore territoriale sono determinati, ai sensi del **comma 2**, sulla base di un provvedimento dell'Agenzia.

Il **comma 3**, in coerenza con l'articolo 28 della Costituzione, esplicita che l'esercizio del potere di cui al precedente comma 1 non comporta responsabilità in capo al Direttore territoriale, salvo che non ricorra il dolo o la colpa grave.

ART. 39 (Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli)

In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, l'articolo 39 positivizza l'istituto dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.), disciplinato:

- a livello unionale:
 - dal Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013;
 - dall'articolo 47 del codice doganale dell'Unione;
- a livello domestico:
 - dall'articolo 4, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*”;
 - dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2021, n. 235, recante “*Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)*”.

Il S.U.Do.Co. è finalizzato al proficuo coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, assicurando, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1. rubricato «*Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli*» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'istituto si propone, nello specifico, di concentrare, in un unico tempo e in un unico luogo (*single window*), i controlli da eseguire sulle merci in entrata, in uscita o in transito, a opera di amministrazioni diverse, anche secondo quanto raccomandato dal “*Trade and facilitation agreement*”, entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

L'Agenzia ha sviluppato e implementato il portale S.U.Do.Co. per offrire un'interfaccia unica (*single entry point*) - accessibile tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) - agli operatori economici e alle altre amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e di controllo della merce.

Lo Sportello unico doganale e dei controlli si propone, pertanto, due obiettivi:



- digitalizzazione della documentazione necessaria (autorizzazioni, nulla osta, certificazioni, etc.) per l'importazione e l'esportazione delle merci;
- snellimento dell'attività di controllo sulle importazioni e sulle esportazioni, con particolare riferimento a quelle operazioni in cui diverse amministrazioni potrebbero dover svolgere i controlli di propria competenza.

La disposizione in commento, al **comma 1**, precisa che il coordinamento del S.U.Do.Co. viene attuato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2016, il quale prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione dell'istituto in esame, dei controlli disposti dall'autorità giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia.

Il **comma 2** stabilisce che tutti i controlli di natura amministrativa previsti dalle disposizioni unionali che prescrivono l'esecuzione di una visita delle merci finalizzata al rilascio di un'autorizzazione o di un nulla osta (comunque denominati) devono essere svolti nell'ambito del S.U.Do.Co., ossia contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

Il **comma 3** fa salva la facoltà delle amministrazioni competenti, in base alla normativa unionale di riferimento, di svolgere controlli aggiuntivi su un determinato tipo di operazione per la quale sia stata svolta una valutazione del rischio specifica, in base a indicatori oggettivi (origine e/o tipologia di merce) o soggettivi. Questo tipo di valutazione del rischio implica che debbano essere selezionate un certo numero (percentuale) di operazioni di importazione che corrispondano ai criteri di rischio e ciò può essere possibile solo integrando detta valutazione del rischio nell'ambito del processo di analisi dei rischi e di gestione del circuito doganale di controllo dell'Agenzia. Tale integrazione permette, da un lato, di rendere effettiva la capacità di selezionare a controllo solo le operazioni che corrispondono ai criteri di rischio e, dall'altro lato, di poter stimare l'impatto della selezione in termini numerici, anche con riferimento ai differenti punti di ingresso o uscita dall'Unione europea.

Il **comma 4** stabilisce che tutti i controlli amministrativi, obbligatori in base alla normativa unionale (di cui al comma 2) ovvero d'iniziativa (di cui al comma 3), devono essere integrati nel S.U.Do.Co..

Il progetto S.U.Do.Co. prevede, infatti, moduli funzionali che consentono di:

1. offrire un'interfaccia unica agli operatori economici verso l'Agenzia e le altre amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti afferenti ai procedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante *“Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”*, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, affinché le informazioni vengano inviate solo una volta (*“once only”*);
2. attuare il coordinamento dei controlli (*“one stop shop”*) mediante la componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci, che consente alle amministrazioni/enti/organi dello Stato, che intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, di inviare e gestire le richieste di visite di controllo, affinché queste ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

Oltre alla regolamentazione unionale di settore intervenuta dal 2010 ad oggi, che ha disciplinato nuovi controlli sulle merci in ingresso e uscita nel/dal territorio doganale dell'Unione europea, vi sono, poi,



controlli di natura amministrativa che vengono espletati, ma che non sono propedeutici al rilascio di un provvedimento e che, quindi, non rientrano tra quelli previsti nell'ambito dei procedimenti amministrativi contenuti nelle tabelle anzidette. Si tratta, ad esempio, di controlli su operazioni doganali previsti da specifica normativa unionale, quale:

- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447;
- Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione.

Al **comma 5** si prevede un'ipotesi derogatoria nel caso in cui, per motivi oggettivi di natura logistica o perché la disciplina unionale o nazionale prescrive determinate modalità, i controlli amministrativi non possano essere svolti nell'ambito dello sportello unico doganale dei controlli.

Infine, il **comma 6** richiama gli accordi di cooperazione previsti dal d.P.R. n. 235 del 2021 tra le amministrazioni competenti e l'Agenzia, al fine di disciplinare i vari aspetti dell'integrazione dei controlli e lo scambio di informazioni.

Capo IV - Revisione dell'accertamento

ART. 40 (Controlli a posteriori)

L'articolo 40 riprende, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

La norma reca una dettagliata disciplina concernente lo svolgimento, da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza, dei controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali, effettuati sulle merci già oggetto di svincolo, ossia merci per le quali la dichiarazione doganale sia stata accettata senza verifica oppure merci per le quali le indicazioni contenute nella dichiarazione siano già state oggetto di verifica (**comma 1**).

La norma disciplina inoltre i poteri attribuiti, nello svolgimento di tali controlli, all'Agenzia e alla Guardia di finanza, le quali possono (**comma 2**):

- invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore ai 15 giorni, a comparire, anche a mezzo di rappresentante, o a fornire notizie e documenti inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali. Tali informazioni possono essere richieste anche ad altri soggetti interessati alle medesime operazioni doganali;



- accedere, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

In tale contesto, in linea con quanto già stabilito dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 374 del 1990, che viene contestualmente abrogato, il **comma 3** rinvia all'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA, mentre il **comma 4**, infine, specifica che le autorizzazioni per le richieste di esecuzione di indagini finanziarie sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale, nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

ART. 41 (Esito dei controlli a posteriori)

L'articolo 41 riprende, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 374 del 1990, stabilendo l'obbligo a carico dell'Agenzia e della Guardia di finanza, di redigere - all'esito dei controlli a posteriori - apposito verbale di constatazione e di notificarlo alla parte (**comma 1**) nonché di trasmetterlo all'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata e agli altri organi eventualmente competenti per materia (**comma 2**).

ART. 42 (Revisione della dichiarazione)

L'art. 42 riprende, con modificazioni e integrazioni, l'articolo 11, commi 4-bis, 5, 5-bis, 8, 9, 10 del decreto legislativo n. 374 del 1990, adeguandolo ai principi del diritto al contraddittorio e di adeguata motivazione già previsti nell'ordinamento unionale.

Nell'ambito della riscrittura dell'istituto della revisione, l'articolo viene rubricato come "*Revisione della dichiarazione*" e non più come "*Revisione dell'accertamento*", posto che eventuali difformità riscontrate in sede di controllo a posteriori potrebbero anche non interessare gli elementi dell'accertamento (qualità, quantità, origine e valore) ovvero non comportare una differenza di diritti rispetto alla liquidazione indicata dall'operatore. Invero, alcune difformità tra il constatato e il dichiarato potrebbero portare all'applicazione di divieti o restrizioni, ovvero a constatare violazioni procedurali (ad esempio, il mancato ottenimento di un'autorizzazione all'importazione) che non riguardano l'accertamento tributario, posto che anche in tali casi è comunque necessario procedere alla revisione della dichiarazione.

La disposizione prevede, al **comma 1**, che, in aderenza alla normativa unionale in materia doganale, l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata è quello competente alla revisione della medesima dichiarazione.

In base al **comma 2**, la revisione della dichiarazione può essere disposta dall'ufficio dell'Agenzia a seguito della ricezione di un verbale di constatazione ovvero su istanza di parte. In tale ultima ipotesi, il **comma 3** precisa che l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e con le facoltà di cui all'articolo 40. Il **comma 4** stabilisce che il procedimento debba concludersi, in ogni caso, entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

Il **comma 5** prevede che la parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di notifica o di consegna del verbale constatazione, osservazioni e richieste di cui l'ufficio medesimo deve tenere conto nel provvedimento finale.



Qualora la revisione della dichiarazione avvenga su istanza di parte e l'Agenzia ritenga di non accogliere, anche solo in parte, detta istanza, il **comma 6** dispone che sia notificato un preavviso di diniego alla parte che, entro il medesimo termine di 30 giorni, previsto dal comma 5, può presentare osservazioni e richieste. Decorsi i termini suddetti, il **comma 7** stabilisce che il procedimento si conclude con un provvedimento motivato dell'Agenzia, recante l'esito dell'attività di controllo.

Il **comma 8** dispone poi che, nel caso in cui l'attività conduca alla revisione della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti dovuti ovvero al rimborso di quelli eventualmente riscossi e non dovuti dalla parte.

Inoltre, il **comma 9** dispone che, nell'ipotesi in cui vadano irrogate sanzioni diverse da quelle doganali, il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato dall'Agenzia anche all'organo competente, unitamente alle osservazioni presentate dalla parte.

Il **comma 10**, infine, consente all'Agenzia di adottare, con proprio provvedimento conforme alla normativa doganale unionale, procedure semplificate, qualora la revisione della dichiarazione non comporti rimborsi o sgravi.

ART. 43 (Controlli integrati)

L'articolo 43 recepisce, con modificazioni, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 374 del 1990 e contiene disposizioni volte a disciplinare i controlli integrati da eseguirsi presso le imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali.

La norma demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - ai fini dell'esecuzione di controlli integrati nei confronti di imprese che svolgono interscambio di beni con Paesi non unionali - la disciplina del coordinamento delle attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza (**comma 1**).

La disposizione attribuisce, inoltre, al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di stabilire con decreto, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i criteri e le modalità attraverso i quali sono regolati sia i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi sia lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti (**comma 2**).

Capo V - Riscossione

Art. 44 (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)

L'articolo 44 recepisce, con modificazioni, l'articolo 77 del vigente TULD.

La disposizione, al **comma 1**, individua le modalità per effettuare il pagamento, presso l'Agenzia, dei diritti doganali e delle sanzioni, nonché del deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti.

Il **comma 2** rinvia la determinazione delle modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottare di concerto col Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

ART. 45 (Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali)

L'articolo 45 recepisce, con modificazioni, l'articolo 78 del vigente TULD.



La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che l’Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e dalle altre disposizioni nazionali in materia di dilazioni e di autorizzazioni. Va ricordato, a questo proposito, che la disciplina unionale in materia di dilazioni e di altre agevolazioni di pagamento è contenuta negli articoli da 110 a 112, nonché negli articoli 113 e 114-*bis*, del codice doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato.

Al **comma 2** viene precisato che, per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, previa la prestazione di idonea garanzia e il pagamento dei relativi interessi nella misura stabilita al successivo articolo 46. La previsione poc’anzi richiamata riguarda, in modo particolare, la dilazione del pagamento dell’IVA dovuta all’importazione.

Infine, il **comma 3** precisa che, se il giorno di pagamento cade in un giorno festivo, il termine per l’adempimento è prorogato al primo giorno non festivo.

ART. 46 (Interessi sul pagamento dilazionato)

L’articolo 46 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dal quarto comma dell’articolo 79 del vigente TULD, secondo cui, per il pagamento differito dei diritti doganali, è dovuta la corresponsione di interessi (con esclusione dei primi trenta giorni) secondo il saggio, stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, fissato sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (d’ora in avanti indicati come BOT trimestrali).

Dal meccanismo suddetto, in vigore da molti anni, sono conseguite notevoli difficoltà operative, nonché un appesantimento dell’attività amministrativa. Infatti, per intraprendere l’iter di formazione del decreto di fissazione semestrale del tasso dei BOT trimestrali, va attesa la naturale scadenza del decreto relativo al semestre precedente, dovendo tener conto dell’ultimo dato disponibile relativamente al rendimento netto dei BOT trimestrali. Negli ultimi anni, inoltre, i BOT trimestrali non sono stati emessi con continuità, in quanto a essi è fatto ricorso, dal Ministero dell’economia e delle finanze, solo in caso di specifiche saltuarie esigenze.

Al fine di snellire e di velocizzare la procedura per la fissazione del tasso di interesse sul pagamento dilazionato dei diritti doganali, in un’ottica di semplificazione normativa e amministrativa, l’**articolo 46**, nell’ipotesi di pagamento dilazionato, di cui all’articolo 45, comma 2, individua un meccanismo di determinazione del predetto tasso affine a quello attualmente in vigore. Tuttavia, quanto al parametro di riferimento, al tasso dei BOT trimestrali viene sostituito il tasso di interesse di credito applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Peraltro, al fine di non stravolgere il meccanismo di fissazione attuale, si prescrive che il tasso BCE sia quello rilevato semestralmente, con riferimento al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, e che tale tasso rimanga in vigore, ai fini della determinazione degli interessi dovuti sui pagamenti differiti, per i sei mesi solari successivi.

In considerazione delle possibili oscillazioni del tasso BCE nell’ambito della politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea, tenuto conto dell’eventualità che il medesimo possa ridursi eccessivamente, l’articolo in commento stabilisce una soglia minima del tasso di interesse applicato in caso di pagamento differito dei diritti doganali pari allo 0,50%.



ART. 47 (Ritardo nel pagamento dei diritti)

L'articolo 47 recepisce, con modificazioni legate all'esigenza di adeguamento alla disciplina unionale di cui all'articolo 198 del codice doganale dell'Unione, nonché alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato, quanto sancito dall'articolo 81 del vigente TULD.

La disposizione, al **comma 1**, garantisce il diritto al contraddittorio e lo spontaneo adempimento della parte. Invero, per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati di verifica ai sensi delle disposizioni del codice doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'Agenzia comunica alla parte che, se non provvede entro il termine di trenta giorni, saranno adottate le misure previste in materia, inclusa la vendita della merce.

Al **comma 2** viene, invece, stabilito che, per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

Il **comma 3** precisa che le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli interessi e agli oneri accessori.

Il **comma 4**, infine, dispone che, in caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, diversi dai diritti di confine, compresi interessi e oneri accessori, si procede, in ogni caso, a riscossione coattiva.

ART. 48 (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)

L'articolo 48 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dall'articolo 84 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce al **comma 1** che, quanto ai termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia doganale dell'Unione europea, ovvero agli articoli 102 e 103 del codice doganale dell'Unione e alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato.

Il **comma 1** precisa che, se l'obbligazione riguarda diritti di confine ed è sorta a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica è di sette anni.

Le predette disposizioni si applicano, in base al **comma 3**, alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016 e, secondo quanto previsto dal **comma 4**, anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine, ove non diversamente disposto.

ART. 49 (Interessi per il ritardato pagamento)

L'articolo 49 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dall'articolo 86 del vigente TULD, stabilendo che, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, ossia, più nello specifico, dall'articolo 114-*bis* del codice doganale dell'Unione, fatta eccezione per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, per i quali trovano applicazione le disposizioni nazionali.

ART. 50 (Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente)

L'articolo 50 recepisce, con modificazioni legate all'esigenza di adeguamento alla disciplina unionale di cui Capo 2, Titolo III del codice doganale dell'Unione, nonché alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato, quanto sancito dall'articolo 87 del vigente TULD.



La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, nel caso in cui sia dovuta, in base alla normativa doganale unionale, la prestazione di una garanzia, tale obbligo è esteso a tutti i diritti di confine, inclusi i relativi interessi e oneri.

Al **comma 2** viene precisato che le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa medesima, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali trasportati o stoccati nei depositi fiscali.

Tuttavia, nell'ipotesi di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci nei propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale, le garanzie sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dell'accisa.

In tali casi, i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

ART. 51 (Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia)

L'articolo 51 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 90 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, su richiesta dell'operatore economico, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

Al **comma 2**, si precisa che le condizioni e i criteri per la concessione dei suddetti benefici sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

In base al **comma 3**, la concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario che, in tal caso, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, è tenuto a prestare la prescritta cauzione.

ART. 52 (Forme di garanzia)

La disposizione prevede le forme in cui può essere costituita una garanzia.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che la garanzia può essere costituita nella forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro, oppure nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.

Nel caso di prestazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, il **comma 2** soggiunge che le medesime sono subordinate all'accettazione da parte dell'Ufficio competente che può rifiutarle con provvedimento motivato.

Il **comma 3** prevede che, in ogni caso, l'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

ART. 53 (Rimborsi e sgravi)

L'articolo 53 riformula il disposto di cui all'articolo 91 del vigente TULD, stabilendo che il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.



Va segnalato che, con riguardo alla disciplina unionale in materia doganale sul tema dello sgravio e del rimborso dei dazi, di rilievo risultano, in via generale, gli articoli da 116 a 120 del codice doganale dell'Unione e, con riferimento alle procedure ai termini del rimborso e dello sgravio, l'articolo 121 del codice doganale dell'Unione, gli articoli da 92 a 102 del Regolamento delegato e gli articoli da 172 a 181 del Regolamento di esecuzione.

ART. 54 (Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali)

L'articolo 54 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 92 del vigente TULD.

La previsione normativa si riferisce a tutti i rappresentanti in dogana e stabilisce, al **comma 1**, che il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

Il **comma 2** reca le condizioni in base alle quali detta disposizione è applicabile, vale a dire:

- a) il pagamento dei diritti di confine deve essere stato effettuato dal rappresentante doganale che ne chiede il rimborso o lo svincolo;
- b) la ricevuta delle somme in deposito deve essere firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante;
- c) non deve essere stata notificata all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;
- d) il rappresentante doganale richiedente non deve risultare sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

ART. 55 (Interessi passivi)

L'articolo 55 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 93 del vigente TULD, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

In attuazione dei principi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), la regola unionale sugli interessi passivi viene estesa agli altri diritti di confine non contemplati dal codice doganale dell'Unione. Salvo diversa espressa disposizione, la norma intende escludere la corresponsione degli interessi prima che siano decorsi 90 giorni dalla decisione. Si tratta di una misura di semplificazione e allineamento della disciplina domestica a quanto disposto per i dazi e non comporta una significativa ricaduta, atteso che per l'IVA, generalmente, il relativo recupero avviene nell'ambito delle dichiarazioni periodiche.

ART. 56 (Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia)

L'articolo 56 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 96 del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** pone a carico del proprietario o del vettore titolare le spese di custodia delle merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea, anche laddove la predetta introduzione sia avvenuta su disposizione dell'Agenzia.

Il **comma 2** solleva l'Agenzia dal rispondere delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, nonché dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili,



ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti magazzini sotto diretta gestione dell'Agenzia medesima.

Titolo III - Movimento delle merci

Capo I - Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci

ART. 57 (Esercizio della temporanea custodia)

L'articolo 57 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 98 del vigente TULD.

La disposizione, dal cui testo viene espunto ogni riferimento, non più attuale, ai magazzini e recinti di custodia temporanea, al **comma 1** sancisce la responsabilità del gestore delle strutture autorizzate alla temporanea custodia, di cui ai pertinenti articoli 147 e 148 del codice doganale dell'Unione, nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o deficienze. I diritti in questione sono calcolati in base agli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza.

Il **comma 2** aggiunge che le suddette disposizioni si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

Capo II - Entrata delle merci

Sezione Prima - Arrivi dai laghi

ART. 58 (Arrivi da laghi)

L'articolo 58 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 102 del vigente TULD, prevedendo che le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel "territorio doganale" dell'Unione europea siano presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e che non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi senza idonea documentazione doganale riferita a tali merci.

Sezione seconda - Arrivi dal mare e per via aerea

ART. 59 (Responsabilità di comandanti e capitani)

L'articolo in commento sancisce la responsabilità dei capitani delle navi e dei comandanti degli aeromobili per l'inosservanza delle norme stabilite, dal testo normativo in esame, nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

ART. 60 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)

L'articolo 60 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 104 del vigente TULD.

La norma in commento attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di vietare ai capitani di navi la possibilità di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa nonché di mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato al fine di impedire sia l'agevole sbarco e imbarco di merci non unionali che l'approdo. Tale facoltà viene esercitata anche su richiesta della Guardia di finanza alla luce delle competenze proprie del Corpo in materia doganale nonché delle funzioni



operative di sicurezza del mare attribuite in via esclusiva al medesimo Corpo dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e dal discendente decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

La presente disposizione rileva anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai successivi articoli 80, comma 2, lett. a), e 100.

ART. 61 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)

L'articolo 61 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui agli articoli 105 e 106, secondo comma, del vigente TULD.

Il **comma 1** pone l'obbligo di essere muniti del manifesto del carico, salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, in capo, oltre che ai capitani, anche ai comandanti, rispettivamente, al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave e al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile.

Il **comma 2** stabilisce che il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali, è stabilito con provvedimento dell'Agenzia.

ART. 62 (Trasmissione del manifesto del carico)

In via preliminare, va osservato che la disposizione in commento, conformemente ai precedenti articoli, si riferisce tanto ai capitani delle navi, quanto ai comandanti degli aeromobili.

I **commi 1 e 2** rinviano a un provvedimento dell'Agenzia quanto all'individuazione, da un lato, degli obblighi dichiarativi, di cui alla normativa doganale unionale, che, per il tramite della trasmissione del manifesto, si ritengono assolti e, dall'altro lato, delle modalità e delle tempistiche di trasmissione, ovvero dei casi di esonero dall'obbligo di trasmissione del manifesto.

Secondo il **comma 3**, laddove il manifesto non contenga tutte le informazioni prescritte, il medesimo si considera come non trasmesso.

Resta salva, ai sensi del **comma 4**, la possibilità per l'Agenzia di richiedere l'esibizione di tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando siano rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

ART. 63 (Effetti della mancata trasmissione del manifesto)

L'articolo 63 recepisce, con modificazioni e integrazioni, le disposizioni del vigente TULD che consentono alla dogana di ordinare lo scarico delle merci ai fini della custodia presso i magazzini doganali o altri locali, a rischio e spese, esclusivamente, del capitano della nave, indipendentemente dalle sanzioni applicabili. Ciò, in caso di rifiuto o di mancata esibizione del manifesto e degli altri documenti prescritti, entro il termine stabilito.

L'articolo 63, nel confermare la predetta facoltà dell'Agenzia, conformemente ai precedenti articoli, individua, quali destinatari dell'ordine di scaricare le merci, tanto i capitani delle navi quanto i comandanti degli aeromobili. Con l'occasione l'obsoleta locuzione "magazzini doganali" è stata sostituita con quella di "depositi di temporanea custodia".

ART. 64 (Aeroporti doganali)

L'articolo 64 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 113 del vigente TULD.

Il **comma 1** specifica che l'atterraggio di un aeromobile proveniente da altro Stato può avvenire solo in un aeroporto doganale, considerata l'esigenza di avere un servizio di vigilanza doganale, anche se non stabile.



Il **comma 2** prevede che l'individuazione degli aeroporti doganali deve essere effettuata con provvedimento di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 65 (Atterraggi forzati degli aeromobili)

L'articolo 65 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 114, secondo comma del vigente TULD, ponendo a carico del comandante dell'aeromobile l'obbligo, nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, di denunciare, entro il più breve termine, la circostanza al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza, ovvero ad altro di organo di polizia o al sindaco, al fine di consentire le opportune constatazioni e di ottenere l'autorizzazione a ripartire. Si prescrive, altresì, che, se la predetta denuncia venga compiuta ad altro organo di polizia o al sindaco, questi ultimi ne diano immediata comunicazione all'Agenzia o alla Guardia di finanza.

ART. 66 (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo)

L'articolo 66, nel recepire, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 117 del vigente TULD, individua in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, lo strumento per stabilire le condizioni per l'atterraggio, presso aeroporti diversi da quelli doganali, di aeromobili viaggianti, senza merci a bordo, entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

Capo III - Uscita delle merci

ART. 67 (Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita)

L'articolo 67 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 128 del vigente TULD, conformemente a quanto sancito dall'articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice doganale dell'Unione, nonché dall'articolo 201 del Regolamento delegato.

Il **comma 1**, in particolare, prevede la possibilità di autorizzare l'istituzione e la gestione, a opera di amministrazioni, enti ed esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade, rispettivamente, nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, direttamente o a mezzo di concessionari, dei cc.dd. "duty-free shop", ossia gli esercizi commerciali addetti alla vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione.

Il **comma 2**, per esigenze di razionalizzazione dell'ordinamento, attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente all'Agenzia, a condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

Titolo IV - Procedure e regimi doganali particolari

Capo I - Deposito doganale e istituti speciali

ART. 68 (Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia)



La disposizione prevede che le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati (**comma 1**).

Il titolare può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni, su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.

ART. 69 (Vigilanza sui magazzini e depositi doganali)

L'articolo 69 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 161 del vigente TULD e dispone, al **comma 1**, che l'Agenzia deve esercitare poteri di vigilanza ogni due anni, anche sui depositi doganali di cui all'articolo 240 del codice doganale dell'Unione e alle disposizioni di cui al Regolamento delegato e al Regolamento di esecuzione.

Il **comma 2** prevede che comunque è consentito all'Agenzia di effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 70 (Istituzione ed esercizio delle zone franche)

L'articolo 70 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 166 del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che le zone franche doganali, di cui all'articolo 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione e alle disposizioni di cui al Regolamento delegato e al Regolamento di esecuzione, sono istituite con norma di legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'Autorità cui competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

Il **comma 2** specifica che la proposta di perimetrazione di ciascuna zona franca deve essere approvata con provvedimento dell'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il **comma 3**, infine, precisa che il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione, altresì, delle condizioni per l'operatività della zona franca e dell'ufficio competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

ART. 71 (Punti franchi nel porto di Trieste)

L'articolo 71 riproduce quanto sancito dall'art. 169 del TULD, prevedendo che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli

Capo II - Speciali agevolazioni per il traffico internazionale

ART. 72 (Temporanea esportazione)

L'articolo 72 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'art. 214 del vigente TULD.

La norma, a differenza dell'attuale articolo 214 del TULD, il quale disciplina il traffico internazionale in regime sia di temporanea importazione, che di temporanea esportazione, al **comma 1** regola il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali e lo subordina al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi



internazionali, limitandone, inoltre, l'applicazione a specifiche fattispecie (ad esempio, per studio, per visionatura, per il tentativo di vendita etc.).

Il **comma 2** stabilisce un limite temporale, entro il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di temporanea esportazione, pari al tempo necessario a raggiungere le finalità per cui le merci sono state esportate e, comunque, non superiore a trentasei mesi, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dell'interessato. Il predetto limite temporale è funzionale a evitare un uso distorto dell'istituto.

La norma, infine, non riproduce le specifiche prerogative, sancite dall'art. 214 del vigente TULD, esercitabili, in materia, dal Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro del commercio con l'estero. Pertanto, il regime di temporanea esportazione è autorizzabile dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 73 (Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali)

L'art. 73 dispone che, con riguardo all'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili, si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia (quali, ad esempio, la convenzione di New York 4 giugno 1954 - approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163 - per quel che riguarda i veicoli stradali e le condizioni dettate dalla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 - approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553- relativamente agli aeromobili e alle imbarcazioni), pena l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

Capo III - Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili

ART. 74 (Provviste e dotazioni di bordo)

L'articolo 74 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 252 del vigente TULD, stabilendo che l'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo (**comma 1**), il cui significato è definito nei **commi 2 e 3**.

Il **comma 4** conferisce alla dichiarazione di esportazione, il valore di prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e delle dotazioni di bordo, fermo quanto previsto dagli obblighi internazionali.

Titolo V - Trattamento delle merci

ART. 75 (Cessione e distruzione dei beni)

L'articolo 75 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 278 del vigente TULD.

La norma, al **comma 1**, dispone che per la vendita delle merci, fermo restando quanto disposto agli articoli 95 e 96, trovano applicazione le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nonché dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", salvo quanto diversamente stabilito.



Al **comma 2** viene riconosciuta all'Agenzia la facoltà di affidare a terzi l'attività di vendita delle merci, purché autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

Il **comma 3** precisa che, in caso di vendita, le merci non unionali, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea, siano soggette alle relative formalità doganali e, quindi, al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Il **comma 4**, in alternativa alla vendita, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'agire amministrativo, stabilisce che le merci possono essere o assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale (lettera a)), o acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni (lettera b)).

ART. 76 (Procedimenti per la vendita delle merci)

L'articolo 76 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 279 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che l'Agenzia definisce il prezzo base di vendita delle merci, avuto riguardo ai prezzi di mercato e allo stato d'uso.

Il **comma 2** prescrive che, qualora la vendita sia svolta al pubblico incanto, sul sito internet dell'Agenzia è pubblicato il relativo avviso, almeno dieci giorni prima della gara stessa, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della gara medesima.

Il **comma 3** prevede che, se per la vendita si è ritenuto di ricorrere alla licitazione privata, l'invito alla partecipazione alla procedura, contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, deve essere indirizzato ad almeno cinque operatori economici che vi possano avere interesse, fermo restando il rispetto del criterio della rotazione.

Al **comma 5**, si dispone che, laddove il primo incanto non abbia esito positivo, le merci invendute sono aggiudicate, con una successiva gara, al miglior offerente, prescindendo dal prezzo base.

ART. 77 (Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita)

L'articolo 76 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 281, terzo, quarto, quinto e sesto comma del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che i termini per il vincolo delle merci a un regime doganale ovvero per la riesportazione decorrono dal perfezionamento della vendita. Al riguardo, si precisa che, a norma dell'articolo 149 del codice doganale dell'Unione, il termine in questione è pari a novanta giorni.

Il **comma 2** prescrive che il ricavato della vendita, fatta eccezione per le somme corrispondenti ai diritti doganali, è destinato, in via primaria, alla copertura delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.

Il **comma 3** stabilisce, a sua volta, che il ricavato residuo è trattenuto in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto. Questi ultimi hanno la facoltà di chiedere la restituzione delle predette somme nel termine decadenziale di due anni decorrenti dall'avvenuta vendita e, in caso contrario, la somma viene acquisita a favore dell'Erario.

Il **comma 4** consente agli aventi diritto di ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale; tale facoltà è subordinata al pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia, a quelle eventualmente già sostenute per la procedura



di vendita, nonché, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale, dei diritti doganali dovuti.

Il **comma 5** stabilisce che nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

Infine, ai sensi del **comma 6**, le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporre la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 5, lettera a).

Titolo VI - Violazioni doganali

Capo I – Sanzioni di natura penale

ART. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

L'articolo 78 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale).

Il **comma 1**, in particolare, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Il **comma 2** prevede che la sanzione di cui al comma 1 si applichi a colui che detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2, ossia quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Quanto affermato trova conferma del codice doganale dell'Unione che stabilisce che tutte le merci introdotte rimangono sotto vigilanza doganale finché non ricevono una destinazione a un particolare regime doganale attraverso la dichiarazione.

La nuova disciplina ha lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando, superando l'attuale frammentazione in diverse e poco coordinate disposizioni che sanzionano la violazione in base al luogo in cui essa si verifica ovvero in base alle modalità di realizzazione del comportamento. A tal fine, anche nell'intento di armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fattispecie penali tributarie, in luogo dell'attuale ripartizione in molteplici fattispecie (articoli da 282 a 300 del vigente TULD) sono state individuate solo due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione, di cui all'articolo 78, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui all'articolo 79.

ART. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)

L'articolo 79 disciplina la particolare ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele, prevedendo che chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.



Pertanto, l'eventuale presentazione della dichiarazione non esclude la configurazione del reato di contrabbando quando gli elementi indicati in dichiarazione non corrispondano a quelli effettivamente oggetto dell'operazione economica controllata.

ART. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

L'articolo 80 recepisce, con modifiche, gli articoli 283, 284 e 285 del vigente TULD.

L'articolo 80, al **comma 1**, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- al momento della partenza, non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali
- trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La norma in esame, al **comma 2**, prevede l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 anche al capitano della nave che, in violazione del divieto imposto dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali, getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, e al comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, all'Agenzia, alla Guardia di finanza, ad altro organo di polizia, ovvero al sindaco. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

La scelta di disciplinare in un'unica disposizione le fattispecie relative tanto al comandante di aeromobili quanto al capitano della nave risponde alle esigenze di razionalizzazione indicate nella legge delega per la riforma fiscale, in un'ottica di armonizzazione sanzionatoria.

ART. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

L'articolo 81 recepisce, con modifiche, l'articolo 287 del vigente TULD, prevedendo che chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Nell'ambito del principio della delega volto alla razionalizzazione delle fattispecie penali, le modifiche proposte sono finalizzate a rendere coerente la disposizione con il nuovo impianto proposto.

La multa è irrogata in misura pari a quella prevista per le altre fattispecie di contrabbando, onde evitare forme di reato "meno gravi" e, in attuazione del criterio di delega, al fine di uniformare il trattamento sanzionatorio in materia di contrabbando.

ART. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

L'articolo 82 recepisce, con modifiche, l'articolo 290 del vigente TULD, e prevede che chiunque si serve di mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle



materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, viene punito con la multa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere. Le modifiche apportate investono i profili di quantificazione della sanzione, in un'ottica di armonizzazione e di attuazione degli obiettivi fissati dalla legge delega, lasciando sostanzialmente invariata la precedente formulazione.

ART. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

L'articolo 83 recepisce, con modifiche e integrazioni, l'articolo 291 del vigente TULD, stabilendo che chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

La modifica introdotta è volta a sottoporre allo stesso regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie di contrabbando anche le ipotesi di contrabbando posto in essere nell'ambito dell'esportazione temporanea e dei regimi di uso particolare e di perfezionamento, precedentemente ricomprese nella clausola generale di cui all'articolo 292 del vigente TULD.

In tal modo, la nuova norma applica il criterio di delega ed attua una razionalizzazione della disciplina esistente.

ART. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)

L'articolo 84 mira ad aggiornare il dettato di cui all'articolo 291-bis del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** prevede che chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il **comma 2** della norma in esame prevede che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto quantità di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Il **comma 3** della predetta norma prevede che se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

ART. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

L'articolo 85 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 291-ter del vigente TULD.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che se i fatti di cui all'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Il **comma 2** prevede che nelle ipotesi di cui all'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;



- nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

ART. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

L'articolo 86 recepisce, con modifiche e integrazioni, l'art. 291-*quater* del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84, ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* di cui al predetto testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. La norma in esame, al **comma 2** prevede che chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Il **comma 3** stabilisce che la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Il **comma 4** prevede che se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lett. d) o e) del predetto testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* del testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Ai sensi del **comma 5** le pene previste dalla disposizione in commento nonché dall'articolo 84 sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ART. 87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

L'articolo 87 riproduce sostanzialmente il disposto di cui all'articolo 293 del vigente TULD, sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in misura eguale a quello consumato.

ART. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

L'articolo 88 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 295 del vigente TULD.



Il **comma 1** stabilisce che, per le fattispecie disciplinate dal Capo I è prevista la sanzione della multa aumentata fino alla metà per chiunque, nel commettere il delitto di contrabbando, adoperi un mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato.

Il **comma 2** prevede che, per i medesimi delitti di cui al summenzionato Capo I, alla multa si aggiunge la reclusione da tre a cinque anni negli stessi casi di cui al vigente articolo 293, secondo comma, lettere da a) a d-*bis*) del TULD.

Il **comma 3** precisa che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro cinquantamila ma non superiore a euro centomila.

ART. 89 (Recidiva nel contrabbando)

L'articolo 89 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 296 del vigente TULD.

In particolare, al **comma 1** è disposta l'applicazione della sanzione della reclusione fino a un anno, in aggiunta a quella della multa, per colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando punito con la sola multa.

Il **comma 2** stabilisce la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa.

Il **comma 3** rinvia alla disciplina in materia prevista dal codice penale dove non ricorrono le circostanze previste ai precedenti commi 1 e 2.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 296, primo comma, del TULD, il comma 1 dell'articolo in commento specifica che la recidiva può essere applicata solo in presenza di una condanna definitiva.

ART. 90 (Contrabbando abituale)

L'articolo 90 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 297 del vigente TULD, prevedendo che è dichiarato delinquente abituale in contrabbando colui che riporta una nuova condanna per delitto di contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per tre precedenti delitti di contrabbando. La disposizione precisa che i delitti in questione devono essere stati commessi entro dieci anni, non contestualmente, e inoltre che i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori a trentamila euro.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 297 del TULD, si specifica che l'abitualità può essere dichiarata solo in presenza di precedenti condanne definitive.

ART. 91 (Contrabbando professionale)

L'articolo 91 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 298 del vigente TULD, prevedendo che è dichiarato delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, è nuovamente condannato per un altro delitto di contrabbando, laddove debba ritenersi che il condannato viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato, avuto riguardo alla condotta, al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del codice penale.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 297 del TULD, si specifica che la professionalità può essere dichiarata solo in presenza di precedenti condanne definitive.



ART. 92 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)

L'articolo 92 riproduce il dettato di cui all'articolo 299 del vigente TULD e rinvia all'art. 109 del codice penale al fine di regolare gli effetti della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel contrabbando, precisando, inoltre, che le fattispecie di cui ai precedenti articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli da 102 a 105 del codice penale, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 93 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)

L'articolo 93 riproduce il dettato di cui all'articolo 300 del vigente TULD.

La disposizione impone, al **comma 1**, di ordinare la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata, laddove per il delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione superiore a un anno.

Il **comma 2** stabilisce che la Guardia di finanza concorre ad assicurare l'esecuzione della misura della libertà vigilata.

ART. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

L'articolo 94 riproduce il dettato di cui all'articolo 301 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che in tutti i casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il profitto o il prodotto. Qualora non sia possibile procedere alla loro individuazione, è prevista la c.d. "confisca per equivalente", la quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Il **comma 2** dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

In deroga a quanto stabilito al comma 2, il **comma 3** estende la disciplina di cui all'articolo 240 del codice penale se la persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in difetto di vigilanza.

Il **comma 4** estende la disciplina di cui ai commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Infine, il **comma 5** stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente alla fattispecie di contrabbando aggravato di cui all'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

ART. 95 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticorabbando)

L'articolo 95 riproduce il dettato di cui all'articolo 301-bis del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, le navi e gli aeromobili, oggetto di sequestro all'esito di operazioni anticorabbando sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta; in tale ipotesi, i beni in questione debbono essere impiegati in attività di polizia; inoltre è data la facoltà all'autorità giudiziaria di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.



Il **comma 2** individua nell'ufficio o nel comando usuario i soggetti in capo ai quali sono posti gli oneri relativi alla gestione dei beni di cui al comma 1, stabilendo che sui medesimi soggetti gravano anche il costo dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché le eventuali formalità doganali.

Il **comma 3** impone all'Agenzia, prima di procedere all'affidamento di cui al comma 1 o alla distruzione di cui al successivo comma 6, di richiedere la preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il **comma 4** disciplina l'ipotesi di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, stabilendo che, nel caso in cui si sia proceduto alla distruzione, spetta all'avente diritto un'indennità calcolata in base alle quotazioni di mercato contenute in pubblicazioni specializzate. Ai fini della determinazione dell'indennità in questione, occorrerà fare riferimento allo stato del bene al momento del sequestro.

Il **comma 5** stabilisce che i beni di cui al comma 1, oggetto di confisca, sono assegnati, su richiesta, agli organi usuari.

Il **comma 6** prescrive che i beni oggetto di sequestro o di confisca siano ceduti per la distruzione qualora non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione e ne sia vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione. Alla distruzione segue la cancellazione dei beni dai pubblici registri in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

A norma del **comma 7**, gli uffici dell'Agenzia possono, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di contratti pubblici, stipulare apposite convenzioni per l'attività di distruzione dei beni oggetto di sequestro o di confisca.

Il **comma 8**, infine, rinvia a un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, ai fini dell'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo in commento.

Capo II - Sanzioni di natura amministrativa

ART. 96 (Sanzioni amministrative)

In applicazione dei principi della delega fiscale (articolo 20, comma 3, lettera b), n. 2, e lettera c)), anche sulle sanzioni di natura amministrativa è stato effettuato un importante intervento di revisione finalizzato, da un lato, a razionalizzare e semplificare le condotte sanzionate e, dall'altro, a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, attenuandone il carico e riconducendolo alle ipotesi effettivamente lesive dei beni tutelati, per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del codice doganale dell'Unione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo, che riprende i contenuti di cui agli articoli 295-bis e 303 del vigente TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi, in coerenza con la struttura delle sanzioni penali, al **comma 1** punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'art. 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli 78 e 79, relative al contrabbando per omessa e infedele dichiarazione, e quelle più specifiche previste dagli articoli da 80 a 83.

Il vigente art. 295-bis del TULD, per le fattispecie depenalizzate, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, mentre l'art. 303, per dichiarazioni errate relative alla qualità, alla quantità e al valore delle merci non comportanti la rideterminazione dei diritti di confine, prevede, invece, la sanzione da euro 103 a euro 516. Se i



diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, si applicano, invece, sanzioni differenziate (da 103 euro a 10 volte l'importo dei diritti dovuti) in ragione di 5 soglie.

La disposizione in commento individua, invece, il discrimine rispetto alle fattispecie penali, alternativamente, alla lettera a), nella presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), e alla lettera b), quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Si ricorda che, con riguardo alla citata lettera a), si tratta, in particolare, delle seguenti circostanze aggravanti: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Il limite dei 10.000 euro è coerente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", che reca norme per la lotta contro le frodi rilevanti per gli interessi finanziari dell'Unione, recepita dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 75/2020, che è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati.

Il **comma 2** prevede una riduzione di un terzo della sanzione laddove i maggiori diritti sono inferiori al tre per cento di quelli dichiarati.

Al **comma 3**, tenuto conto del principio di compensazione tra diritti dichiarati e diritti accertati, come sancito dalla giurisprudenza nazionale e unionale, è previsto che, indipendentemente dagli articoli dichiarati, la sanzione non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

Al **comma 4** è previsto che, quando non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000 ed è stabilito che, in presenza di più articoli, detta sanzione si applica una sola volta.

Il **comma 5** prevede un'esimente per le ipotesi in cui, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o nei recinti di custodia temporanea, sia rinvenuta, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al due per cento o una deficienza di quantità inferiore al due per cento oltre il calo riconosciuto.

Il **comma 6** stabilisce il criterio di calcolo dell'importo sul quale applicare la sanzione nelle ipotesi in cui la deficienza di quantità è superiore al due per cento e assicura, al secondo periodo, la corretta applicazione della sanzione ove non si conosca il peso della merce mancante.

Il **comma 7** prevede che nei casi previsti dal comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 82 relativa al contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, è sempre disposta la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito con provvedimento adottato dall'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente.

In base al disposto di cui al **comma 8**, la confisca si applica anche ai mezzi di trasporto utilizzati per



commettere la violazione nelle ipotesi in cui questi siano adattati per consentire lo stivaggio fraudolento di merci ovvero siano modificati per aumentare la capacità di carico o l'autonomia, in difformità con le caratteristiche costruttive omologate.

In base a quanto previsto dal **comma 9**, nel caso di contrabbando per dichiarazione infedele o fraudolenta (art. 79), oltre che nei casi di cui al comma 14, la confisca disciplinata dai commi 7 e 8 non si applica al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) pur essendo errati taluni elementi della dichiarazione, il dato corretto è desumibile dai documenti di accompagnamento;
- b) le merci dichiarate e quelle riconosciute in accertamento sono ricomprese nella tariffa in sotto voci differenti di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine dovuti è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c) le differenze in eccesso o in difetto nella qualità o valore non superano il cinque per cento per ciascuna singolo dichiarato;
- d) quando le merci non sono occultate o nascoste nei bagagli e siano rese disponibili per la verifica;
- e) quando le violazioni sono caratterizzate da lieve entità (commi 2, 3, 4 e 5).

Il **comma 10** dispone che nei casi in cui la violazione consista in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto solo la quantità di merce eccedente quella dichiarata e precisa, al secondo periodo, che per i beni indivisibili la confisca ha a oggetto l'intero bene. All'ultimo periodo, si dispone che nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica solo quando il valore complessivo dei beni rinvenuti è pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

Il **comma 11** statuisce in merito alla disciplina applicabile alla confisca amministrativa, rinviando alle disposizioni di cui al precedente articolo 95. I relativi provvedimenti sono adottati, in luogo dell'autorità giudiziaria, dall'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

Il **comma 12** prevede che la confisca amministrativa si applica sempre alle violazioni amministrative relative ai tabacchi lavorati, di cui all'art. 84, commi 2 e 3.

Il **comma 13**, ricalcando quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 449 del 1997, introduce un'esimente per i casi in cui la revisione è avviata su istanza del dichiarante, prevedendo altresì che sui maggiori diritti di confine gli interessi di mora sono dovuti qualora l'istanza sia presentata oltre i novanta giorni dallo svincolo delle merci.

Il **comma 14**, quale norma di chiusura, per la violazione di cui all'art. 79 (contrabbando per infedele dichiarazione) in riferimento alle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, prevede l'applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500.

ART. 97 (Violazioni nelle zone extra-doganali)

La disposizione punisce la violazione dell'articolo 9 che riconosce al Ministro per le finanze la possibilità di vietare, con proprio decreto, la costituzione, nei territori extra-doganali, di depositi di determinate merci estere, ovvero di imporne la limitazione ai bisogni degli abitanti.

In particolare, il **comma 1** prevede in tali casi l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000.

Il **comma 2** prevede che la sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.



ART. 98 (Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria)

In coerenza con la struttura delle sanzioni penali, il **comma 1** sanziona l'“infedeltà”, con riferimento al numero di colli accertato e quello indicato nei documenti di entrata e uscita delle merci (manifesto, dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai sensi degli articoli 127 e 271 del codice doganale dell'Unione), ove obbligatoriamente previsti, mentre il **comma 2** concerne l'omessa presentazione dei medesimi documenti.

Si è ritenuto di sanzionare la violazione rappresentata dal pregiudizio che la condotta arreca all'attività di controllo svolta dall'amministrazione finanziaria e, in generale, alla sicurezza dei traffici. Conseguentemente, la sanzione prevista per entrambe le fattispecie (infedeltà e omissione) risulta svincolata dall'ammontare dei diritti di confine ed è individuata in misura fissa, da un minimo a un massimo, da commisurare sulla base degli ordinari criteri previsti dalla normativa nazionale.

Per l'ipotesi di infedele presentazione, in luogo della sanzione amministrativa non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi, prevista dal vigente primo comma dell'articolo 302 del TULD, è introdotta la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni, invece, la sanzione varia dal minimo di euro 300 al massimo di euro 2.000.

È stata altresì introdotta la previsione di una responsabilità solidale da parte di tutti i soggetti che, ai sensi degli articoli 127, 133 e 271 del codice doganale dell'Unione, possono presentare le dichiarazioni e i documenti indicati nella norma (vettore, importatore, destinatario o altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore, qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci presso l'ufficio doganale di entrata).

ART. 99 (Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione)

Al fine di razionalizzare le violazioni amministrative previste dal TULD, adeguando le relative sanzioni ai principi di proporzionalità, effettività e dissuasività, le condotte tipizzate nei vigenti articoli da 305 a 315 del TULD (ad eccezione di quanto previsto negli articoli 309, 314 e 320) sono state inserite in un'unica norma che ricomprende tutte le violazioni riguardanti il vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione e prevede una sanzione in linea con le disposizioni del nuovo codice doganale unionale in corso di predisposizione.

In particolare, il **comma 1** punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

Viene altresì introdotta, anche per questa fattispecie, al **comma 2**, la violazione formale del mancato appuramento del regime nei termini e con le modalità prescritti, punita con la sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000.

ART. 100 (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili)

La disposizione razionalizza e semplifica, in un unico articolo, le violazioni contenute nei vigenti articoli 316 (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani) e 317 (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili) del TULD, che hanno ad oggetto “inosservanze”, spesso non più attuali, diversamente disciplinate a seconda del luogo in cui si verifica la condotta ovvero delle modalità di realizzazione del comportamento illecito.



In applicazione della delega sono stati, altresì, ridimensionati gli importi delle sanzioni, per adeguarli ai principi di proporzionalità, adeguatezza e dissuasività, e renderli coerenti con il nuovo impianto sanzionatorio.

In particolare, il **comma 1**, unificando, semplificando e razionalizzando le condotte contestate, punisce con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi e il comandante di aeromobili che:

- a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
- b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non ne segnala l'atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco, secondo quanto disposto dall'articolo 65;
- c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
- d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

Analogha operazione di attualizzazione, in forza del principio di dissuasività, è stata effettuata con riguardo alla sanzione, che il **comma 2** fissa in un importo da 300 a 2.000 euro, per il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso, atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui al predetto articolo 65.

ART. 101 (Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale)

La disposizione, in coerenza con l'attività di razionalizzazione specificamente prevista dal legislatore delegante, sanziona la violazione dell'articolo 7, che vieta di eseguire ogni forma di costruzione in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, in assenza di specifica autorizzazione, attribuendo all'Agenzia il potere di irrogare sanzioni amministrative e di disporre la demolizione del manufatto.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la violazione delle prescrizioni contenute nel citato articolo 7, comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 374 del 1990, da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite dall'Agenzia.

Il **comma 2** affida all'Agenzia l'emissione del provvedimento di demolizione del manufatto, in danno e a spese del trasgressore, ove sia accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non altrimenti eliminabile a cura e spese del trasgressore medesimo.

ART. 102 (Rifiuto di fornire informazioni ed assistenza)

Nell'ambito dell'attività di razionalizzazione, allo scopo di fornire un quadro completo delle sanzioni conseguenti a infrazioni di carattere doganale e in considerazione della fattispecie definita dal vigente art. 11 decreto legislativo n. 374 del 1990 e dall'art. 15 del codice doganale unionale, si è provveduto a inserire nell'impianto sanzionatorio doganale complessivo il precetto attualmente previsto dall'articolo 35, comma 35, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Pertanto, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 in caso di rifiuto di esibizione di documentazione, rilascio di informazioni ovvero assistenza all'Agenzia e alla Guardia di finanza.



ART. 103 (Altre violazioni)

In applicazione del criterio che prevede il riordino della disciplina sanzionatoria in linea con il codice doganale dell'Unione, si introducono le seguenti fattispecie di illeciti amministrativi mutate non solo dall'impianto unionale vigente ma anche dalla proposta unionale relativa al nuovo codice doganale:

- a) inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b) fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c) mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d) manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

In tali casi, essendo impossibile correlare la sanzione ai diritti evasi, è stata individuata una sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000.

Capo III - Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative

ART. 104 (Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale)

La disposizione, ferma restando l'applicazione delle violazioni e delle sanzioni contenute nel Capo III dell'allegato 1 al presente provvedimento, rinvia, per quanto non specificamente previsto e nei limiti della compatibilità, all'impianto sanzionatorio tributario generale di cui ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997.

La previsione contenuta nell'articolo in commento mira a razionalizzare le violazioni amministrative previste in materia doganale, uniformandone la disciplina delle relative sanzioni a quella già prevista, nell'ordinamento, per le imposte dirette, l'IVA e la riscossione dei tributi, in un'ottica di semplificazione normativa.

ART. 105 (Accertamento delle violazioni)

La norma, in linea con quanto già contemplato dal vigente articolo 323 del TULD, dispone che sia le violazioni alle norme contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento (**comma 1**) che quelle relative alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata all'Agenzia (**comma 2**) siano accertate mediante processo verbale.

ART. 106 (Competenza dei funzionari dell'Agenzia)

L'articolo attribuisce ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, la facoltà di accertare le violazioni sia alla normativa doganale (unionale e nazionale) che alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede altresì che, nell'esercizio di tali attribuzioni, i medesimi funzionari rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

ART. 107 (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali)

La norma dispone al **comma 1** che la redazione dei processi verbali relativi alla constatazione di violazioni all'allegato 1 del presente provvedimento, accertate all'interno degli spazi doganali, spetti esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia, anche sulla base di rapporto (verbale o scritto) di altri organi di polizia giudiziaria.

Il **comma 2** specifica che la medesima previsione del comma 1 si applica anche per le violazioni delle altre norme la cui applicazione è demandata all'Agenzia. In tale contesto, viene comunque fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dell'allegato 1 del presente provvedimento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che riconoscono alla Guardia di finanza facoltà di autonoma attività di controllo e conseguente verbalizzazione,



rispettivamente, nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e dei controlli doganali in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione).

Il **comma 3** individua espressamente le indicazioni che devono contenere i processi verbali in argomento, fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale.

Si prevede, infine, al **comma 4**, che i processi verbali siano trasmessi alla Procura della Repubblica o all'ufficio dell'Agenzia competenti in ragione della diversa tipologia di procedimento conseguente alle violazioni riscontrate (rispettivamente penale o amministrativa), salvo che la violazione sia estinta, per oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 112.

ART. 108 (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali)

La norma disciplina le modalità di verbalizzazione delle violazioni accertate fuori dagli spazi doganali, stabilendo che i processi verbali concernenti le violazioni sia dell'allegato 1 del presente provvedimento sia delle altre norme la cui applicazione è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione, siano trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia competente secondo la normativa doganale unionale (**comma 1**).

Nel caso in cui le violazioni riscontrate abbiano rilevanza penale e non siano oggetto di estinzione ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione, l'ufficio competente dell'Agenzia provvederà a trasmettere il pertinente processo verbale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui territorio la violazione è stata accertata. In tale ipotesi, i verbali saranno corredati anche delle indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 107 (**comma 2**).

ART. 109 (Invio dei verbali all'autorità giudiziaria)

La previsione dispone che i processi verbali relativi alle violazioni aventi rilevanza penale, per le quali non è ammessa né l'oblazione né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, siano trasmessi, direttamente dai pubblici ufficiali che li hanno redatti alla competente Procura della Repubblica (**comma 1**).

In tali casi, il processo verbale è trasmesso contemporaneamente anche all'ufficio dell'Agenzia competente affinché quest'ultimo comunichi alla Procura della Repubblica destinataria le indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 107 (**comma 2**).

ART. 110 (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando)

L'articolo 110 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 329 del vigente TULD.

Al **comma 1**, è previsto che quando il delitto di contrabbando sia commesso su navi, aeromobili, mezzi di trasporto di qualsiasi genere nonché nelle stazioni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Il **comma 2** esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza, nonché nei confronti dei gestori di servizi di trasporto per i delitti di contrabbando commessi da viaggiatori.

ART. 111 (Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena)

L'articolo 111 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 330 del vigente TULD.



In particolare, il **comma 1** individua come soggetti obbligati al pagamento della somma indicata nell'articolo 110 il capitano con l'armatore, il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio, il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Il **comma 2** prevede che, qualora anche le persone e gli enti menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 dovessero risultare insolventi, si dovrà procedere contro il condannato alla conversione della multa ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il comma 3, infine, rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante “*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*”, aventi a oggetto la citazione e l'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte alle persone dipendenti.

ART. 112 (Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa)

L'articolo 112 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui al vigente articolo 334 TULD.

Il **comma 1** prevede che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

Il **comma 2** stabilisce che il pagamento della somma di cui al comma 1 e del tributo estingue il reato.

Il **comma 3** prevede che l'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, che viene disposta con provvedimento dell'Agenzia.

ART. 113 (Oblazione in materia contravvenzionale)

L'articolo 113 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui al vigente articolo 335 TULD, prevedendo che è ammessa l'oblazione anche per le contravvenzioni il cui massimo non superi l'importo di 50 euro, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 4 del 1929 è competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, ferme restando, per il resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

ART. 114 (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca)

L'articolo disciplina le modalità di ripartizione delle somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative e delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, correlate alle violazioni riscontrate alla normativa doganale. La disposizione riprende, razionalizzandolo, il contenuto del vigente articolo 337 del TULD, senza incidere in alcun modo sulla quota destinata all'Erario e, quindi, senza ingenerare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

In particolare, si prevede che tali somme, dedotte le spese e la quota di spettanza del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, siano devolute per metà all'Erario (**comma 1**).

Nel razionalizzare l'attuale impianto normativo, anche alla luce degli interventi che hanno interessato il più ampio quadro regolamentare afferente la materia, si prevede che l'altra metà delle risorse sia a sua volta suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza in ragione dell'appartenenza degli scopritori delle violazioni da cui derivano le medesime somme, ovvero in parti uguali tra le due autorità, qualora gli scopritori appartengano a entrambe le amministrazioni o ad altra amministrazione (**comma 2**).



La norma indica espressamente i “fondi” destinatari delle suddette somme: quelle assegnate all’Agenzia è previsto che confluiscono al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell’economia e delle finanze (**comma 3**); quelle assegnate alla Guardia di finanza (**comma 4**) sono, a loro volta, assegnate:

- per metà, al Fondo di cui all’articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari del Corpo con le modalità e i criteri di cui al predetto articolo 3;
- per l’altra metà, al Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.).

Con riguardo alle somme destinate alla Guardia di finanza, tale suddivisione tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina recata dalla legge n. 168 del 1951 (*Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie*), con particolare riferimento alle modalità di distribuzione a favore dei militari del Corpo delle somme riscosse dallo Stato in relazione alle sanzioni amministrative irrogate per “*violazioni alle leggi tributarie*”, nei casi in cui le citate “*leggi tributarie*” prevedano la partecipazione degli accertatori alla ripartizione di tali somme.

Tale sistema di ripartizione è stato infatti oggetto di una recente revisione normativa, a opera dell’art. 1, comma 998, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) - che ha modificato la menzionata legge n. 168 del 1951 - e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 settembre 2022, la cui adozione è derivata dal novellato art. 3 della legge n. 168 del 1951.

ART. 115 (Obbligo del pagamento dei diritti di confine)

L’articolo 115 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all’art. 338 del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** dispone che il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

Il **comma 2** prevede che, in caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

Il **comma 3**, infine, stabilisce che al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

ART. 116 (Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione)

L’articolo 116 recepisce integralmente l’articolo 339 del vigente TULD, disponendo che l’applicazione delle pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione non deve precludere l’applicazione delle disposizioni previste dall’allegato 1 del presente provvedimento quando il fatto sia punibile anche ai sensi del medesimo allegato.

Si tratta, pertanto, di una norma di coordinamento, in conformità alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio richiesta dalla legge delega.

ART. 117 (Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali)

L’articolo 117 riprende integralmente il dettato di cui all’articolo 340 del vigente TULD, prevedendo che le disposizioni del Titolo VI, inerenti alle “*Violazioni doganali*”, sono da ritenersi applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e dei decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni stesse.



ART. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate)

In attuazione degli specifici criteri di delega è stata razionalizzata e revisionata, con particolare riferimento alle ipotesi di sequestro di tabacchi lavorati, la procedura di gestione dei beni delle merci sequestrate o confiscate per le violazioni previste dal testo normativo in argomento.

La regola generale, prevista al **comma 1**, è l'affidamento in custodia all'Agenzia, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato.

Sono, in ogni caso, estese le cautele previste dal codice di procedura penale, ove applicabili, per assicurare l'identità e la conservazione delle cose sequestrate o confiscate (**comma 2**).

Come previsto dagli articoli 75 e 76 per la cessione e vendita delle merci, se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni (**comma 3**).

Tuttavia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia può procedere alla distruzione delle merci sequestrate. In tale ipotesi dovrà esserne fatta comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato; decorsi 15 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia potrà procedere alla distruzione, ferma restando la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (**comma 4**).

Con specifico riferimento ai tabacchi lavorati di contrabbando, il **comma 5** prevede che quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria può:

- a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
- b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

In considerazione dei possibili elevati costi per il mantenimento dei reperti, è consentito all'Agenzia di distruggere e campionare i prodotti - secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia - dopo un anno dal momento del sequestro, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria (**comma 6**).

Il **comma 7** rinvia alla procedura prevista dagli articoli da 75 a 77 nei casi in cui il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle merci non provveda a ritirarle entro novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione.

Il riscatto delle merci confiscate, su istanza del trasgressore, può essere autorizzato dall'Agenzia previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione (**comma 8**).

Il **comma 9** dispone, inoltre, che i costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.

Infine, il **comma 10** fa salve le disposizioni in materia di confisca nel contesto di operazioni anticontrabbando, di cui agli articoli 94 e 95.

ART. 119 (Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere)

La norma assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di procedere allo scambio di documenti e informazioni con le competenti autorità amministrative di Paesi esteri, utili per l'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti applicabili nel territorio dei medesimi Paesi all'entrata o all'uscita delle merci, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia.



ART. 120 (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero)

La norma, in linea con quanto stabilito dal vigente articolo 344 del TULD, assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di consentire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti la materia doganale, instaurati in Paesi esteri. In tali casi, le indennità dovute al personale dipendente sono a carico del Paese o della parte privata che richiede la citazione come testimoni.

Titolo VII - Disposizioni finali

Capo I - Scritture doganali

ART. 121 (Registri, stampati e formulari)

L'articolo 121 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 350 del vigente TULD, prevedendo che, con provvedimento dell'Agenzia, sono definiti i modelli di registri, gli stampati e gli altri formulari relativi alle scritture contabili, nonché le istruzioni per il loro uso.

ART. 122 (Revisione delle scritture doganali)

L'articolo 122 riformula, pressoché integralmente, il disposto di cui all'art. 351-*bis* del vigente TULD, e, nel rinviare all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”, stabilisce che, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali.

Parimenti, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, vengono fissate le regole per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, laddove non contemplati dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, la quale stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice.

ART. 2

(Disposizioni in materia di spedizionieri doganali)

In attuazione della delega fiscale approvata con la legge 9 agosto 2023, n. 111, si è provveduto, a norma dell'art. 11 della suddetta delega, alla revisione della disciplina in materia doganale e in particolare alla generale riscrittura del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). In particolare, l'articolo 11, comma 1, lett. a), della predetta legge 111/2023, contiene uno specifico criterio direttivo che delega il Governo a procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia.

In tal senso, nel contesto sopra delineato, si è ritenuto opportuno aggiornare e coordinare, laddove necessario, il dettato normativo della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante le “*Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci*”; ciò anche a seguito dell'abrogazione degli articoli 47, 48, 50, 51 e 52 del vigente TULD, inerenti la procedura per la nomina degli spedizionieri doganali, le cui disposizioni, per la parte ancora attuale, troveranno collocazione nell'alveo della predetta legge 213/2000.



Al riguardo, con il comma 1, lettera a), dell'articolo 2 in illustrazione, viene sostituito l'articolo 1 della predetta legge n. 213/2000 al fine di indicare i requisiti per l'ottenimento della patente, con validità illimitata, rilasciata a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ai soggetti che intendono esercitare la professione di spedizioniere doganale, soggetto abilitato insieme ad altri alla rappresentanza diretta prevista in materia doganale. La patente potrà essere rilasciata, a seguito del superamento di uno specifico esame, ai soli soggetti in possesso di determinati requisiti, quali la cittadinanza italiana, la maggiore età, l'assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al nuovo articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.

Per esercitare l'attività professionale gli spedizionieri doganali, dopo aver acquisito la predetta patente, dovranno, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della menzionata legge 1612/1960, risultare iscritti al relativo albo professionale. La medesima patente non potrà essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e potrà essere sospesa o revocata nei casi individuati dai nuovi articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Con la successiva **lettera b)** si introducono gli **articoli 1-bis e 1-ter**, dedicati espressamente alla disciplina degli esami di Stato per il conseguimento della predetta patente di spedizioniere doganale.

In particolare, l'**articolo 1-bis** stabilisce che gli esami di Stato vengano banditi da ADM con cadenza annuale disponendo che la relativa Commissione esaminatrice sia presieduta dal direttore dell'Agenzia o altro dirigente di prima fascia della medesima e che la Commissione sarà formata da dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione finanziaria, da spedizionieri doganali designati dal relativo Consiglio nazionale e da un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario. Infine, il comma 3 dell'articolo 1-bis in esame stabilisce che la Commissione esaminatrice opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 1-ter** reca, invece, disposizioni relative all'ammissione e allo svolgimento dei predetti esami di Stato che, per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, consisteranno in tre prove (scritta, pratica e orale) che vertono sulle specifiche materie indicate, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1-ter in rassegna; per i candidati che fossero in possesso di una laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti, l'esame consisterà solo nella prova orale, da sostenere in relazione alle medesime materie. Ai sensi del comma 2, inoltre, è possibile esonerare dal predetto esame di Stato dirigenti e funzionari di ADM nonché gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego, che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo servizio nelle relative posizioni. Ai sensi del comma 8, a conferma di quanto attualmente stabilito, si prevede che le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della Commissione esaminatrice in parola, restino comunque a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, coerentemente con quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 1-bis, che esclude oneri a carico dello Stato per lo svolgimento degli esami per la patente di spedizioniere. A tal proposito si osserva che, per prassi, le predette indennità menzionate al comma 8 in illustrazione si sostanziano in un mero rimborso delle spese sostenute dai soggetti chiamati a far parte delle Commissioni di esame.



Con la **lettera c)**, si provvede, invece, a sostituire l'articolo 3 della legge n. 213 del 2000 in questione, relativo ai Centri di assistenza doganale (CAD), al fine di allineare la loro disciplina all'attuale normativa unionale doganale. I CAD sono attualmente disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e possono svolgere i compiti indicati dall'art. 7, comma 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti". In particolare, il predetto comma 1-septies del decreto-legge citato prevede la possibilità per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci e quelli relativi all'asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa unionale.

In tale contesto, con l'articolo 8 del provvedimento vengono soppresse talune disposizioni della legge 213/2000, al fine di renderla coerente con l'intervenuta modifica delle disposizioni che regolano il sistema doganale unionale.



ART. 3

(Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

Articolo 40

In attuazione dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e in coerenza logico-sistematica con quelli recati dalla lettera b) del medesimo comma 2 che sovrintendono all'introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, le disposizioni dell'articolo 2, apportano mirate modifiche a talune disposizioni recate dal Titolo I, Capo IV, e dal Titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA), nel rispetto degli attuali limiti edittali di pena detentiva, di seguito rassegnate.

Relativamente all'articolo 40 del TUA, gli interventi rispondono agli obiettivi di:

- con riferimento alla disciplina delle condotte prodromiche assimilabili al tentativo, espungere, al comma 3, il riferimento, contrastante con i principi costituzionali in materia punitiva, alla responsabilità "salva prova contraria", sostituendolo con una responsabilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte, con ciò preservandosi la necessità, preventiva, di punire tali condotte, ma in modo armonioso con il principio per cui sono escluse presunzioni di colpevolezza in materia penale;
- procedere (comma 4) a un innalzamento (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più aggravata;
- riordinare il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, (comma 5) procedendo a ridurre il campo di applicazione della sanzione penale e conseguentemente ad ampliare l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità. Ciò sia grazie all'adeguamento, in aumento, della vigente soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto prevista dall'articolo 40, comma 5, del TUA (da 100 chilogrammi a 1.000 chilogrammi) che dà luogo a tale ultima tipologia di sanzione, sia tramite l'estensione dell'ambito applicativo dell'illecito amministrativo a tutte le fattispecie contemplate dal comma 1 del medesimo articolo 40;
- aggiornare la vigente disposizione riservata al gas naturale, che viene posposta divenendo comma 6 (attuale comma 5), nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto. In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell'illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.

Articolo 40-bis

Il decreto legislativo dà attuazione alle norme contenute nell'art. 20, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111 ("delega al Governo per la riforma fiscale").

Il legislatore della legge delega ha previsto, tra le priorità da attuare in sede di riforma, l'introduzione nel predetto TUA, di un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati fissando, in maniera



dettagliata, i criteri da osservare ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare, tenuto conto anche della produzione irregolare dei medesimi prodotti.

La previsione del nuovo illecito trova la sua ratio nella necessità di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio esistente in materia, prevedendo la punibilità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) di tali prodotti, sottoposti ad accisa, all'accertamento o al pagamento del medesimo tributo.

In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del testo unico delle accise che già contiene la disciplina sostanziale.

Allo stato della legislazione vigente, infatti, le medesime violazioni, qualora concretizzino una sottrazione di tabacchi lavorati, prodotti in Italia o introdotti nel nostro paese da altri dell'Unione europea o da paesi extra Unione europea, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli stessi dovuta, sono comunque sanzionate ricorrendo alle norme, contenute nel testo unico delle leggi doganali (TULD), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, che puniscono il reato di contrabbando di tabacchi lavorati, o nella legge 17 luglio 1942, n. 907, recante "Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi".

Attraverso l'introduzione del suddetto illecito viene inserita, nel testo unico delle accise, una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarda espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa al verificarsi del fatto generatore e dell'esigibilità del tributo.

Ciò in analogia a quanto risulta già previsto, dall'articolo 40 del medesimo TUA, per i prodotti energetici che, come i tabacchi lavorati in questione, sono egualmente sottoposti al regime armonizzato dell'accisa.

In particolare, con l'art. 40-bis del testo unico delle accise viene introdotto il nuovo illecito, penale e amministrativo, concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui "tabacchi lavorati" il quale non si sovrappone ai casi disciplinati dall'allegato 1 del presente provvedimento (il quale, come detto, sostituisce le norme contenute nel vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) che riguardano il contrabbando di tabacchi lavorati non unionali.

Tale illecito, a forma libera, ha valore di "chiusura" delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, rivestendo pertanto carattere generale e al contempo sussidiario e residuale poiché nelle condotte sanzionatorie sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere posta in essere la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

Di conseguenza, il nuovo illecito sostituisce le ulteriori violazioni in materia di tabacchi lavorati attualmente disciplinate dalla richiamata legge 17 luglio 1942, n. 907 e dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27.

Tenuto conto della formulazione onnicomprensiva della richiamata fattispecie sanzionatoria, sono conseguentemente abrogati gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della menzionata legge n. 907/1942 la cui disciplina rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

È stata prevista, al comma 2, la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato tenuto conto che anche l'allegato 1 del presente provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal vigente testo unico delle leggi doganali) prevede, in linea generale nel caso di contrabbando, l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato.



A tal proposito, occorre rilevare che anche il quadro sanzionatorio contenuto nel testo unico delle accise, per prodotti sottoposti al regime dell'accisa diversi dai tabacchi (ad esempio per i prodotti energetici) parimenti prevede (articolo 40, comma 3) la medesima pena sia per il solo tentativo di sottrarre i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa che per il reato consumato, a causa dell'elevatissima tassazione applicata ai prodotti menzionati.

L'equiparazione del delitto tentato a quello consumato è prevista, altresì, dall'articolo 74 della richiamata legge 17 luglio 1942, n. 907.

Sempre in linea con il criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), punto 1), viene introdotto un adeguato ventaglio di illeciti amministrativi le cui sanzioni sono graduate, in diminuzione, in ragione dell'entità della violazione. In particolare:

- al comma 3, sono contemplati i casi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali, ovvero la medesima soglia di rilevanza penale della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata dalla legge n. 3 gennaio 1951, n. 27 ("15 chilogrammi di tabacco"), sempreché non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 40-ter;
- al comma 4, per i quantitativi di tabacco lavorato inferiori o uguali a 200 grammi convenzionali e per i quantitativi di tabacco lavorato maggiori di 200 grammi e fino a 400 grammi convenzionali sono state previste ulteriori riduzioni rispetto alla sanzione amministrativa minima di 5.000 euro di cui al comma 3 (riguardante quantitativi di tabacchi lavorati fino a quindici chilogrammi).

La previsione inserita nel comma 5 - contenente una specifica sanzione in misura fissa, con un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro per il caso di quantitativi non determinati di tabacchi lavorati sottratti all'accertamento e all'imposizione - è finalizzata altresì a sanzionare anche le fattispecie delle vendite a distanza di tabacchi lavorati, in qualsiasi forma e modo effettuate, non potendo altrimenti, nei suddetti casi, essere irrogata una sanzione in misura proporzionale in mancanza di un quantitativo di tabacchi determinato.

Si evidenzia che le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione contengono, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria relativa alle fattispecie di associazione per delinquere inerenti al contrabbando; per effetto dell'integrazione dei riferimenti normativi, contenuti nel nuovo articolo 86 delle predette disposizioni nazionali, con il richiamo dell'articolo 40-bis (che trova applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA), la suddetta disciplina sanzionatoria inerente alla fattispecie associativa si applica anche con riguardo ai tabacchi lavorati unionali e ai prodotti unionali, sottoposti ad imposta di consumo, contemplati dagli articoli 62-quater, 62 quater.1 e 62-quinquies del testo unico delle accise.

Articolo 40-ter

L'art. 40-ter del TUA prevede circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 40-bis del TUA, garantendo sistematicità con le omologhe circostanze aggravanti disposte dall'art. 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Ciò in attuazione dei criteri di delega che prevedono l'introduzione di circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati [art. 20 comma 2, lett. b), punto 2)] e un coordinamento tra la disciplina sanzionatoria tributaria e quella doganale concernente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in coerenza anche con il regime delle



altre fattispecie di contrabbando già previste dal TULD [art. 20, comma 3, lett. a)] e ora riprodotte nell'allegato 1 del presente provvedimento.

Articolo 40-quater

Il comma 1 dell'art. 40-quater prevede specifici casi di diminuzione di pena per l'autore che collabora attivamente con l'autorità giudiziaria o la polizia coerentemente a quanto previsto dall'art. 86 comma 5 delle richiamate disposizioni nazionali in materia doganale.

Articoli 40-quinquies e 40-sexies

Gli articoli 40-quinquies e 40-sexies del TUA, in materia di vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, riproducono, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 8 del 2016, le fattispecie contenute negli articoli 96 della legge 907/1942, 8 della legge n. 27/1951 e 5 della legge n. 50/1994, di cui si dispone contestualmente l'abrogazione.

Conseguentemente, vengono, per ragioni di coordinamento normativo, adeguati anche i richiami normativi contenuti negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA.

Con riguardo all'articolo 40-sexies, viene aggiornata e consolidata l'attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni previste in materia di chiusura degli esercizi commerciali abilitati alla vendita di tabacchi lavorati o sospensione della licenza/autorizzazione incardinandola in capo ad organi dell'Amministrazione finanziaria, in aderenza al principio generale di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e sfera gestoria.

Si evidenzia, inoltre, che con il d.lgs. n. 8/2016 sono state depenalizzate le fattispecie di:

- vendita di tabacchi lavorati in mancanza dell'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per quantitativi fino a 5 chilogrammi, sanzionata dall'art. 96, comma 1, della legge n. 907/1942, come modificato dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 27/1951, con l'ammenda da 25 a 64 euro;
- acquisto di tabacchi lavorati da soggetto non autorizzato alla vendita da ADM per quantitativi fino a 10 chilogrammi, punito dall'art. 96, comma 2, della legge n. 907/1942, come modificato dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 27/1951, con l'ammenda da 25 a 64 euro.

Articolo 43

L'intervento relativo all'art. 43 del TUA, analogamente a quanto previsto dalle modifiche all'articolo 40 del TUA, ha l'obiettivo di:

- armonizzare la disciplina delle condotte prodromiche espungendo il riferimento, contrastante con i principi costituzionali in materia punitiva, alla responsabilità "salva prova contraria";
- aggiornare la disposizione del comma 4, riformulata, quanto alla misura della sanzione, per tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. Viene inserita, al contempo, una clausola di riserva per meglio precisare la sfera di applicazione della fattispecie penale di cui al comma 1, lett. b), contemplante condotte illecite in materia di detenzione di alcole (in specie, denaturato).



Articolo 44

Con riferimento all'articolo 44 TUA, si intende aggiornare le disposizioni vigenti in materia di confisca attraverso il richiamo alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis; anche per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni.

Come già prevede il vigente articolo 40 per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, anche per il nuovo reato di cui all'art. 40-bis, per l'applicabilità della confisca, si opera un generale rinvio alle disposizioni contenute nelle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Inoltre, nel comma 1-bis, si prevede la possibilità di procedere alla confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il soggetto condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, (c.d. "confisca per equivalente").

Quanto sopra è in linea con le analoghe previsioni che già estendono l'applicabilità di tali misure alle ipotesi di contrabbando previste dall'allegato 1 del presente provvedimento (coerentemente con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali) doganali nonché con le disposizioni di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente i reati in materia di imposte sui redditi e IVA.

Con l'introduzione del comma 1-quater è stata, altresì, prevista l'applicazione della confisca c.d. "per sproporzione" di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati più gravi previsti dal testo unico delle accise, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale.

Articoli 44-bis e 44-ter

Mutuando la disciplina contenuta nell'allegato 1 del presente provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali), con l'art. 44-bis del TUA vengono previsti, anche per le nuove violazioni in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidare gli stessi beni ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e che ne facciano richiesta.

Con l'art. 44-ter sono state, altresì, previste, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, disposizioni in tema di custodia delle cose sequestrate, di distruzione delle cose sequestrate o confiscate e di vendita delle cose confiscate, facendo rinvio a quanto stabilito dal nuovo articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Articolo 45 e 47 TUA

All'articolo 45 è abrogato il comma 3, in stretta correlazione con le modifiche apportate, a seguito della depenalizzazione derivante dal decreto legislativo n. 8 del 2016, ai commi 5 dell'art. 40 e 4 dell'art. 43 del TUA.

Anche la modifica apportata all'articolo 47 del TUA (comma 1, secondo periodo) risponde all'esigenza di aggiornamento della disposizione per effetto della più volte citata "depenalizzazione". La sanzione amministrativa pecuniaria è commisurata al parametro fissato dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.



Articolo 61 TUA

Relativamente all'articolo 61 del TUA, si interviene al comma 4 con una modifica, sotto il profilo formale, volta ad una migliore predeterminazione del precetto sanzionatorio nonché a rendere maggiormente coerente il testo con il richiamo operato a specifici commi dell'art. 40 ed all'art. 44 (primo periodo); inoltre, viene effettuato un adeguamento dell'attuale soglia di non punibilità (secondo periodo), al fine di estendere l'ambito applicativo della vigente sanzione amministrativa pecuniaria, incrementando da 100 a 200 chilogrammi di oli lubrificanti (prodotti ai quali si applicherebbe il disposto dell'articolo in commento) il limite quantitativo di prodotto sottratto, a partire dal quale è prevista l'applicazione della sanzione penale. Ciò in analogia con il parametro di valutazione della gravità della condotta di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2020 (G.U. n. 118 del 9 maggio 2020), come modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 2021 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021), che, in materia di contrasto all'impiego fraudolento dei prodotti, esclude i prodotti lubrificanti di provenienza unionale dal sistema informatizzato di tracciabilità della circolazione nel territorio nazionale qualora confezionati in contenitori aventi capacità inferiore o pari a 220 litri (art. 9, comma 1, lett. b).

Viene infine inserito il comma 4-bis che prevede l'espressa esclusione delle violazioni inerenti le imposte di consumo di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies dall'ambito di applicazione del predetto comma 4. Si rinvia in proposito a quanto illustrato riguardo alle modifiche apportate ai menzionati articoli.

Articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies

Con riferimento agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies, sono state introdotte, in particolare, disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal testo unico delle accise. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del suddetto testo unico che già contiene la disciplina sostanziale.

Ciò in relazione all'abrogazione dell'articolo 96 della legge n. 907/1942, dell'articolo 8 della legge n. 27/1951 e dell'articolo 5 della legge n. 50/1994, il cui contenuto viene riproposto all'interno del TUA con l'introduzione degli articoli 40-quinquies e 40-sexies.

In virtù delle suddette modifiche si è provveduto, conseguentemente, alla modifica degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate.

Inoltre, la legge delega ha stabilito, al punto 10), lett. b), comma 2, dell'articolo 20, che i principi e criteri direttivi riguardanti i nuovi illeciti in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati sopra descritti debbano trovare applicazione anche con riferimento alla sottrazione all'accertamento o al pagamento delle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 62-quater del TUA), sui prodotti che contengono nicotina - senza combustione e senza inalazione (art. 62 quater.1 del TUA) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies del TUA).

Per dare attuazione al suddetto punto 10), si è proceduto quindi ad allineare il vigente trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie contemplate dagli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA a quello degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e ss., a loro volta coordinati con la disciplina sanzionatoria in materia doganale, mediante le seguenti iniziative:



- inserimento rispettivamente negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA di specifici commi che, prevedendo una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili a fenomeni di contrabbando, estende alle violazioni relative ai prodotti di cui si tratta il trattamento sanzionatorio disposto per i tabacchi lavorati ai sensi degli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, così garantendo una piena omogeneizzazione tra i due settori;

- inserimento nell'art. 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, tra i reati fine dell'associazione, anche della condotta di cui all'art. 40-bis in relazione ai prodotti di cui agli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA;

- estensione anche a tali prodotti delle previsioni in tema di destinazione di beni sequestrati o confiscati e di custodia, distruzione e campionamento di cui ai richiamati articoli 44-bis e 44-ter del testo unico delle accise, compendiate nei commi 7-bis.3 dell'articolo 62-quater, 15-quater dell'articolo 62-quater.1 e 7-quater dell'articolo 62-quinquies, unitamente ad altre disposizioni. Tra di esse, in particolare, anche l'articolo 44 del TUA (confisca) richiamato al fine di garantirne il mantenimento nel nuovo quadro sanzionatorio che ha determinato la disapplicazione, per tali imposte, del trattamento di cui all'articolo 61, comma 4, del TUA. Relativamente all'articolo 62-quater.1, il richiamo dell'articolo 50 del TUA contenuto nel comma 15-quater è dovuto ad una sua mera ricollocazione testuale.

Con riferimento all'articolo 62-quater, si rappresenta inoltre che, nell'ambito del comma 7-bis.1, è stata inserita la distinzione tra violazioni che riguardano i prodotti contenenti nicotina e quelle relative ai prodotti che non la contengono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. b), punto 10), della legge delega n. 111 del 2023, che prevede la possibilità per il legislatore delegato di stabilire adeguate soglie di punibilità “anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali”.

Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal predetto numero 10 si è proceduto conseguentemente a riformulare il comma 7 dell'articolo 62-quinquies in modo da consentire, in particolare, l'applicazione dei nuovi articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione ai prodotti accessori in questione secondo uno specifico criterio di equivalenza; ciò anche al fine di introdurre una riduzione dell'entità delle sanzioni contemplate nel predetto articolo 84 in relazione alla circostanza che i medesimi prodotti accessori non contengono nicotina. Coerentemente, con l'introduzione del comma 7-bis è stata richiamata l'applicazione dei nuovi articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater per la punibilità delle fattispecie costituenti sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori in parola nel caso in cui oggetto della violazione non sia un prodotto proveniente da Paesi terzi. In particolare, simmetricamente a quanto sopra indicato per i citati articoli 84 e 85, gli articoli 40-bis e 40-ter del TUA troveranno applicazione attraverso il criterio di equivalenza sopra menzionato.

Per quanto attiene specificamente alla determinazione delle equivalenze tra il quantitativo di tabacchi lavorati ed i rispettivi quantitativi dei prodotti in questione, necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies in illustrazione, si osserva quanto segue.

Articolo 62-quater

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o non contenenti nicotina, per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1 e 7-bis.2 occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente



differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre occorre rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola (con esclusione dei liquidi da inalazione che non contenessero nicotina) sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente nei diversi prodotti del tabacco nonché nei singoli prodotti liquidi da inalazione.

In tale contesto appare utile prendere in considerazione quanto stabilito nell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico delle accise che indica le modalità da utilizzare per determinare l'equivalenza di consumo convenzionale tra i prodotti liquidi in questione e le sigarette, attribuendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la statuizione dell'equivalenza stessa. Utilizzando tali modalità tecniche la medesima Agenzia ha stabilito che un millilitro di prodotto liquido deve considerarsi convenzionalmente equivalente 5,63 sigarette. Da tale equivalenza, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico delle accise, una sigaretta pesa convenzionalmente un grammo, deriva che un grammo di tabacco per sigarette corrisponde a 0,18 millilitri di prodotto liquido.

Sulla base di quanto sopra, l'articolo 62-quater, comma 7-bis, fissa l'equivalenza convenzionale tra un grammo di tabacco lavorato e 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina, arrotondando la predetta misura di 0,18 millilitri in favore del trasgressore. Per fornire pertanto appositi elementi informativi utili per comprendere le concrete ricadute sul piano sanzionatorio di tale criterio di equivalenza, si pensi che, con riferimento a titolo esemplificativo alle violazioni amministrative, sarà quindi applicata - in linea generale e ferme restando le altre disposizioni di dettaglio recate dall'art. 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, cui la previsione in parola, come detto, fa rimando - una sanzione amministrativa di 25 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina.

Per quanto attiene ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, tenuto conto che essi appaiono totalmente diversi dalle predette sigarette e anche che la loro tassazione risulta particolarmente modesta si è convenzionalmente aumentato il quantitativo di prodotto liquido corrispondente a un grammo convenzionale di tabacco lavorato. Nel predetto articolo 62-quater, comma 7-bis tale rapporto è fissato quindi nella misura di un millilitro di prodotto liquido per ogni grammo di tabacco. Sarà quindi applicata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 5 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione non contenente nicotina.

Nel caso in cui trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 dell'allegato 1 del presente provvedimento che prevede sanzioni più severe qualora si verificano le circostanze aggravanti ivi descritte (esempio uso delle armi per commettere il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati) è stato previsto un criterio di equivalenza uniforme per i prodotti contenenti nicotina e per quelli non contenenti nicotina, tenuto conto della gravità delle condotte indicate nel menzionato art. 85, che suggeriscono di non accordare trattamenti sanzionatori più favorevoli ai prodotti non contenenti nicotina. In particolare, in tale fattispecie, è stato stabilito che un grammo di tabacco lavorato corrisponda a 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione, vale a dire lo stesso criterio di equivalenza fissato - per i casi di minore gravità - con riferimento ai prodotti contenenti nicotina.

I valori di equivalenza stabiliti nei commi 7-bis.1 e 7-bis.2 sono determinati coerentemente a quanto sopra descritto per il comma 7-bis.



Articolo 62-quater.1

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo dei prodotti indicati all'articolo 62-quater.1 ("sacchetti contenenti nicotina") per l'applicazione delle sanzioni ivi previste, occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre occorre rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente nei diversi prodotti del tabacco nonché nelle diverse tipologie dei predetti "sacchetti".

In tale contesto, al fine di fissare la predetta equivalenza l'unico elemento che può essere preso in considerazione attiene al confronto tra l'entità dell'accisa gravante sulle sigarette e quella dell'imposta di consumo applicata ai predetti "sacchetti contenenti nicotina". Dall'esame dell'entità dell'accisa applicata ad un chilogrammo di sigarette della classe più venduta corrispondente al prezzo medio ponderato riferito a un chilogrammo convenzionale di sigarette, si può facilmente osservare che il relativo importo è attualmente circa 7,5 volte maggiore del valore dell'imposta di consumo applicata al medesimo quantitativo di "sacchetti". Conseguentemente l'articolo 62-quater.1, comma 15, stabilisce l'equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e "sacchetti contenenti nicotina" fissandolo nella misura di 10 grammi di "sacchetti" per ogni grammo di tabacco lavorato. Ciò approssimando il predetto valore che proviene dal raffronto della tassazione sui due gruppi di prodotti in questione (7) al valore 10, seguendo il criterio del favor rei. In relazione alle violazioni concernenti i predetti "sacchetti" sarà quindi comminata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 0,5 euro per ogni grammo di prodotto di cui all'articolo 62-quater.1

Il valore di equivalenza stabilito nel comma 15-bis è fissato coerentemente a quanto sopra descritto per il comma 15.

Articolo 62-quinquies

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette) per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 62-quinquies, comma 7, occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo: i prodotti accessori ai tabacchi di cui sopra (PAT) sono infatti funzionali al consumo dei tabacchi lavorati ma ovviamente è escluso il loro utilizzo autonomo (senza tabacco).

In tale contesto l'individuazione dell'equivalenza in parola non potrebbe essere riferita al mero raffronto, in peso, tra i PAT e i predetti tabacchi lavorati necessitando dell'esame di altri parametri di comparazione quale il raffronto tra l'entità della tassazione (accisa) gravante sulle sigarette e quella applicata ai predetti PAT (imposta di consumo).

In tal senso occorre rilevare preliminarmente che l'imposta gravante sui PAT è fissata, ai sensi dell'articolo 62-quinquies del testo unico delle accise, in 0,0036 euro per ogni singolo pezzo (indifferentemente per cartine, cartine arrotolate senza tabacco o filtri funzionali ad arrotolare le sigarette). Per tre tipologie di PAT sopra elencate la prassi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fissato altrettanti pesi convenzionali, diversi tra loro per tipologia di prodotto (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette): è necessario quindi, al fine della determinazione dell'equivalenza considerare il peso medio dei tre pesi convenzionali riferiti alle 3



citare tipologie di PAT. Effettuato il calcolo è facile verificare che su un grammo di PAT sarebbe applicata un'imposta di circa 0,03 euro. Viceversa, considerando l'accisa che grava su di un grammo di sigarette della classe più venduta corrispondente al prezzo medio ponderato riferito a un chilogrammo convenzionale di sigarette si può facilmente osservare che il relativo importo è circa 5 volte maggiore. Sulla base di quanto sopra, nell'articolo 62-quinquies, ai commi 7, 7-bis e 7-ter è stabilita conseguentemente l'equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e PAT fissandola in 5 grammi di PAT per ogni grammo di tabacco. In relazione alle violazioni concernenti i predetti PAT sarà quindi comminata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 1 euro per ogni grammo di PAT.



ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

In linea di continuità con quanto già stabilito per altri comparti tributari (delitti in materia di imposte sui redditi e IVA previsti dall'allegato 1 del presente provvedimento (e già contemplati dal testo unico delle leggi doganali) è stato integrato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal testo unico delle accise.

Sono state quindi introdotte sanzioni pecuniarie e interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

ART. 5

(Modifiche al codice di procedura penale)

La modifica all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è volta ad aggiornare il richiamo al nuovo articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione («*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*») - in luogo del riferimento al vigente articolo 291-*quater* del TULD - in ordine alle competenze del Procuratore della Repubblica distrettuale.

ART. 6

(Modifiche in materia di Iva all'importazione)

L'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede per le importazioni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio dell'Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro dell'Unione che il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro. Questa norma stabilisce un'eccezione al principio secondo il quale all'atto dell'importazione di merci l'importatore è tenuto a corrispondere i tributi unionali (dazio) e quelli nazionali (principalmente l'IVA).

Lo stesso codice doganale unionale (regolamento UE 952/2013) prevede la possibilità di importare merci in uno Stato membro, ma destinate ad un soggetto residente in un altro Stato membro.

In tali casi, viene utilizzato il cosiddetto regime 42.

Il regime doganale 42 è utilizzato dagli importatori per ottenere l'esenzione IVA quando i beni importati sono destinati a essere trasportati in un altro Stato membro per essere ivi immessi in consumo. L'IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione.

Con l'articolo 8, comma 2, lettera i) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è stato modificato l'articolo 67 del D.P.R. 633/1972, con l'introduzione dei commi 2 bis e 2 ter, volti a disciplinare le operazioni di importazione in regime 42 per ciò che concerne gli obblighi informativi dell'importatore e, in particolare:

- il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro (informazione obbligatoria per ogni operazione);



- idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione (a richiesta dell'amministrazione doganale)

Il primo obbligo informativo permette alle autorità competenti di poter verificare l'assolvimento successivo da parte dell'importatore dell'inserimento dell'operazione sugli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni intra-unionale.

Il secondo consiste in un controllo più stringente dell'amministrazione doganale sulla realtà dell'operazione di immissione in libera pratica e cioè se la merce importata sia giunta effettivamente al soggetto (cessionario) dell'altro Stato membro.

L'inserimento del comma 2-quater ha, quindi, l'obiettivo di rendere maggiormente effettivi e, contemporaneamente dissuasivi i controlli della documentazione sull'effettiva consegna delle merci nell'altro Stato membro.

In primo luogo, si precisa che qualora il controllo sia disposto nell'ambito dell'analisi dei rischi e quindi vi siano elementi di rischio connessi anche all'operatore, l'amministrazione doganale può richiedere una cauzione pari all'importo dell'imposta il cui pagamento è sospeso, in attesa di ricevere e verificare la documentazione.

L'incameramento della cauzione avviene al verificarsi di una tra due condizioni specifiche:

- o non perviene, in un termine ragionevole, la documentazione richiesta. Si ritiene, al riguardo, ragionevole fissare un termine di 45 giorni (tempi di consegna delle merci, reperimento della documentazione e consegna dei documenti alla dogana);

- oppure la documentazione, pervenuta entro i termini previsti, non è ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento delle merci oggetto dell'importazione nell'altro Stato membro dell'Unione.

Sul punto, la Commissione Europea, nel documento 12.2.2014 COM (2014) 69, ha evidenziato che l'obbligo generale di garanzia per tutti gli operatori o rappresentanti fiscali che vogliono avvalersi del regime doganale 42 costituisce un onere sproporzionato per le imprese oneste, oltre a mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno, perché annulla la flessibilità e l'attrattiva della semplificazione offerta da questo regime. A tal fine, la Commissione ha, pertanto, precisato che un siffatto sistema dovrebbe essere applicato unicamente agli operatori a rischio.

Infine, analogamente a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui depositi IVA (art.50-bis, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 331 del 93), la cauzione è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Regolamento UE n. 952/2013 (soggetti certificati AEO) e a quelli esonerati, ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.



ART. 7

(Disposizioni finali e di coordinamento)

L'articolo in esame contiene le necessarie disposizioni di coordinamento, ed in particolare:

- il **comma 1** stabilisce che i richiami a norme del dPR n. 43/1973 contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui all'allegato 1 al provvedimento in rassegna;
- il **comma 2** fa salve le procedure di revisione delle dichiarazioni doganali di cui al predetto dPR, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata;
- il **comma 3**, dispone che le sanzioni amministrative previste nel provvedimento si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 8

(Abrogazioni)

Individua le disposizioni oggetto di abrogazione a seguito dell'introduzione delle norme di cui al provvedimento in esame.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame reca le disposizioni finanziarie prevedendo che alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.



RELAZIONE TECNICA

ART. 1

(Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione)

Le disposizioni in esame intervengono sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*di seguito: TULD*), al fine di dare attuazione alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*» che, tra i principi e criteri direttivi specifici, indica - in particolare - la necessità di procedere al riassetto del quadro normativo, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale, all'accrescimento della qualità dei controlli doganali, alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure, al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione.

In tema di sanzioni, poi, oltre ai criteri generali della delega, applicabili anche alle violazioni della normativa doganale, tra cui il rispetto dei principi di progressività ed equità del sistema tributario, soprattutto al fine di sostenere i lavoratori e le imprese, e l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario nazionale e al livello di protezione dei diritti stabiliti, in materia tributaria, dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono stati seguiti i criteri specifici indicati dall'articolo 20 della citata legge delega che, con riguardo alle fattispecie penali, ne dispone la razionalizzazione e, rispetto alle sanzioni amministrative, richiede la loro revisione per adeguarle ai principi stabiliti dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, nonché l'introduzione di soglie di punibilità e la definizione di sanzioni minime e/o proporzionali all'ammontare dei diritti evasi e alla gravità della condotta.

Nel corso dei circa 50 anni di vigenza del TULD, sono entrati in vigore, a partire dal 1° gennaio 1993, i codici doganali dell'Unione Europea di cui l'ultimo, in ordine di tempo, nel 2016.

Ciononostante, il testo del TULD ha subito poche modifiche sostanziali. Le più significative sono:

- la legge del 19 marzo 2001, n. 92 recante «*Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati*», in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante «*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981 in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie*», in materia di accertamento e controllo, immissione in libera pratica delle merci ed esportazione.

Al di là di questi più incisivi interventi normativi, altre norme integrative sono state emanate in maniera sporadica e senza sistematicità.

Conseguentemente, il TULD, per lo più disapplicato perché in contrasto con la normativa doganale unionale, che ha disciplinato in dettaglio tutti gli istituti doganali, ha continuato a svolgere un ruolo limitato, costringendo spesso l'amministrazione doganale e gli operatori a ricorrere a interpretazioni adeguatrici ed evolutive.

Invero, il testo dell'attuale TULD fa spesso riferimento a istituti doganali completamente innovati dalla normativa doganale unionale e a procedure cartacee su documenti doganali oramai completamente digitali.

Anche il rapporto tra amministrazione doganale e operatori è stato ridisegnato dal codice doganale unionale (reg. UE n. 952/2013), che ha introdotto e generalizzato dal 2016 il diritto al contraddittorio, l'obbligo di motivare le decisioni sfavorevoli e di preavvisare il destinatario, riconoscendogli, in tal modo, il tempo per rappresentare le proprie osservazioni.

Peraltro, dal punto organizzativo, l'amministrazione doganale ha subito diverse riforme alle quali, tuttavia, non ha fatto seguito un aggiornamento del TULD, il cui articolato continua a fare riferimento



a strutture non più esistenti e a un assetto amministrativo oramai superato in quanto non tiene conto dell'autonomia organizzativa dell'Agenzia.

Per quanto sopra si è proceduto all'abrogazione del Testo Unico vigente, sostituendolo con le norme contenute nell'Allegato 1 al presente decreto legislativo, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione.

Le modifiche normative contenute nell'Allegato al provvedimento in esame hanno interessato principalmente:

- l'organizzazione dei servizi e delle attività dell'Agenzia e della Guardia di finanza (**Titolo I**), che sono stati riscritti tenendo conto del criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 111/2023, che ha indicato la necessità di un maggior coordinamento tra i due enti per accrescere la qualità dei controlli;
- il rapporto doganale (**Titolo II**), in cui è stata chiarita l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine e la relativa applicazione della normativa doganale unionale, salvi i casi in cui non si verifichi il presupposto d'imposta (trasferimento in altro Stato membro o introduzione in deposito fiscale);
- la rappresentanza doganale, per la quale è stato preso atto del venir meno, con il codice doganale unionale entrato in vigore nel 2016, della riserva della rappresentanza diretta ai soli spedizionieri doganali iscritti nel relativo Ordine, pur riconoscendo a questi ultimi il possesso dei requisiti per poterla esercitare;
- il riallineamento delle disposizioni nazionali a quelle unionali in tema di accertamento, inserendo anche un articolo - il 39 - dedicato al potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di aumentare e accrescere l'efficienza dei controlli;
- l'attività di revisione dell'accertamento per la quale, rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 11 del d.lgs. n. 374/1990, sono state distinte le attività di controllo dalle attività di revisione della dichiarazione doganale, queste ultime sono riservate all'Agenzia e necessitano di una particolare attenzione con riferimento al diritto al contraddittorio;
- il riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio in coerenza con il diritto dell'Unione europea in materia doganale, nonché la razionalizzazione delle sanzioni penali – contrabbando – e amministrative, superando le criticità emerse, nel corso del tempo, sia intorno al rapporto tra il c.d. contrabbando “intraispettivo”, le sanzioni e gli illeciti amministrativi, che con riguardo alla non conformità delle sanzioni previste dall'ordinamento vigente nel settore doganale al principio di proporzionalità. Su tale ultimo punto, oltre alla giurisprudenza nazionale e europea di settore - che ha più volte ribadito che le sanzioni irrogate devono essere proporzionate alla violazione commessa in ragione del principio di proporzionalità, quale criterio di portata generale atto a bilanciare interessi contrapposti e a contenere la discrezionalità del potere esercitato da parte dell'Amministrazione finanziaria - rilevano anche l'articolo 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» laddove, al comma 4, dispone che in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo e la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023 della Corte costituzionale che, in tema di sanzioni amministrative tributarie non proporzionali, ha chiaramente richiamato la necessità di applicare il principio volto a dimezzare le sanzioni sproporzionate.

Nel definire l'impianto sanzionatorio si è anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 14 luglio 2020 n.75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF»).

Con il citato d.lgs. n. 75/2020 il legislatore nazionale è infatti intervenuto sui delitti doganali considerandoli violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea e attribuendo rilevanza penale agli illeciti doganali puniti con la sola sanzione della multa o



dell'ammenda, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a 10.000 euro.

Nel rispetto del principio di razionalizzazione contenuto nella legge delega, al fine di uniformare il sistema sanzionatorio doganale al sistema sanzionatorio tributario nazionale, sono state previste due fattispecie distinte di contrabbando, una per omessa e l'altra per infedele dichiarazione, e due macroviolazioni distinte in base all'importo dei diritti di confine dovuti, in linea con le vigenti disposizioni di cui alla citata direttiva PIF.

In particolare, si è previsto che laddove l'importo dei diritti di confine dovuti è superiore a euro 10.000, ovvero ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), all'illecito doganale è attribuita rilevanza penale; in tutti gli altri casi, la violazione della normativa doganale è punita con la sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 96, comma 1 dell'allegato 1 del presente schema normativo.

Inoltre, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è stata prevista l'applicazione, a titolo di colpa, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, comma 14.

Sono, infine, state previste, in ragione del principio di dissuasività, soglie sanzionatorie minime volte ad assicurare l'effetto deterrente, a fronte di importi irrogati minimi che possono essere ulteriormente ridotti con il ricorso al ravvedimento operoso.

Al fine di valutare l'impatto finanziario complessivo della riforma sanzionatoria in parola, si è proceduto ad analizzare, attraverso l'utilizzo delle banche dati e dei sistemi informativi in uso all'Agenzia, i dati relativi alle sanzioni irrogate/riscosse, nel corso del 2023, per le fattispecie di contrabbando depenalizzato e di illecito amministrativo di cui all'articolo 303 del TULD nell'ottica di effettuare una comparazione, sulla base di parametri oggettivi, di tali dati con quelli che risulterebbero dall'entrata in vigore del nuovo testo.

Da tale raffronto emerge che, sia con riferimento alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità, che con riguardo alle altre violazioni amministrative, l'attuazione del regime sanzionatorio recato dalla riforma, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Invero, da un'analisi più approfondita, si evince che, pur nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, efficacia e dissuasività, gli effetti finanziari prodotti dalle nuove disposizioni sono positivi, seppur con valori minimi. Tali effetti positivi prudenzialmente non sono quantificati.

Si ritiene, inoltre, che l'implementazione del principio di proporzionalità possa avere ulteriori ricadute positive sul gettito, in termini di adempimento spontaneo del trasgressore.

ARTICOLATO

ART. 1 Fonti della disciplina doganale e definizioni

L'articolo indica le fonti della disciplina doganale di origine europea, nonché le definizioni delle locuzioni utilizzate nell'allegato 1 del presente schema normativo.

La disposizione ha natura ordinamentale poiché si limita ad adeguare la normativa nazionale a quella unionale, non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 Linea di vigilanza doganale

L'articolo definisce il concetto di linea di vigilanza doganale, la quale è costituita dal lido del mare e dai confini con gli Stati non unionali.

La disposizione ha natura ordinamentale, poiché si limita ad adeguare la normativa nazionale a quella unionale superando l'obsoleto concetto di linea doganale per ricondurlo a quello, più attuale, di linea di vigilanza doganale.



Trattandosi di modifica di natura meramente formale, essa non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 Territori extra-doganali e punti franchi

La norma precisa che il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle pertinenti speciali disposizioni di legge nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale e dagli obblighi internazionali.

La disposizione ha natura ordinamentale, poiché si limita ad adeguare la normativa nazionale a quella unionale, superando l'obsoleto concetto di territorio doganale per ricondurlo al disposto dell'art. 4 del CDU che elenca espressamente i territori degli Stati membri che fanno parte del territorio doganale dell'UE e quelli che ne sono esclusi.

Trattandosi di disposizione che si limita ad operare un rinvio sistematico ai vincoli, già operanti, derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, essa non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 Coordinamento delle attività

L'articolo stabilisce che, al fine di evitare la reiterazione dei controlli, l'Agenzia e la Guardia di finanza devono coordinarsi, sulla base delle rispettive competenze, al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

La disposizione ha natura ordinamentale non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Invero, l'attuazione della disposizione, coerente con le modalità organizzative già in essere, è, anzi, in grado di assicurare un risparmio di risorse umane e finanziarie, che prudenzialmente non si quantifica, in virtù del maggior coordinamento delle attività istituzionali dei due enti, permettendo di evitare eventuali sovrapposizioni.

ART. 5 Orario degli uffici dell'Agenzia

L'articolo dispone i criteri per la fissazione da parte dell'Agenzia dell'orario di apertura dei propri uffici nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni unionali in materia doganale, specificando, altresì, che l'Agenzia, *in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione*, ha la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali, oltre gli orari ordinari o fuori circuito, previo pagamento del costo del servizio, il cui ammontare è definito con provvedimento della medesima Agenzia.

La disposizione si limita, quindi, a positivizzare disposizioni in materia di orario di lavoro già operanti per l'Agenzia in virtù del disposto della normativa doganale unionale. In aggiunta, viene altresì stabilito, coerentemente con la legislazione vigente, il pagamento dei servizi richiesti al di fuori dell'ordinario orario di apertura degli uffici, assicurando in tal modo la copertura finanziaria dei costi connessi. ***Le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

ART. 6 Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

L'articolo stabilisce che, in caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla stessa Guardia di finanza.



La disposizione non innova rispetto all'art. 14, comma 4, del TULD vigente, limitandosi a eliminare il provvedimento del Ministro delle finanze di affidamento della conduzione della struttura, perché non più coerente con le previsioni del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300. **Le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 7 Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

L'articolo stabilisce il divieto di eseguire costruzioni e opere di ogni specie, manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché di spostare o modificare opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.

La disposizione, non avendo carattere innovativo, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 8 Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

L'articolo attribuisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

L'articolo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere vietata, ovvero limitata, al bisogno degli abitanti la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 Spazi doganali

L'articolo rimette a un apposito provvedimento dell'Agenzia la determinazione della delimitazione degli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località; laddove si tratti di porti e aeroporti, ovvero qualora sia presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, detta delimitazione è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

La disposizione non innova rispetto all'art. 17 del TULD vigente, limitandosi a ridefinire la titolarità dell'adozione degli atti di delimitazione degli spazi doganali in ragione dei nuovi criteri di ripartizione delle competenze e in coerenza con le previsioni dell'art. 57 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. È stata, pertanto, eliminata l'approvazione del Ministero delle finanze della delimitazione degli spazi doganali effettuata dall'Agenzia. Nel caso di istituzione o soppressione di varchi è stata introdotto il coordinamento con la Guardia di Finanza competente per i relativi controlli.

Pertanto, la disposizione, coerente nel merito con le modalità organizzative già in essere, non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo. Inoltre, le attività stabilite dalla disposizione sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 Circuito doganale

L'articolo attribuisce all'Agenzia il compito di provvedere alla delimitazione del circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La disposizione non ha carattere innovativo limitandosi a recepire il disposto dell'art. 18, comma 2, del vigente TULD, attribuendo all'Agenzia, in luogo del Ministro delle finanze - perché non più



coerente con le previsioni dell'art. 57 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - la competenza alla delimitazione del circuito doganale.

Per tale ragione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12 Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

L'articolo attribuisce al personale dell'Agenzia la facoltà di procedere alla visita dei mezzi di trasporto che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano in tali spazi, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, ponendo in capo ai detentori dei veicoli l'obbligo di prestare la propria collaborazione ai fini dell'esecuzione delle verifiche.

L'articolo prevede la facoltà di visita anche per i bagagli e altri oggetti posseduti dalle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o ivi circolanti.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 13 Controllo doganale delle persone

L'articolo attribuisce al personale dell'Agenzia la facoltà di richiedere, a coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali, l'esibizione di oggetti e valori portati sulla persona, provvedendo, in caso di rifiuto e in presenza di fondati motivi di sospetto, a perquisizione personale con invio del conseguente processo verbale alla competente Procura della Repubblica.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

L'articolo prevede che le disposizioni ex articoli 12 e 13 siano applicabili anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che attraversano il confine terrestre statale, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri qualora vi sia il sospetto che gli stessi siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero; in tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15 Servizio di riscontro

L'articolo attribuisce ai militari della Guardia di finanza il compito di procedere - presso i valichi di confine con Paesi non unionali, i varchi dei territori extradoganali e degli spazi doganali - al riscontro sommario dei colli e delle merci alla rinfusa, per verificarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano; in caso di eventuali riscontrate/sospette irregolarità prevede che la merce sia sottoposta a visita di controllo anche da parte dell'Agenzia; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere stabilita, per i casi in cui non ricorra la necessità, la soppressione del servizio di riscontro.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16 Servizio visita approdi

L'articolo affida ai militari della Guardia di finanza il compito di ispezionare le imbarcazioni, al loro arrivo in porto, per verificare lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico; si prevede, in caso di riscontrate irregolarità, l'invio del relativo verbale all'Agenzia.



La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17 Servizio di vigilanza

L'articolo prevede che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza possa essere espletato con modalità che non richiedono la continua presenza dei militari nonché, previa intesa tra Agenzia e Guardia di finanza, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

La disposizione non ha carattere innovativo, limitandosi a recepire, con modifiche di natura solo lessicale, il disposto di cui all'art. 22 del vigente TULD.

Pertanto, le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18 Zona di vigilanza doganale terrestre

Si prevede l'istituzione di una zona di vigilanza doganale terrestre in cui il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19 Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

L'articolo disciplina le modalità di verifica e controllo delle merci estere soggette a diritti di confine, trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, disponendo che, in tali casi, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché a sequestro quando vi siano indizi in violazione delle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto nel territorio doganale.

Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso, non oltre le ventiquattro ore, al Procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20 Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

L'articolo prevede la possibilità di disporre, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21 Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

L'articolo prescrive in capo ai militari della Guardia di finanza, in presenza di indizi di violazioni previste dall'allegato 1 del presente decreto, l'obbligo di fermare e visitare le navi, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22 Zona di vigilanza doganale marittima

L'articolo prevede, al comma 1, l'assoggettamento a vigilanza doganale della zona costituita dalla fascia di mare estesa dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il



Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale vigente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 23 Esercizio della vigilanza nella zona marittima

L'articolo disciplina le modalità di esecuzione, da parte dei militari della Guardia di finanza, in collaborazione con gli uffici doganali, dei controlli inerenti al manifesto e agli altri documenti di carico a bordo delle navi presso la zona di vigilanza doganale marittima.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 24 Casi di naufragio

L'articolo prevede che, in caso di naufragio, l'Agenzia e la Guardia di finanza, provvedano, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, secondo le rispettive competenze, alla tutela degli interessi doganali, in coordinamento con la Capitaneria di Porto, assegnando alle merci recuperate una destinazione doganale secondo le ordinarie procedure doganali.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25 Vigilanza doganale negli aeroporti

Si prevede la possibilità per il personale dell'Agenzia e dei militari della Guardia di procedere agli accertamenti di competenza riguardanti gli aeromobili in arrivo e in partenza, i relativi equipaggi, le persone a bordo e le cose trasportate

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 Costruzione ed esercizio di aeroporti

Si prevede che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 27 Diritti doganali e diritti di confine

L'articolo ~~prima~~ definisce i "diritti doganali", includendovi tutti i diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge; definisce, altresì, tra i diritti doganali, i "diritti di confine", includendovi oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, tra cui i diritti di monopolio, le accise e – fatte salve alcune eccezioni che ricalcano la legislazione vigente – l'IVA e ogni altra imposta di consumo dovute all'atto dell'importazione.

La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a replicare la disciplina vigente. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non determina effetti finanziari sul piano delle entrate tributarie.

ART. 28 Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

La disposizione stabilisce la normativa applicabile in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti doganali e dei diritti di confine, dei relativi rimborsi e sgravi, prescrivendo, inoltre, l'obbligo di versamento di alcune specifiche tipologie di spese a carico dei dichiaranti (connesse all'applicazione di sigilli, contrassegni alle merci, ai mezzi di trasporto), nonché le spese



derivanti dalla richiesta da parte di enti o imprese avente ad oggetto l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia o la messa a disposizione gratuita di locali da adibire a sede della struttura.

In particolare, la disposizione riproduce, con modifiche di mero drafting normativo, il vigente art.3 del Dlgs 374/90, attualizzandolo in coerenza con la disciplina unionale e con le modalità applicative in essere. Pertanto, la procedura descritta dalla norma non differisce dalla procedura attualmente applicata. **Per l'effetto, dalla sua applicazione non possono determinarsi impatti negativi sulle entrate e sanzioni scontate a legislazione vigente, né ritardi rispetto agli attuali flussi di accertamento, liquidazione e riscossione.**

Non si ravvisano, infine, effetti negativi connessi all'abrogazione dell'articolo 39, in quanto i vincoli doganali e le misure cautelative a tutela degli interessi erariali rimangono invariati rispetto alla disciplina unionale che li prevede e che è già attuata.

La disposizione, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 29 Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

L'articolo demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei cali ammissibili ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 30 Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

La disposizione riprende il contenuto dell'art. 38 del vigente TULD, rendendolo conforme alla disciplina unionale, già ordinariamente applicata, recata dagli articoli 77, 78 e 79 del Codice doganale dell'Unione.

In particolare, l'articolo precisa che, in tema di soggetti obbligati, le disposizioni unionali si applicano non solo per il dazio ma per tutti i diritti di confine.

Trattandosi di disciplina già ordinariamente applicata, in quanto recata da norme unionali, l'applicazione della disposizione non determina la riduzione della platea dei soggetti obbligati, anche in solido, ed è coerente con gli andamenti finanziari scontati in materia.

Essa, inoltre, per le medesime ragioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31 Il rappresentante doganale

L'articolo reca disposizioni in tema di rappresentanza doganale, sia diretta che indiretta, ai fini dell'espletamento delle procedure e degli adempimenti doganali, in coerenza con quanto prescritto dalla pertinente normativa unionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 32 Sospensione della rappresentanza diretta

L'articolo specifica i casi in cui il Direttore territoriale dell'Agenzia può disporre, su proposta del direttore del locale ufficio, la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, definendone anche la relativa durata.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 33 Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta

L'articolo specifica i casi di revoca, facoltativa e obbligatoria, dell'abilitazione alla rappresentanza diretta da parte del Direttore territoriale dell'Agenzia.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.



ART. 34 Verifica della merce e definizione dell'accertamento

L'articolo reca disposizioni concernenti le analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione e i conseguenti adempimenti dell'Agenzia, prevedendo il diritto al contraddittorio della parte nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

La disposizione ha natura ordinamentale ed è conforme prassi attuale in uso agli uffici dell'Agenzia; **pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 35 Custodia e distruzione di campioni di merci

L'articolo disciplina l'attività di custodia e distruzione, a spese dell'operatore, di merci per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 36 Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

L'articolo prevede che l'Agenzia possa consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave prima dello sbarco o dopo l'imbarco.

La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a recepire il disposto di cui all'art. 62 del vigente TULD. Diversamente da quanto previsto da quest'ultima disposizione, che consente la modalità di sdoganamento descritta alla ricorrenza di due condizioni previste direttamente dalla norma (quando il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualità e di facile riconoscimento; quando sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantità di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico), la disposizione in esame rinvia ad un successivo provvedimento dell'Agenzia la determinazione delle modalità per l'esercizio della suddetta facoltà di sdoganamento.

Le attività stabilite dalla disposizione sono, dunque, coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 37 Visite di controllo

L'articolo disciplina l'esecuzione delle visite di controllo da parte dell'Agenzia prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, disponendo che tali visite sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 15 dell'allegato 1 del presente schema normativo, o dagli operatori interessati.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 38 Poteri sostitutivi

L'articolo attribuisce al Direttore territoriale dell'Agenzia, esonerandolo da ogni responsabilità salvo dolo o colpa grave, la facoltà di disporre l'esenzione dalla visita doganale delle merci nei casi straordinari di necessità e di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, dell'allegato 1 del presente schema normativo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 39 Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

La disposizione, di natura ordinamentale, positivizza all'interno del decreto delegato l'istituto dello Sportello Unico doganale e dei controlli, recependo la disciplina dell'istituto già prevista in diverse disposizioni nazionali e unionali.

Conseguentemente, le attività stabilite dalla norma sono coerenti con le norme unionali e nazionali e con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 40 Controlli a posteriori

La disposizione, in linea con quanto già stabilito all'articolo 11, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 374 del 1990, che viene contestualmente abrogato, disciplina la sola attività di controllo delle dichiarazioni doganali da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza dopo lo svincolo delle merci, rinviando al successivo art. 42 per l'attività di accertamento.

La procedura prevista dalla nuova norma, quindi, è in linea con le procedure previste a legislazione vigente, con le prassi applicative e con la tempistica di accertamento e riscossione prevista dalla legislazione doganale unionale.

In considerazione, pertanto, della sua natura ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 41 Esito dei controlli a posteriori

La disposizione, che riprende il disposto di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 374 del 1990, prevede la redazione, da parte dell'ufficio dell'Agenzia e della Guardia di finanza, del verbale di constatazione all'esito del controllo a posteriori, nonché la notifica dello stesso verbale alla parte interessata, oltre alla trasmissione all'ufficio dell'Agenzia, presso il quale la dichiarazione è stata registrata, e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

La procedura prevista dalla nuova norma, quindi, è in linea con le procedure previste a legislazione vigente, con le prassi applicative e con la tempistica di accertamento e riscossione prevista dalla legislazione doganale unionale.

In considerazione, pertanto, della sua natura ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 42 Revisione della dichiarazione

L'articolo disciplina l'attività di revisione delle dichiarazioni, anche su istanza di parte, da parte dei competenti Uffici dell'Agenzia, riconoscendo all'Agenzia, nel rispetto della normativa doganale unionale, la possibilità di prevedere modalità semplificate, *qualora la revisione della dichiarazione non comporti rimborsi o sgravi*.

La disposizione si limita a replicare il contenuto dell'articolo 11, commi 4-bis, 5, 5-bis, 8, 9, 10 del decreto legislativo n. 374 del 1990, adeguandolo ai principi del diritto al contraddittorio e di adeguata motivazione già previsti nell'ordinamento unionale.

Si tratta, quindi, di norma a carattere ordinamentale, che prevede attività coerenti con le prassi organizzative in essere, che possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. La disposizione è pienamente in linea con la tempistica di accertamento e riscossione prevista dalla legislazione doganale unionale.

ART. 43 Controlli integrati

La disposizione recepisce il contenuto dell'art. 21 del decreto legislativo n. 374 del 1990, dettando la disciplina dei controlli integrati da eseguirsi presso le imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi unionali.

Rispetto alla disciplina vigente, l'articolo si limita ad aggiornare e razionalizzare gli strumenti di attuazione della norma, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione di disposizioni specifiche volte a coordinare lo svolgimento di controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, da parte dell'Agenzia con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza; si prevede, inoltre, la possibilità di adottare un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per regolare i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.



La disposizione ha, quindi, natura ordinamentale e le attività da essa previste, coerenti con le modalità organizzative già in essere, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 44 Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

L'articolo indica le forme di pagamento ammesse presso gli uffici dell'Agenzia dei diritti doganali, delle sanzioni e del deposito cauzionale prestato a garanzia del pagamento di tali diritti e rimette a un provvedimento dell'Agenzia, da adottarsi di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, la definizione delle modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 45 Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

La disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 78 del vigente TULD, concernente i pagamenti periodici e/o dilazionati, rendendolo maggiormente conforme alla normativa unionale già ordinariamente applicata.

In particolare, la norma disciplina i pagamenti periodici e/o dilazionati (e non anche la rateazione dei pagamenti), in coerenza con il vigente art.78 e con la prassi attuativa delle norme unionali. Si tratta di prassi utilizzata dalla quasi totalità degli operatori commerciali per il pagamento dei diritti doganali, che richiede sia una preventiva prestazione di garanzia, sia la tenuta di un conto scalare informatico che ne blocca l'utilizzo qualora siano dovuti diritti maggiori dell'importo garantito. L'applicazione della periodicità nei pagamenti comporta il pagamento dei diritti dovuti, per le dichiarazioni svincolate in un determinato periodo prefissato, ad una data corrispondente alla fine del periodo prefissato, mentre la dilazione comporta il pagamento dei diritti ad una data dilazionata rispetto a quello dello svincolo. La combinazione delle due procedure permette di pagare i diritti dovuti ad una data dilazionata rispetto alla fine del periodo di periodicità.

Si prevede, inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 79 del vigente TULD, che, per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46 dell'allegato 1 del presente schema normativo.

Trattandosi di disciplina già applicata, in quanto coerente con le previsioni del codice doganale unionale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

ART. 46 Interessi sul pagamento dilazionato

L'articolo disciplina l'obbligo della corresponsione degli interessi a seguito dell'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, con esclusione dei primi trenta giorni. Per la definizione dell'interesse rinvia al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, disponendo altresì che se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

La disposizione sostituisce e modifica l'articolo 79 del TULD vigente, che prevede un saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze fissato sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (BOT trimestrali). Tale meccanismo di applicazione ha dato luogo a notevoli difficoltà operative e ritardi nella sua fissazione, sia in quanto, dovendo tener conto dell'ultimo dato disponibile relativamente al rendimento netto dei BOT trimestrali, occorre attendere la naturale scadenza del decreto relativo al semestre precedente; sia perché negli ultimi anni i BOT trimestrali non sono stati emessi con continuità.



Al fine di snellire e velocizzare la procedura per la fissazione del tasso di interesse, in un'ottica di semplificazione normativa e amministrativa, viene disposto che il tasso in questione sia determinato con un meccanismo affine a quello attualmente in vigore, collegato, però, al tasso di interesse di credito applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ('tasso BCE'), rilevato semestralmente e con una soglia minima del tasso di interesse applicato in caso di pagamento differito dei diritti doganali pari allo 0,50% necessaria in considerazione delle possibili oscillazioni del tasso BCE nell'ambito della politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il tasso attualmente applicato (0,165%) è inferiore a quello che si applicherebbe con l'entrata in vigore della disposizione in esame (il tasso BCE oggi è pari a circa il 4%). Si evidenzia, inoltre, che la soglia minima pari allo 0,50% è comunque superiore al tasso attualmente applicato, con conseguenti effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non vengono quantificati.

Da quanto appena esposto emerge che continuare ad applicare il tasso in questione nella sua attuale formulazione, nonostante la preannunciata mancata emissione dei già menzionati bot trimestrali nel prossimo futuro da parte della Banca d'Italia, comporterebbe la sistematica rinuncia a maggiori entrate erariali.

ART. 47 Ritardo nel pagamento dei diritti

L'articolo recepisce l'art.81 del vigente TULD, rendendolo conforme alla disciplina unionale recata dall'articolo 198 del codice doganale dell'Unione, nonché dalle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato. Le attività previste dalla norma corrispondono alla prassi già in atto, in conformità alle surrichiamate disposizioni in materia di mancato pagamento entro i termini dei diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce. In particolare, la disposizione prevede che l'Agenzia comunichi alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce; si prevede, inoltre, che per i diritti di confine, accertati successivamente allo svincolo delle merci, si proceda mediante riscossione coattiva in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 108 del CDU. Quest'ultima previsione trova applicazione anche in caso di ritardo nel pagamento dei diritti doganali diversi dai diritti di confine, salvo specifica disciplina.

Si tratta di procedura che non differisce da quella già applicata a legislazione vigente, in quanto coerente con le previsioni del codice doganale unionale, alla quale, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria, nemmeno in relazione all'articolo 49, concernente gli interessi per il ritardato pagamento. L'art. 55 riguarda, invece, la differente fattispecie degli interessi passivi dovuti per i diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 48 Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

L'articolo fissa i termini per la notifica dell'obbligazione doganale anche in caso di condotta penalmente rilevante.

La disposizione riproduce quanto già previsto dall'art.84 del vigente TULD e, pertanto, **non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

ART. 49 Interessi per il ritardato pagamento

L'articolo disciplina la corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento dei diritti doganali, riproducendo quanto previsto dall'articolo 86 del vigente TULD e adeguandolo alla vigente normativa doganale unionale.

In particolare, la disposizione prevede che per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa unionale (art. 114-bis del



CDU), salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

Al riguardo, si precisa che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE (che sarebbe applicabile secondo la nuova disposizione), è ad oggi pari al 4,50% annuo, cui sarebbe da aggiungere un'ulteriore percentuale dell'1 o 2 % ai sensi dell'articolo 114 del codice doganale unionale (il tasso sarebbe variabile tra il 5,50 ed il 6,50%).

Invece, il tasso applicabile a legislazione vigente ai soli diritti doganali, tranne il dazio, è pari a 4,165%, quindi inferiore a quello che sarebbe introdotto con la nuova disposizione.

Ne deriva che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ma, semmai, effetti positivi che, prudenzialmente, non si ritiene di calcolare.

Art. 50 Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente

La disposizione recepisce l'art.87 del vigente TULD, rendendolo conforme alla disciplina unionale recata dal Capo 2, Titolo II, del codice doganale dell'Unione, nonché dalle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato.

In particolare, l'articolo dispone l'obbligo della prestazione di una garanzia, ove prevista dalla normativa doganale unionale, con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri, sulla base di specifici criteri di calcolo.

Le attività previste dalla norma corrispondono alla prassi già in atto, in conformità alle surrichiamate disposizioni unionali. Pertanto, **la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 51 Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia

La disposizione, coerente con la pertinente normativa unionale e con la prassi vigente, prevede la possibilità per l'Agenzia di autorizzare, su richiesta, non solo l'esonero dal prestare garanzia, come previsto dall'art.90 del TULD vigente, ma anche la meno rischiosa riduzione dell'importo della garanzia per i diritti doganali, con possibilità di revoca dell'agevolazione a fronte di fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario.

Viene fatto rinvio ad un successivo provvedimento dell'Agenzia per la definizione delle condizioni e dei criteri da soddisfare per la concessione della riduzione dell'importo della garanzia o per l'esonero dalla stessa.

Invero, la possibilità di riduzione della garanzia in luogo dell'esonero totale rientra nell'ordinaria operatività dell'Agenzia, poiché è prevista direttamente dalla normativa doganale unionale e, in particolare, dall'art. 95 del CDU e dall'art. 84 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Conseguentemente, in considerazione della minore rischiosità della riduzione della cauzione rispetto all'esonero, della permanenza delle condizioni di solvibilità del beneficiario per la concessione della riduzione e della conformità alla prassi operativa, applicativa delle disposizioni unionali, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52 Forme di garanzia

L'articolo indica le possibili forme di prestazione della garanzia.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 53 Rimborsi e sgravi

L'articolo stabilisce il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale.



La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 54 Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

L'articolo disciplina, sulla base di determinate condizioni, il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo di somme assunte in deposito dall'Agenzia, per il tramite del rappresentante doganale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 55 Interessi passivi

L'articolo prevede che gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti siano dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 56 Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la temporanea custodia su disposizione dell'Agenzia

L'articolo pone a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito di temporanea custodia sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, esonerando quest'ultima da responsabilità per avarie e danni delle merci detenute in custodia.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 57 Esercizio della temporanea custodia

L'articolo prevede l'obbligo in capo al gestore di strutture autorizzate per la custodia temporanea, di versare i diritti relativi a merci mancanti o solo parzialmente rinvenute nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza.

Essa prescrive, inoltre, ove siano riscontrate eccedenze o merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, che spetta al gestore prendere in carico le merci irregolarmente presenti.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 58 Arrivi da laghi

L'articolo stabilisce che le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea siano presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia, con divieto di attraversamento delle stesse nelle acque nazionali di detti laghi qualora non siano scortate da idonea documentazione doganale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 59 Responsabilità di comandanti e capitani

L'articolo assegna la responsabilità dell'osservanza delle norme stabilite dall'allegato 1 del presente decreto in capo ai comandanti e ai capitani nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità di altri soggetti prevista dalla normativa doganale unionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 60 Divieti di approdo e di sosta delle navi



L'articolo prevede la facoltà dell'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, di vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare. **La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

ART. 61 Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

L'articolo impone - fatti salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale, dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali - l'obbligo in capo ai comandanti e ai capitani di munirsi del manifesto del carico, al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile, al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 62 Trasmissione del manifesto del carico

L'articolo reca, in coerenza con quanto previsto dalla normativa unionale, disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 63 Effetti della mancata trasmissione del manifesto

L'articolo prevede che, in caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia possa ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 64 Aeroporti doganali

L'articolo pone l'obbligo in capo ai comandanti di aeromobili provenienti da altro Stato di atterrare negli aeroporti doganali che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 65 Atterraggi forzati degli aeromobili

L'articolo pone l'obbligo in capo al comandante dell'aeromobile, in caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, di denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 66 Aeromobili viaggianti senza merci a bordo



L'articolo prevede la possibilità di individuare, mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, le condizioni che consentono agli aeromobili viaggianti senza merci a bordo, entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato, l'atterraggio in aeroporti diversi da quelli doganali.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 67 Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

L'articolo attribuisce all'Agenzia la facoltà di autorizzare le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade ad istituire e gestire - nei relativi spazi di competenza - speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 68 Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea-sotto diretta gestione dell'Agenzia

L'articolo dispone le modalità di deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea delle merci, sotto diretta gestione dell'Agenzia; si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.

La disposizione non innova rispetto all'art. 156 del TULD vigente. In particolare, il terzo comma della disposizione in esame, in sostituzione della previsione secondo cui "il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito in base alla legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate", stabilisce, in coerenza con le previsioni del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 69 Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

L'articolo assegna all'Agenzia il potere di vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni, salva la facoltà di effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, pur non essendo stata replicata la previsione del secondo comma dell'art. 161 del vigente TULD, che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerge una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario, non modifica la prassi operativa atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale ~~e~~ riserva alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. La misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia.



Conseguentemente, **le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 70 Istituzione ed esercizio delle zone franche

L'articolo sancisce che le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale siano istituite con legge, rinviando ad apposito provvedimento dell'Agenzia sia l'approvazione della relativa perimetrazione, sia l'individuazione dell'ufficio competente per la vigilanza nella zona franca e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa unionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 71 Punti franchi nel porto di Trieste

L'articolo stabilisce che restano ferme le vigenti più favorevoli disposizioni concernenti i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 72 Temporanea esportazione

L'articolo prevede - fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali - la facoltà, per il competente ufficio dell'Agenzia, di autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze e fissa il termine entro il quale le merci in questione possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 73 Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali

L'articolo dispone, con riguardo all'ammissione temporanea, l'osservanza delle condizioni stabilite dalla normativa unionale e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia (convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 116, per quel che riguarda i veicoli stradali, e le condizioni dettate dalla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553), relativamente agli aeromobili e alle imbarcazioni, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 74 Provviste e dotazioni di bordo

L'articolo indica, ai fini dell'applicazione della disciplina doganale, cosa debba intendersi per approvvigionamento di aeromobili e navi e per provviste e dotazioni di bordo.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 75 Cessione e distruzione dei beni

L'articolo disciplina - nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - la vendita diretta da parte dell'Agenzia (ovvero tramite affidamento a terzi) delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale, prevedendo, per le merci non unionali l'assoggettamento alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea; in alternativa alla vendita, è prevista la possibilità di: a) assegnazione delle merci a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, purché si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale; b) acquisizione dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali; c) cessione ad altre amministrazioni pubbliche qualora le merci siano funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 76 Procedimenti per la vendita delle merci

L'articolo disciplina le procedure di vendita delle merci, riconoscendo all'Agenzia la possibilità di ricorrere sia al pubblico incanto, che alla licitazione privata.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 77 Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita

L'articolo disciplina la procedura di esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita delle merci, nonché la destinazione delle somme ricavate dalla vendita, disponendo che la somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata - in primo luogo - al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione

L'articolo, che disciplina in via generale, il regime sanzionatorio applicabile all'omessa dichiarazione prevede, a carico di chiunque introduca, faccia circolare, ovvero sottragga alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali (comma 1, lett.a) ovvero faccia uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali (comma 1, lett. b), l'applicazione di una multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti. La medesima pena è applicabile nei confronti del detentore di merci nella zona di vigilanza doganale per le quali il medesimo non sia in grado o si rifiuti di dimostrare la loro legittima provenienza ovvero quando le prove addotte siano inattendibili (comma 2).

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, dei diritti indebitamente percepiti o dei diritti indebitamente richiesti in restituzione superi l'importo di euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).



L'articolo recepisce con modifiche tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale, introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale di cui agli articoli 282-288-289-294 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui ai citati articoli 282, 288, 289 e 294 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele

L'articolo in esame, che disciplina in via generale il regime sanzionatorio applicabile alla dichiarazione infedele, prevede, a carico di chiunque dichiarare dati relativi a quantità, qualità, origine e valore delle merci difformi rispetto all'accertato, l'applicazione della multa da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o richiesti in restituzione.

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di infedele dichiarazione doganale, di cui all'articolo 292 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui al citato art. 292 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

L'articolo reca la disciplina sanzionatoria a carico del comandante di aeromobili o del capitano di navi in relazione a condotte volte a sottrarre merci non unionali al controllo doganale, ovvero ad eludere altri obblighi prescritti dalla normativa unionale prevedendo, in tali casistiche, la multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti.

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di cui agli articoli 283-284-285 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui ai citati articoli 283, 284, e 285 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.



La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

L'articolo prevede a carico di chiunque attribuisca, a merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti, una destinazione oppure un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione, l'applicazione della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti.

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, di cui all' articolo 287 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui al citato art. 287 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 82 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

L'articolo prevede, a carico di chiunque utilizzi mezzi fraudolenti per ottenere un'indebita restituzione di diritti connessi all'importazione di materie prime impiegate per la fabbricazione di merci oggetto di esportazione, l'applicazione della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti riscossi o che si è tentato di riscuotere.

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, di cui all' articolo 290 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui al citato art. 290 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 83 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

L'articolo prevede, a carico di chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare (regime di ammissione temporanea e di uso finale) o di perfezionamento, sottoponga le merci a manipolazioni artificiose ovvero ricorra ad altri mezzi fraudolenti, l'applicazione della multa da una a due volte l'ammontare dei diritti riscossi.

Le condotte previste e perseguite dall'articolo in esame, in ragione di quanto disposto dall'art. 96 dell'allegato 1 del presente schema normativo, configurano ipotesi delittuose laddove l'importo dei



diritti di confine superiori euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea, di cui all'articolo 291 del vigente TULD.

In particolare, per le violazioni di cui al citato art. 291 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento.

Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 84 - Contrabbando di tabacchi lavorati

L'articolo prevede che chiunque introduca, venda, faccia circolare, acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Quando la quantità di tabacco lavorato è fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

L'articolo recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui all'articolo 291 bis del testo vigente, il quale prevede il pagamento della multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, indipendentemente dal quantitativo sottratto. Alla multa si aggiunge la reclusione per quantitativi superiori a 10 chilogrammi. È prevista, inoltre, una soglia minima di sanzione applicabile, pari a 516 euro e dunque inferiore a quella prevista dalla disposizione in commento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 85 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

L'articolo prevede che se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata e che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.



L'articolo recepisce la disciplina delle circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati, di cui all' articolo 291 ter del testo vigente.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica poiché non innova la disciplina vigente.

ART. 86 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

L'articolo prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84, ovvero dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di cui al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni e che chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lett. d) o e) del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 86 le pene previste dall'articolo 84 e dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'articolo recepisce con modifiche la fattispecie dell'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all' articolo 291 quater del vigente TULD, includendovi tra i reati fine della medesima associazione anche l'introducendo reato di cui all'articolo 40-bis del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo decreto legislativo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 87 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

L'articolo riproduce quanto stabilito dal vigente art. 293 TULD equiparando il delitto tentato a quello consumato.

L'articolo recepisce, con modificazioni di carattere formale, il disposto di cui all'articolo 293 del testo vigente.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando

L'articolo prevede, al comma 1, a carico di chiunque nel contrabbando adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, l'aumento della multa fino alla metà.

Il comma 2 disciplina le circostanze aggravanti per le quali, in aggiunta alla multa, è prevista anche la reclusione da tre a cinque anni.

Il comma 3 prevede, in aggiunta alla multa, la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

L'articolo 88 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 295 del testo vigente.



Al riguardo, si precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 89 Recidiva nel contrabbando

L'articolo recepisce, senza modifiche, se non con la previsione della definitività della condanna, il dettato di cui all'articolo 296 del testo vigente.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 90 Contrabbando abituale

L'articolo disciplina l'ipotesi di dichiarazione di delinquente abituale in contrabbando in presenza di condanne in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

È stato ridefinito, rispetto al dettato di cui all'articolo 297 del TULD vigente, solo il valore dei diritti sottratti o che si tentava di sottrarre, indicato a legislazione vigente in euro 11.999,88.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 91 Contrabbando professionale

L'articolo disciplina l'ipotesi di dichiarazione di delinquente professionale.

L'articolo recepisce, con l'unica modifica dell'introduzione della definitività della condanna, il dettato di cui all'articolo 298 del vigente TULD.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 92 Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale

L'articolo disciplina l'ipotesi di dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando di cui all'articolo 109 del Codice penale.

L'articolo 92 riproduce il dettato di cui all'articolo 299 del TULD vigente.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 93 Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

L'articolo disciplina l'ipotesi di sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

L'articolo riproduce il dettato di cui all'articolo 300 del vigente TULD.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

L'articolo disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L'articolo riproduce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 301 del testo vigente.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 95 Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

L'articolo *riproduce il dettato di cui all'articolo 301-bis del vigente TULD*, disciplinando la destinazione dei beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando.

La disposizione, limitandosi a riproporre quanto già previsto dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 96 Sanzioni amministrative

L'articolo, che sostituisce gli articoli 295 bis e 303 TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi, prevede al comma 1 la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti e comunque per un importo minimo non inferiore a 2.000 euro ovvero in misura non inferiore a 1.000 euro per le violazioni di cui all'art. 80 relativamente all'ipotesi di dichiarazione infedele o fraudolenta, qualora l'importo dei diritti di confine dovuti, indebitamente richiesti o percepiti, singolarmente considerati, relativi a tutte le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, non superi euro 10.000 e, contestualmente, non ricorra nessuna delle circostanze aggravanti indicate al precedente articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

Al comma 2 è prevista la riduzione di un terzo della sanzione laddove i maggiori diritti siano inferiori al tre per cento di quelli dichiarati, ferme restando le soglie minime di cui al precedente comma.

Al comma 3, tenuto conto del principio di compensazione tra diritti dichiarati e diritti accertati, come sancito dalla giurisprudenza nazionale e unionale, è previsto che, indipendentemente dagli articoli dichiarati, la sanzione non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

Al comma 4 è previsto che, quando non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000 ed è stabilito che, in presenza di più singoli, detta sanzione si applica una sola volta.

Il comma 5 prevede un'esimente per le ipotesi in cui, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o nei recinti di custodia temporanea, sia rinvenuta, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al due per cento o una deficienza di quantità inferiore al due per cento oltre il calo riconosciuto.

Il comma 6 stabilisce il criterio di calcolo dell'importo sul quale applicare la sanzione nelle ipotesi in cui la deficienza di quantità sia superiore al due per cento ed assicura, al secondo periodo, la corretta applicazione della sanzione ove non si conosca il peso della merce mancante.

Il comma 7 prevede che nei casi previsti dal comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 82 relativa al contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, è sempre disposta la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito con provvedimento adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente.

In base al disposto di cui al comma 8, la confisca si applica anche ai mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione nelle ipotesi in cui questi siano adattati per consentire lo stivaggio fraudolento di merci ovvero siano modificati per aumentare la capacità di carico o l'autonomia, in difformità con le caratteristiche costruttive omologare.

In base a quanto previsto dal comma 9, nel caso di contrabbando per dichiarazione infedele o fraudolenta (art. 79), oltre che nei casi di cui al comma 14, la confisca disciplinata dai commi 7 e 8 non si applica al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) pur essendo errati taluni elementi della dichiarazione, il dato corretto è desumibile dai documenti di accompagnamento; b) le merci dichiarate



e quelle riconosciute in accertamento sono ricomprese nella tariffa in sotto voci differenti di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine dovuti è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) le differenze in eccesso o in difetto nella qualità o valore non superano il cinque per cento per ciascuna singolo dichiarato; d) quando le merci non sono occultate o nascoste nei bagagli e siano rese disponibili per la verifica; e) quando le violazioni sono caratterizzate da lieve entità (commi 2,3,4 e 5).

Il comma 10 dispone che nei casi in cui la violazione consista in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha ad oggetto solo la quantità di merce eccedente quella dichiarata e precisa, al secondo periodo, che per i beni indivisibili la confisca ha ad oggetto l'intero bene. All'ultimo capoverso del comma 10 si dispone che nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applichi solo quando il valore complessivo dei beni rinvenuti è pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

Il comma 11 statuisce in merito alla disciplina applicabile alla confisca amministrativa, rinviando alle disposizioni di cui al precedente articolo 95. I relativi provvedimenti sono adottati, in luogo dell'Autorità giudiziaria, dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

Il comma 12 prevede che la confisca amministrativa si applica sempre alle violazioni amministrative relative ai tabacchi lavorati, di cui all'art. 84, commi 2 e 3.

Il comma 13, ricalcando quanto previsto dall'art. 20, comma 4 della L. 449/1997, stabilisce un'esimente per i casi in cui la revisione sia avviata su istanza del dichiarante, prevedendo altresì che sui maggiori diritti di confine gli interessi di mora sono dovuti qualora l'istanza sia presentata oltre i novanta giorni dallo svincolo delle merci.

Il comma 14, quale norma di chiusura, rende applicabile la sanzione amministrativa, dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, alle ipotesi di reato declassate dall'Autorità giudiziaria ad illeciti amministrativi per assenza dell'elemento soggettivo del dolo, punibili a titolo di colpa.

La disposizione, in applicazione dei principi della delega fiscale, mira a razionalizzare e semplificare le condotte sanzionate nonché a garantire la proporzionalità delle sanzioni, per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del codice doganale dell'Unione. L'attuale art. 295-bis prevede la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, quando l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dovuti non è superiore a euro diecimila

L'attuale art. 303, per dichiarazioni errate relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci non comportanti la rideterminazione dei diritti di confine, prevede, invece, la sanzione da euro 103 a euro 516. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, si applicano, invece, sanzioni differenziate da 1.000 a dieci volte l'importo dei diritti per diritti accertati pari o superiori a 4.000 (per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; per i diritti pari o superiori a 4.000 euro la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.)

L'articolo proposto, invece, razionalizza le discipline di cui sopra prevedendo una disposizione rispettosa del principio di proporzionalità, in relazione alle violazioni commesse: la norma individua il discrimine rispetto alle fattispecie penali, nell'ammontare superiore a 10.000 euro di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti indebitamente richiesti in restituzione, e nella assenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), e alla lettera b).

Il limite dei 10.000 euro è coerente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", che reca norme per la lotta contro la frode rilevante per gli interessi finanziari dell'Unione, come recepita dal legislatore



nazionale, con il d.lgs. 75/2020, che è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati. Premesso che gli introiti da sanzioni di natura penale non sono usualmente stimati ai fini delle previsioni di bilancio, avendo i comportamenti sanzionati carattere eventuale, si ritiene che dalle modifiche previste possano derivare effetti finanziari, complessivamente positivi, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio di cui al Capo II del Titolo VI, con le seguenti precisazioni.

Con riferimento alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295 bis), rientranti ora nell'ambito delle violazioni amministrative previste dall'articolo 96, considerati gli importi delle sanzioni irrogate nel 2023, tenuto, altresì, conto della previsione di un importo minimo della sanzione ad oggi non contemplato per le medesime fattispecie, l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate è stimato in diminuzione di 131.497 euro.

In particolare, si evidenzia che nel 2023 sono stati contestati 484 casi di contrabbando oggi rientranti nell'ipotesi dell'articolo 96, per un totale di diritti evasi pari a euro 744.513. Considerata la sanzione minima applicabile, pari a 2 volte i diritti evasi, il relativo importo a titolo di sanzione è di euro 1.489.026.

L'applicazione della nuova normativa, che prevede a differenza della legislazione vigente anche l'applicazione di minimi a prescindere dall'importo dei diritti evasi, avrebbe comportato per il 2023 l'irrogazione di sanzioni per un importo pari a 1.357.529 euro.

La differenza in meno tra l'importo irrogato a legislazione vigente e quello stimato con la nuova norma è pari a 131.497 euro.

Tale riduzione si evidenzia, in via prudenziale, non tenendo in considerazione l'effetto di segno opposto derivante dall'ampliamento del numero delle sanzioni irrogate in via amministrativa conseguente alla differente applicazione della soglia oltre la quale è prevista la fattispecie penale, che sarà individuata tenuto conto dei diritti di confine singolarmente (e non complessivamente) considerati.

Con riferimento alle violazioni doganali aventi rilievo puramente amministrativo di cui al vigente art. 303 e seguenti, si evidenzia quanto segue.

In base ai dati in possesso di ADM relativamente al 2023, ai sensi del sopracitato articolo e delle altre disposizioni relative alle sanzioni amministrative, fermi restando i dati riportati e riferiti alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295 bis), sono state irrogate 3.165 sanzioni per un ammontare complessivo di circa 25 milioni di euro, a fronte di circa 16 milioni di diritti di confine evasi. Tale importo (25 milioni di euro), riferibile alle sole sanzioni irrogate, differisce da quanto effettivamente riscosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'importo delle sanzioni riscosse, comprensivo anche dei ricavi della vendita dei beni e merci confiscate per violazioni amministrative stimabili in circa 5 milioni di euro, per il 2023 è, infatti, pari a 16,6 milioni di euro.

Pertanto, quanto alla forbice tra irrogato e riscosso, si evidenzia, in relazione al complesso delle sanzioni amministrative di cui al Capo II del Titolo VI, che il riscosso per le sole sanzioni nel 2023 (totale riscosso 2023, detratti gli introiti dalle vendite di merci confiscate), risulta di circa 11,6 milioni di euro, pari a circa il 47% dell'irrogato dello stesso anno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che il nuovo regime sanzionatorio, di cui al Capo II del Titolo VI, previsto in luogo del vigente articolo 303, nonché dalle disposizioni successive, oggi riconducibili all'articolo 96 e seguenti, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che, a fronte di sanzioni eccessivamente sproporzionate, quali quelle del citato art. 303 (attualmente il rapporto tra sanzione media irrogata e diritti evasi per singola violazione oscilla dal 166% al 445%), già si registra, di fatto, la riscossione di sanzioni nettamente inferiori rispetto a quelle irrogate, di cui si tiene conto ai fini previsionali.

Si rileva, inoltre, che la previsione di sanzioni maggiormente proporzionate all'entità della violazione, e comunque di minore importo, può determinare uno stimolo da parte dei contribuenti ad aderire all'accertamento, in considerazione della sostenibilità derivante dalla riduzione della sanzione,



unitamente all'ulteriore effetto di abbattimento ottenibile con gli istituti definitivi attualmente previsti in via generalizzata in caso di definizione.

Si ritiene, pertanto, che la revisione delle sanzioni, come precedentemente esposto, possa contribuire considerevolmente alla riduzione della forbice tra irrogato e riscosso, mantenendo inalterati gli introiti erariali (11,6 milioni di euro), riferiti al complesso delle sanzioni amministrative di cui al Capo II del Titolo VI.

Si rileva, infine, che con la disposizione in esame si provvede ad incrementare, da 103 a 500 euro, l'ammontare delle sanzioni minime per le violazioni di minore rilievo. Al riguardo, si evidenzia che, nel corso del 2023, sono state contestate 1671 violazioni con diritti evasi di importo minore di 500 euro per le quali è stata applicata una sanzione media di 232 euro con conseguenti introiti pari a 387.443 euro. Applicando alle medesime fattispecie sanzioni minime di 500 euro, gli introiti attesi sarebbero conseguentemente più elevati e pari a circa 835.500 euro.

Pertanto, con la previsione normativa in esame, si stimano maggiori entrate, su base annua, pari a 448.057 euro.

La disposizione, inoltre, è suscettibile di determinare ulteriori potenziali effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non si quantificano, derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni anche per le violazioni caratterizzate da evasione superiore a 30.000 euro, considerato che la disciplina vigente, nel 2023, ha comportato per tali fattispecie l'irrogazione di una sanzione media pari al 76% dei diritti evasi, che risulta inferiore all'importo della sanzione minima (80% dei diritti evasi) previsto dalla nuova norma.

Pertanto, gli effetti finanziari complessivi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame sono pari, su base annua, a un maggior gettito di circa 316.560 euro.

ART. 97 Violazioni nelle zone extra-doganali

L'articolo prevede a carico di chiunque costituisca o gestisca depositi nei territori extra-doganali, in violazione delle restrizioni previste per il deposito di merci non unionali, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da una a due volte l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro.

Tale sanzione è commisurata alla sola eccedenza rispetto ai prescritti limiti.

La disposizione riproduce, modificandolo, l'art 286 del TULD vigente che sanziona violazioni di difficile integrazione parametrando la sanzione all'ammontare dei diritti di confine dovuti.

Pertanto, tenuto altresì conto di quanto rilevato con riferimento all'art.96, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Si rileva, altresì, che **l'attuazione del principio di proporzionalità, con riferimento all'entità delle sanzioni, può favorire l'adempimento spontaneo da parte del trasgressore, con conseguenti positivi effetti sul gettito che, in via prudenziale, non si quantificano.**

ART. 98 Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

L'articolo prevede, al comma 1, che laddove siano riscontrate differenze tra il numero di colli accertato e quello indicato nel manifesto e nella dichiarazione sommaria di entrata/uscita, ove obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150 a un massimo di euro 2.000.

Al comma 2 si prevede che chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, notifica di arrivo di una nave o di un aeromobile è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000.

La disposizione riproduce la fattispecie di infedele dichiarazione nel manifesto già prevista dall'art. 302 del vigente TULD (differenze tra il carico e il manifesto), stabilendo la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150 a un massimo di euro 2.000, in luogo di quella non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.



Si rileva, al riguardo, che la violazione sanzionata dal primo comma del citato art. 302 - ma anche quella prevista dal terzo comma del medesimo articolo, che prevede la sanzione da euro 103 a euro 516, nel caso in cui le eccedenze accertate siano superiori al 10 per cento o le deficienze superiori al 5 per cento - è di difficile integrazione.

Inoltre, la disposizione introduce una nuova sanzione per l'infedeltà (comma 1) e per l'omissione (comma 2) nella dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse per l'amministrazione all'accertamento delle violazioni: viene, quindi, sanzionata, in misura fissa (da un minimo di euro 150 a un massimo di euro 2.000, per la violazione, e da un minimo di euro 300 a un massimo di euro 2.000, per l'omissione), la violazione rappresentata dal pregiudizio che la condotta arreca all'attività di controllo svolta dall'amministrazione e, in generale, alla sicurezza dei traffici.

Sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione in esame non derivano, complessivamente, oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la violazione nel manifesto, di cui al primo comma, riproduce, come detto, l'art. 302 del TULD vigente, che sanziona, peraltro, una violazione di difficile integrazione, e tenuto conto di quanto rilevato con riferimento all'art.96.

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento al primo e secondo comma, che la violazione relativa alla dichiarazione sommaria è una fattispecie di nuova introduzione, la cui applicazione determina effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non si stimano.

ART. 99 Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

L'articolo, di nuova formulazione, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, determinata nella misura dal 100 al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, a carico di chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

Il secondo comma prevede la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000 per il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti.

La disposizione riproduce, semplificandole e razionalizzandole, le violazioni amministrative previste negli articoli da 305 a 315 del vigente TULD (ad eccezione di quanto previsto negli articoli 309, 314 e 320). In particolare, sono state inserite in un'unica norma tutte le violazioni riguardanti gli obblighi conseguenti al vincolo ad un regime speciale e alla temporanea esportazione, parametrando la sanzione all'ammontare dei maggiori diritti di confine dovuti.

Sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione in esame non derivano, complessivamente, oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che gli articoli da 305 a 315 del vigente TULD sanzionano violazioni di difficile integrazione, nonché di quanto rilevato con riferimento all'art.96.

L'introduzione di soglie sanzionatorie minime, inoltre, assicura all'erario l'esigibilità di importi che, ancorché non direttamente proporzionati all'entità della violazione, potrebbero comportare maggiori entrate rispetto a quelli determinati secondo gli attuali criteri di calcolo.

ART. 100 Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili.

L'articolo, al comma 1, prevede che è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi e il comandante di aeromobili che: viola le disposizioni di cui all'articolo 60; omette di denunciare l'approdo entro il giorno lavorativo successivo; atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio; è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione; effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto. Al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 a carico di chi atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'articolo 65; del



capitano di navi e del comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini o fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso.

La disposizione, quindi, razionalizza e semplifica, in un unico articolo, le violazioni contenute negli articoli 316 (inosservanza degli obblighi imposti ai capitani) e 317 (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili) del vigente TULD, che hanno ad oggetto inosservanze per la maggior parte non più attuali.

Sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione in esame non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che gli articoli 316 e 317 del vigente TULD sanzionano violazioni di difficile integrazione e che la riformulazione delle fattispecie, idonea a ricoprire ogni condotta illecita violativa della normativa doganale, e l’innalzamento delle soglie sanzionatorie, minime e massime, fanno ragionevolmente prevedere un conseguente incremento del relativo gettito, che prudenzialmente non viene quantificato.

ART. 101 Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea doganale

La disposizione sanziona la violazione disciplinata dall’art. 7, che vieta di eseguire ogni forma di costruzione in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale. Il citato articolo 7 riproduce il contenuto dell’art 19 D.lgs. 374/90.

Anche la disposizione in esame si limita a riprodurre la sanzione amministrativa prevista dal secondo comma del citato articolo 19, che va da un decimo all’intero valore del manufatto.

Al comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 19, è previsto che l’Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, disponga la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

Sotto il profilo strettamente finanziario, pertanto, dalla disposizione in esame non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 102 Rifiuto di fornire informazioni ed assistenza

L’articolo punisce, con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, chiunque non fornisca all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini previsti, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza.

L’articolo riproduce la disposizione prevista dall’articolo 35, comma 35, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

A tale modifica, pertanto, non sono ascrivibili effetti finanziari, risultando confermativa di disposizioni vigenti.

ART. 103 Altre violazioni

L’articolo prevede che sono punite con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relative all’espletamento delle formalità doganali, nonché la non corretta tenuta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.

Sotto il profilo strettamente finanziario, trattandosi di fattispecie di nuova introduzione, la disposizione in esame può tutt’al più determinare effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non si stimano.

ART. 104 - Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale



La disposizione di nuova formulazione rinvia, ferma restando l'applicazione delle violazioni di carattere penale, all'impianto sanzionatorio di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La previsione mira a razionalizzare le violazioni amministrative previste in materia doganale, uniformandone la disciplina a quella già prevista per le imposte dirette, l'IVA e la riscossione dei tributi, in un'ottica di semplificazione normativa.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 105 - Accertamento delle violazioni

La norma, in linea con quanto già contemplato dall'articolo 323 del testo vigente, dispone che sia le violazioni alle norme contenute nell'allegato 1 del presente provvedimento sia quelle relative alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata all'Agenzia siano accertate mediante processo verbale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere ordinamentale e meramente confermativo della normativa vigente.

ART. 106 - Competenza dei funzionari dell'Agenzia

L'articolo riproduce la disposizione dell'art.324 del testo vigente e assegna ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, la facoltà di accertare le violazioni sia alla normativa doganale sia alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia. Il comma 2 prevede altresì che, nell'esercizio di tali attribuzioni, i medesimi funzionari rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 107 - Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

La norma dispone che la redazione dei processi verbali relativi alla constatazione di violazioni accertate all'interno degli spazi doganali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, spetti esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia anche sulla base di rapporto di altri organi di polizia giudiziaria.

Vengono altresì precisati i contenuti dei processi verbali in argomento, fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale.

La norma prevede, infine, che i processi verbali siano trasmessi alla Procura della Repubblica o all'ufficio dell'Agenzia, competenti in ragione della diversa tipologia di procedimento conseguente alle violazioni riscontrate (rispettivamente penale o amministrativa), salvo che la violazione sia estinta, seconda dei casi, per oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 112.

La disposizione riprende l'art.325 del vigente TULD senza introdurre alcuna disposizione innovativa, limitandosi a confermare l'attuale assetto normativo in materia di controlli e, di conseguenza, non modificando l'attuale ripartizione di competenze tra l'Agenzia e la Guardia di finanza.

La norma non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 108 - Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

La norma disciplina le modalità di verbalizzazione delle violazioni accertate fuori dagli spazi doganali, stabilendo che i processi verbali concernenti le violazioni sia dell'allegato 1 del presente provvedimento sia delle altre norme la cui applicazione è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione, siano trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia competente secondo la normativa doganale unionale.



La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

Gli Enti interessati provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 109 - Invio dei verbali all'autorità giudiziaria

L'articolo dispone che i processi verbali relativi alle violazioni aventi rilevanza penale, per le quali non è ammessa né l'oblazione né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, siano trasmessi, direttamente dai pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente Procura della Repubblica e contemporaneamente anche all'ufficio dell'Agenzia competente affinché quest'ultimo comunichi alla Procura della Repubblica destinataria le indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 110 - Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

L'articolo recepisce il disposto di cui all'articolo 329 del TULD, rubricato "*Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando*", prevedendo che quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui mezzi di trasporto di qualsiasi genere, nonché nelle stazioni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Il comma 2, analogamente alla norma vigente, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza e nei confronti dei gestori di servizi di trasporto per i delitti di contrabbando commessi da viaggiatori.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia la mancata riproduzione della previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 329 del TULD vigente, concernente la responsabilità solidale delle persone e degli enti suddetti per il pagamento dei diritti dovuti, non assume rilievo, tenuto conto che la disposizione che si intende introdurre è in linea con quanto già stabilito dagli articoli 77 e 79 del Codice doganale unionale (Regolamento UE 952/2013) e ordinariamente applicato dall'Agenzia.

Pertanto, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 111 - Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

L'articolo recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 330 del testo vigente individuando come soggetti obbligati al pagamento della somma indicata nel precedente articolo 110 il capitano con l'armatore, il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio, il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli enti menzionati nel comma 1 e nel precedente articolo 110 dovessero risultare insolventi, si dovrà procedere contro il condannato alla conversione della multa in reclusione, secondo le norme del Codice penale.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 112 - Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa



L'articolo recepisce il disposto di cui all'art. 334 del vigente TULD, prevedendo che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione possa estinguere il reato effettuando il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti accertati in relazione alla violazione commessa. Il vigente art. 334 prevede, invece, per l'estinzione del delitto, il pagamento di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo. La disposizione, in conformità con l'intero impianto sanzionatorio, dà attuazione al principio di proporzionalità, riducendo l'entità, nel massimo e nel minimo, della somma determinata dall'amministrazione per l'estinzione del delitto di contrabbando. Non viene, pertanto, introdotta alcuna nuova fattispecie di oblazione, che resta disciplinata dal successivo art. 113 (che riproduce l'art. 335 del vigente TULD).

Si ritiene che la disposizione, favorendo maggiormente l'adempimento spontaneo, non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma anzi effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

ART. 113 - Oblazione in materia contravvenzionale

L'articolo recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 335 del vigente TULD, prevedendo l'oblazione per le contravvenzioni il cui massimo non supera l'importo di 50 euro (nel predetto articolo 335 del TULD pari a 51 euro); in questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

La disposizione, limitandosi a riprodurre la disciplina vigente, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 114 - Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

L'articolo disciplina le modalità di ripartizione delle somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative e delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, correlate alle violazioni riscontrate alla normativa doganale. La disposizione riprende, razionalizzandolo, il contenuto del previgente articolo 337 del vigente testo normativo.

La disposizione non incide in alcun modo sulla quota destinata all'erario e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 115 Obbligo del pagamento dei diritti di confine

L'articolo prevede che il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 116 Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione

Si tratta di una norma di coordinamento, in conformità alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio richiesta dalla legge delega.

La norma in esame dispone che l'applicazione delle pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione non deve precludere l'applicazione delle disposizioni previste dall'allegato 1 del presente decreto quando il fatto sia punibile anche ai sensi del medesimo allegato.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 117 - Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali



L'articolo prevede che le disposizioni del Titolo VI, inerente le "*Violazioni doganali*", sono da ritenersi applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni stesse.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 118 - Esito delle merci sequestrate o confiscate

L'articolo stabilisce che si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 75 a 77 dell'allegato 1 del presente decreto, nel caso in cui siano decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale la restituzione è stata ordinata abbia provveduto a ritirarle, riconoscendo all'Agenzia la facoltà, su richiesta del trasgressore, di consentire il riscatto delle merci confiscate dietro pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 119 - Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

La norma assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di procedere allo scambio di documenti e informazioni con le competenti autorità amministrative di Paesi esteri, utili per l'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti applicabili nel territorio dei medesimi Paesi all'entrata o all'uscita delle merci. Lo scambio in questione è effettuato a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, nonché delle leggi speciali in materia.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 120 - Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero

La norma assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di consentire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, nonché delle leggi speciali in materia, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti la materia doganale, instaurati in Paesi esteri. In tali casi, le indennità dovute al personale dipendente sono a carico del Paese o della parte privata che richiede la citazione come testimoni.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

Essa, peraltro, chiarisce che le indennità dovute al dipendente sono a carico del Paese o della parte privata che richiede la citazione come testimoni.

ART. 121 - Registri, stampati e formulari

L'articolo prevede che, con provvedimento dell'Agenzia, sono definiti i modelli di registri, gli stampati e gli altri formulari relativi alle scritture contabili, nonché le istruzioni per il loro uso.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 122 - Revisione delle scritture doganali

L'articolo stabilisce che, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali.

Parimenti, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, vengono fissate le regole per la digitalizzazione dei documenti supporti e registri cartacei ancora in uso, laddove non contemplati dalla Decisione di esecuzione della Commissione 13 dicembre 2019 n. 2151, la quale stabilisce il



programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 2

(Disposizioni in materia di spedizionieri doganali)

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 sostituiscono il vigente articolo 1 della Legge 25 luglio 2000 n. 213, rubricato "Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali" con il nuovo articolo 1 rubricato "Esercizio della professione di spedizioniere doganale". Le nuove disposizioni modificano la disciplina in materia di esercizio della professione di spedizioniere doganale.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), introducono i nuovi articoli 1-bis e 1-ter, che disciplinano gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con particolare riferimento alla commissione di esaminatrice, alle modalità e ai requisiti di ammissione agli esami, ai casi di esonero e ai contenuti delle prove di esame.

In particolare, l'articolo 1-bis, al comma 1, stabilisce che gli esami vengano banditi da ADM con cadenza annuale; il comma 2 dispone che la relativa Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore dell'Agenzia o altro dirigente di prima fascia della medesima ed è composta da due dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione finanziaria, da due spedizionieri doganali designati dal relativo Consiglio nazionale e da un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario. La previsione, tra i componenti della Commissione, di dirigenti dell'amministrazione finanziaria, in luogo di funzionari, consente l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, tipizzato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, che implica necessariamente il divieto di remunerazione di compiti-extra rientranti, comunque, nell'attività istituzionale.

Infatti, il comma 3 stabilisce che la Commissione esaminatrice opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti salvo quanto previsto dal successivo comma 8.

Al riguardo, in deroga, il comma 8 prevede che le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della Commissione esaminatrice restino comunque a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Dunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in coerenza con quanto previsto dal citato comma 3 del predetto articolo 1-bis.

A tal proposito si osserva che, per prassi, le predette indennità menzionate al comma 8 si sostanziano in un mero rimborso delle spese sostenute dai soggetti chiamati a far parte delle Commissioni di esame.

Per tali motivi, sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) sostituiscono l'articolo 3 della Legge 25 luglio 2000 n. 213 in materia di disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD). Il nuovo articolo 3 prevede, analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 3, comma 7, che i CAD siano autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti. Il nuovo articolo 3 prevede che i CAD siano, altresì, autorizzati a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3, ossia i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di nome nazionali o unionali, possono affidare ai privati. Inoltre, il comma 2 del nuovo articolo 3



prevede, inoltre, che i CAD autorizzati siano ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale. Infine, i CAD sono abilitati a svolgere attività quali Enti per le ispezioni di pre-imbarco per le esportazioni dalla Comunità, cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

ART. 3

(Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

Atteso il campo di applicazione concernente il riordino del sistema sanzionatorio nei settori delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni che articolano lo schema di decreto legislativo non determinano effetti diretti sul gettito dei menzionati tributi né sul livello di pressione fiscale che permane inalterata. Le modifiche proposte al citato D.Lgs. n. 504/95 che attuano una maggiore applicazione delle sanzioni amministrative in luogo di quelle penali per le fattispecie meno gravi, in esercizio del criterio di delega generale (art. 20, comma 2, lett. a, della legge n. 111/2023) nonché di quelli specifici riferiti ai tabacchi lavorati (art. 20, comma 2, lett. b, punto 1) e, di riflesso, ai prodotti succedanei ed accessori ai prodotti da fumo (art. 20, comma 2, lett. b, punto 10), non comportano altresì effetti negativi in termini di entrate da sanzioni.

Le nuove soglie quantitative di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento che ripartiscono tra reato ed illecito amministrativo non subiscono variazioni in ordine al *quantum* della sanzione pecuniaria che, per un verso, in materia di prodotti energetici, resta graduato tra un minimo ed un massimo calcolato sul tributo non pagato (somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa) sostituendo solo il titolo (da multa a sanzione amministrativa); per l'altro, viene mutuato (euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto) dalla corrispondente ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), figura sostanzialmente ad applicazione generalizzata.

La previsione dello stesso importo risponde all'obiettivo di mantenere comunque un alto grado di deterrenza a fronte di violazioni che attengono all'impiego di prodotti ad elevata imposizione.

Dall'ampliamento dei casi attratti all'illecito amministrativo, tuttavia, consegue se non altro una maggiore celerità e certezza di acquisizione delle somme all'esito del procedimento di irrogazione della sanzione, incardinato presso l'autorità amministrativa, e potrebbero anche ipotizzarsi maggiori introiti essendo incentivati comportamenti virtuosi da parte dei contribuenti mediante correzione spontanea delle irregolarità commesse.

Tanto valevole come premessa generale, si passano di seguito in rassegna le disposizioni novellate del d. lgs. n. 504/95 accomunate dalle descritte caratteristiche:

Art. 40, comma 3

Con riferimento alla disciplina del tentativo, viene riformulato il precetto in modo da armonizzarlo con il principio di derivazione costituzionale per cui sono escluse presunzioni di colpevolezza in materia penale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 40, comma 4

Viene innalzato il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa al di sopra del quale la pena detentiva è più aggravata.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.



Art. 40, comma 5

L'articolo, in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento di prodotti energetici ad eccezione del gas naturale, si aumenta da 100 chilogrammi a 1.000 chilogrammi la vigente soglia quantitativa di prodotto sottratto che fa restare la violazione nell'area dell'illecito amministrativo.

Contestualmente si estende l'ambito applicativo della sanzione amministrativa pecuniaria a tutte le fattispecie contemplate dal comma 1 del medesimo articolo 40 (attualmente riservata solo alle distrazioni d'uso di prodotti agevolati).

Quanto alle violazioni contestate negli ultimi anni, si registrano poche fattispecie di esiguo valore.

Per le motivazioni di cui in premessa, la modifica introdotta non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 40, comma 6

Con tale articolo, riservato al gas naturale, si procede ad un mero aggiornamento della sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) ampliandone al contempo la sfera di efficacia mediante l'aumento della soglia quantitativa di prodotto sottratto da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto. Si registrano poche fattispecie contestate di esiguo valore.

Per le motivazioni di cui in premessa, la modifica introdotta non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica

Art. 40-bis

Nell'introdurre il nuovo illecito di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, dispone al comma 3 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto) per violazioni fino a 15 chilogrammi convenzionali di prodotto sottratto.

La descritta fattispecie di illecito amministrativo viene ad affiancarsi all'ipotesi di contrabbando contemplata dall'allegato 1 del presente decreto [che conferma quella già stabilita dal Testo unico delle leggi doganali approvato con d.P.R. n. 43/1973 (TULD)], che verrà anch'essa ampliata fino a 15 chilogrammi convenzionali (attualmente fissata a 10 chilogrammi convenzionali) di prodotto sottratto per armonizzare i contenuti delle due distinte discipline sanzionatorie.

Operando un riordino su nuove basi delle due discipline sanzionatorie (sottrazione all'accertamento o al pagamento; contrabbando) applicabili sui medesimi prodotti, non potendosi escludere una futura diversa distribuzione degli illeciti, appare utile una rappresentazione della sottostante realtà del fenomeno.

Nelle seguenti tabelle si riportano, suddivisi per fascia di quantità di prodotto (rispettivamente fino a 10 chilogrammi convenzionali e, superiore a 10 chilogrammi convenzionali e fino a 15 chilogrammi convenzionali), i dati del numero di sequestri di TLE operati dagli organi di Polizia ai sensi dell'art. 291-bis del TULD, dei quantitativi coinvolti nonché dell'ammontare delle sanzioni irrogate nel biennio 2022-2023.

Violazioni per sottrazioni di prodotto fino a 10 chilogrammi convenzionali - sanzione amministrativa										
Ufficio dei Monopoli	Nr. Sequestri da Contrabbando TLE art. 291-bis		Q.tà in Kg da reati di Contrabbando TLE art. 291-bis		Q.tà in grammi da reati di Contrabbando TLE art. 291-bis e corrispondente sanzione (5 euro per grammo)				Ammontare totale delle sanzioni nel biennio 2022-2023	Ammontare medio annuo delle sanzioni
	2022	2023	2022	2023	2022		2023			
	TOTALE	1.538	1.186	1.773,381	1.500,154	1.773.381,00	8.866.905,00 €	1.500.154,00		



Violazioni per sottrazioni di prodotto superiori ai 10 chilogrammi convenzionali e fino ai 15 chilogrammi convenzionali - multa										
Ufficio dei Monopoli	N°.Sequestri da Contrabbando TLE art. 291-bis		Q.tà in Kg da reati di Contrabbando TLE art. 291-bis		Q.tà in grammi da reati di Contrabbando TLE art. 291-bis e corrispondente sanzione (5 euro per grammo)				Ammontare totale delle sanzioni nel biennio 2022-2023	Ammontare medio annuo delle sanzioni
	2022	2023	2022	2023	2022		2023			
	TOTALE	13	13	158,860	158,440	158.860,00	794.300,00 €	158.440,00		

L'introduzione con il citato art. 40-bis del nuovo illecito di "sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" (in analogia a quanto già previsto dal T.U.A per i prodotti energetici e per gli alcoli e le bevande alcoliche) comportando di fatto la possibilità di sanzionare in via residuale e quale norma di "chiusura" tutte le altre fattispecie non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti ai sensi degli articoli 84, 85 e 86 delle nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, **non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica.**

Art. 40-ter

L'articolo, concernente le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi, reca disposizioni di natura ordinamentale e ad esso non si ascrivono effetti finanziari. Si richiamano, a tal fine, le considerazioni sopra svolte a commento dell'art. 40-bis in ordine all'introduzione di una nuova figura di illecito relativo alla "sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" che di fatto va a sanzionare tutte le altre fattispecie di sottrazione al pagamento dell'accisa non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti.

Art. 40-quater

L'articolo, concernente le circostanze attenuanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi, reca disposizioni di natura ordinamentale e ad esso non si ascrivono effetti finanziari. Si richiamano, a tal fine, le considerazioni sopra svolte a commento dell'art. 40-bis in ordine all'introduzione di una nuova figura di illecito relativo alla "sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" che di fatto va a sanzionare tutte le altre fattispecie di sottrazione al pagamento dell'accisa non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti.

Art. 40-quinquies

L'articolo, in materia di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, riproduce le sanzioni pecuniarie previste in altre fonti esterne che vengono fatte confluire nel d.lgs. n. 504/95 e già in parte depenalizzate per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 per le fattispecie relative alla vendita di tabacchi lavorati fino chilogrammi 5 e all'acquisto fino a chilogrammi 10.

In base al vigente regime sanzionatorio risultante dal combinato disposto dell'art. 96 della L. 907/1942 con l'art. 8 della L. n. 27/1951 e, da ultimo, con l'art. 1 del D. Lgs. n. 8/2016 (recante la depenalizzazione), chiunque vende o pone in vendita tabacchi lavorati senza autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se la quantità di tabacco posto in vendita o venduto non supera i grammi 250. Se i quantitativi posti in vendita o venduti sono superiori ai 5 chilogrammi il colpevole è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 25 a euro 64.

Analogamente in base al regime sanzionatorio vigente, chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se la quantità di tabacco acquistato non supera i grammi 500.



Se i quantitativi acquistati sono superiori ai 10 chilogrammi, il colpevole è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 25 a euro 64.

La disposizione di cui al presente art. 40-quinquies non ha carattere innovativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto riproduce esattamente quella preesistente sopra richiamata.

Art. 40-sexies

L'articolo, recante ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati, richiama disposizioni provenienti da altre fonti esterne che vengono fatte confluire nel d.lgs. n. 504/95, relative a sanzioni accessorie (chiusura dell'esercizio o sospensione della licenza o dell'autorizzazione), già previste dall'art. 5 della L. n. 50/1994 attualmente vigente, da comminare in caso di detenzione o cessione di tabacchi lavorati in violazione del TULD o di altre leggi speciali in materia, aggiornando opportunamente, oltre ai riferimenti normativi, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di provvedimento di chiusura già espresse in lire (da venti milioni a cento milioni di lire) e oggi trasposte in euro (da euro 10.000 ad euro 50.000).

La disposizione non ha carattere innovativo e non comporta quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica riproducendo in particolare, nella quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo, l'importo già previsto dall'attuale comma 4-bis dell'art. 5, della legge n. 50/1994.

Art. 43

L'articolo, in materia di sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, al comma 2, riformula il precetto in modo da armonizzarlo con il principio di derivazione costituzionale per cui sono escluse presunzioni di colpevolezza in materia penale.

Al comma 3 si procede ad un mero aggiornamento delle sanzioni pecuniarie già variate ad opera della c.d. "depenalizzazione cieca".

L'una disposizione ha natura ordinamentale e l'altra non ha carattere innovativo; non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 44

L'articolo, in materia di confisca, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 44-bis

L'articolo 44-bis, in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati, a fronte delle nuove violazioni in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, reca disposizioni sull'affidamento dei predetti beni.

Le previsioni sono di natura ordinamentale e si limitano ad aspetti procedurali che non determinano effetti finanziari. Gli adempimenti previsti sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri.

Art. 44-ter

L'articolo 44-ter, comma 1, in materia di custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate, per le medesime nuove violazioni in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, opera un mero rinvio alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, in quanto compatibili.

Art. 45, comma 3

La modifica si limita ad abrogare il comma 3 per esigenze sistematiche di mero aggiornamento alla disciplina di depenalizzazione vigente ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.



La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 47, comma 1

La modifica dell'articolo 47, al comma 1, in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, procede ad un mero aggiornamento della sanzione pecuniaria già variata ad opera della più volte citata c.d. "depenalizzazione cieca".

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47, comma 5

La modifica dell'articolo 47, al comma 5, procede ad un mero aggiornamento della norma richiamata facente parte delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, oggetto di rinumerazione, alla cui applicazione rinvia solo *quoad poenam*.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 61, comma 4

In ordine all'articolo 61, comma 4, in materia di altre imposte indirette, al primo periodo, la modifica procede ad una migliore predeterminazione del precetto esplicitando anche i commi dell'articolo 40 che trovano applicazione; al secondo periodo, l'intervento incrementa l'attuale sfera di applicazione dell'illecito colpito in via amministrativa estendendo la soglia di quantità di prodotto sottratto al pagamento dell'imposta (in particolare, prodotti lubrificanti) da 100 a 200 chilogrammi, oltre i quali è prevista la sanzione penale. Si registrano casi residuali.

Trattandosi, per un verso, di norme di sistema e, per l'altro, rilevando quanto riportato in premessa circa l'identità di importo della sanzione, le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 61, comma 4-bis

L'inserimento del comma 4-bis risponde ad esigenze di organicità, valendo l'esclusione dall'ambito di operatività del comma 4 dell'articolo 61 dei prodotti succedanei ed accessori ai prodotti da fumo, sottoposti ad altri specifici trattamenti impositivi, evitando la sovrapposizione di differenti regimi sanzionatori.

Trattasi di norma di sistema. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 62-quater

In materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nell'art. 62-quater sono state inserite previsioni che, in esecuzione di specifici criteri di delega, assicurano il coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni a detta imposta, degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e ss. nonché di quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, con le modifiche apportate al comma 7-bis si procede ad allineare i criteri previsti dal d. lgs. n. 504/95 con le modalità di applicazione delle sanzioni previste per le omologhe condotte dalla disciplina sanzionatoria in materia doganale, garantendo organicità al quadro complessivo.

Il comma 7-bis.1., dopo aver previsto una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili a fenomeni di contrabbando (comma 7-bis), estende alle violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo relative ai prodotti di che trattasi i regimi disposti per i tabacchi lavorati dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, in modo da giungere ad una piena omogeneizzazione tra i due settori.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento degli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater in ordine al regime sanzionatorio previgente.



Con il comma 7-bis.2., vengono altresì estese ai medesimi prodotti le previsioni di cui all'articolo 40-quinquies, il quale sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-quinquies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Il comma 7-bis.3., prescrive che trovano applicazione gli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter del d. lgs. n. 504/95.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-sexies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Nei predetti commi 7-bis, 7-bis.1 e 7-bis.2 sono state fissate le equivalenze di consumo convenzionale tra il quantitativo di tabacchi lavorati ed i rispettivi quantitativi dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o non contenenti nicotina, necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni, dovendo tener conto delle differenze esistenti sia sotto l'aspetto merceologico che delle modalità di utilizzo.

Le descritte disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 62-quater.1

Le modifiche all'art. 62-quater.1, in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, sono volte a inserire previsioni che, in esecuzione di specifici criteri di delega, assicurano il coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni a detta imposta, degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e ss. nonché di quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, con le modifiche apportate al comma 15 si procede ad allineare i criteri previsti dal d. lgs. n. 504/95 con le modalità di applicazione delle sanzioni previste per le omologhe condotte dalla disciplina sanzionatoria in materia doganale, garantendo organicità al quadro complessivo.

Il comma 15-bis, dopo aver previsto una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili a fenomeni di contrabbando (comma 15), estende alle violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo relative ai prodotti di che trattasi i regimi disposti per i tabacchi lavorati dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, in modo da giungere a una piena omogeneizzazione tra i due settori.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento degli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Con il comma 15-ter, vengono altresì estese ai medesimi prodotti le previsioni di cui all'articolo 40-quinquies, il quale sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-quinquies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Al comma 15-quater viene prescritto che trovano applicazione gli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter, 50 del d. lgs. n. 504/95.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-sexies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Nei predetti commi 15, 15-bis e 15-ter sono state fissate le equivalenze di consumo convenzionale tra il quantitativo di tabacchi lavorati ed i rispettivi quantitativi dei prodotti contenenti nicotina, necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni, dovendo tener conto delle differenze esistenti sia sotto l'aspetto merceologico che delle modalità di utilizzo.

Le descritte disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 62-quinquies

Nell'art. 62-quinquies, in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, sono state inserite previsioni che, in esecuzione di specifici criteri di delega, assicurano il



coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni a detta imposta, degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e ss. nonché di quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, con le modifiche apportate al comma 7 si procede ad allineare ai criteri previsti dal d. lgs. n. 504/95 le modalità di applicazione delle sanzioni previste per le omologhe condotte dalla disciplina sanzionatoria in materia doganale, garantendo organicità al quadro complessivo.

Il comma 7-bis, dopo aver previsto una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili a fenomeni di contrabbando (comma 7), estende alle violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo relative ai prodotti di che trattasi i regimi disposti per i tabacchi lavorati dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, in modo da giungere a una piena omogeneizzazione tra i due settori.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento degli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Il comma 7-ter estende altresì ai medesimi prodotti le previsioni di cui all'articolo 40-quinquies, il quale sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-quinquies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Al comma 7-quater, viene prescritto che trovano applicazione gli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter del d. lgs. n. 504/95.

Si richiama a tal proposito quanto sopra scritto a commento dell'art. 40-sexies in ordine al regime sanzionatorio previgente.

Nei predetti commi 7, 7-bis e 7-ter sono state fissate le equivalenze di consumo convenzionale tra il quantitativo di tabacchi lavorati ed i rispettivi quantitativi dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni, dovendo tener conto delle differenze esistenti tra le due categorie merceologiche.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Lo schema di decreto delegato, all'articolo 4, introduce alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

In particolare, coerentemente con le modifiche introdotte in relazione ai delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché ai reati di contrabbando, previsti dall'allegato 1 del presente decreto (già contemplati dal testo unico delle leggi doganali), anche il decreto legislativo n. 231/01 è stato integrato con i reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In attuazione dei criteri di delega, sono state quindi introdotte sanzioni pecuniarie e interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Con l'articolo 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale attualmente prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La suddetta sanzione è aumentata fino a quattrocento quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro.



È altresì prevista l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni interdittive:

- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

La disposizione in esame estende l'applicazione delle richiamate sanzioni anche alle fattispecie previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in relazione alla sottrazione al pagamento o all'accertamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Essa introduce, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, quando i diritti di confine o le imposte dovuti superano centomila euro.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si ritiene che tale disposizione sia suscettibile di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall'ampliamento del campo di applicazione della sanzione, che, tuttavia, prudenzialmente non sono oggetto di quantificazione.

ART. 5

(Modifiche al codice di procedura penale)

La modifica all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è volta ad aggiornare il richiamo al nuovo articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione («*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*») - in luogo del riferimento al vigente articolo 291-*quater* del TULD - in ordine alle competenze del Procuratore della Repubblica distrettuale.

Atteso il carattere ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6

(Modifiche in materia di Iva all'importazione)

L'art. 6 introduce all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il comma 2-*quater* con l'obiettivo di rendere maggiormente effettivi e, contemporaneamente dissuasivi i controlli della documentazione sull'effettiva consegna delle merci nell'altro Stato membro.

In primo luogo, si precisa che qualora il controllo sia disposto nell'ambito dell'analisi dei rischi e quindi vi siano elementi di rischio connessi anche all'operatore, l'amministrazione doganale può richiedere una cauzione pari all'importo dell'imposta il cui pagamento è sospeso, in attesa di ricevere e verificare la documentazione.

L'incameramento della cauzione avviene al verificarsi di una tra due condizioni specifiche:

- o non perviene, in un termine ragionevole, la documentazione richiesta. Si ritiene, al riguardo, ragionevole fissare un termine di 45 giorni (tempi di consegna delle merci, reperimento della documentazione e consegna dei documenti alla dogana);
- oppure la documentazione, pervenuta entro i termini previsti, non è ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento delle merci oggetto dell'importazione nell'altro Stato membro dell'Unione.



Infine, analogamente a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui depositi IVA (art.50-bis, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 331 del 93), la cauzione è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Regolamento UE n. 952/2013 (soggetti certificati AEO) e a quelli esonerati, ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Atteso il carattere ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7

(Disposizioni finali e di coordinamento)

L'articolo in esame contiene esclusivamente disposizioni di coordinamento, la cui applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 8

(Abrogazioni)

La disposizione individua le norme che sono abrogate a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame reca le disposizioni finanziarie prevedendo che alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutati in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI NAZIONALI
COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA
SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA
PRODUZIONE E SUI CONSUMI»



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

VISTO l'articolo 11 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale;

VISTO, in particolare, l'articolo 20, commi 2 e 3, della citata legge n. 111 del 2023, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTA la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

VISTO il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione)

1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

ART. 2

(Disposizioni in materia di spedizionieri doganali)

1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (*Esercizio della professione di spedizioniere doganale*) 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'ora in avanti Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
3. In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4. La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
 - b) maggiore età;
 - c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111;
 - d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
 - e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.



6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;

b) dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (*Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale*) 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed è composta da:

- a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
- b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
- c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.

3. La commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.

Art. 1-ter (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento) 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:

- a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
- b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
- c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Su istanza dell'interessato, il Direttore dell'Agenzia può esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza è corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

4. La prova scritta verte su:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) nozioni di diritto tributario;
- c) diritto doganale;
- d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.



5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.

6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonché sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
- b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
- c) lingua inglese;
- d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.

7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non è richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.

11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «*Art. 3 (Centri di assistenza doganale)* 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti nonché a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.

3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.».

ART. 3

(Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;



2) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»;

3) al comma 4, il numero «2.000» è sostituito dal seguente: «10.000»;

4) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»;

b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: «Art. 40-*bis* (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-*ter*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinqies*. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-*ter* (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi) 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:



- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 40-*quater* (Circostanze attenuanti) 1. Le pene previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 40-*quinquies* (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 40-*sexies* (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati) 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.



3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»;

c) all'articolo 43:

1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono aggiunte le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.»;

d) all'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono aggiunte le seguenti: «40-bis,»;

2) al comma 1-bis, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.»;

e) dopo l'articolo 44, sono aggiunti i seguenti: «Art. 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati) 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.



Art. 44-*ter* (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;

f) all'articolo 45, il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»;

2) al comma 5, le parole «prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.»;

h) all'articolo 61:

1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'articolo 44» e il numero: «100» è sostituito dal seguente: «200»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies*.»;

i) all'articolo 62-*quater*:

1) al comma 7-*bis*, le parole: «degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e le parole: «comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-*bis*. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-*bis* le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-*bis*, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»;

2) dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti: «7-bis.1 Fuori dai casi di cui al comma 7-*bis*, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-*bis* all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai



fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.

7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.

7-bis.3 Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.»;

l) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111», le parole: «un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti: «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,» e, in fine, l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina dell'articolo 40-*quater*.

15-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

15-*quater*. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni degli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis*, 44-*ter* e 50.»;

m) all'articolo 62-*quinquies*, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini



dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater.

7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.».

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

ART. 5

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111».

ART. 6

(Modifiche in materia di Iva all'importazione)

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma *2-bis*, le parole: «all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015»;

b) dopo il comma *2-ter*, è aggiunto il seguente:

«*2-quater*. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma *2-ter*, l'autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.».

ART. 7

(Disposizioni finali e di coordinamento)

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata.
3. Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 8

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;
 - b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907;
 - c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62;
 - e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;
 - f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
 - g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;



- h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375;
- i) l'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
- l) l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213;
- n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92;
- o) l'articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941.

ART. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale

ART. 1
(Fonti della disciplina doganale e definizioni)

1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:
 - a) il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
 - b) il Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione;
 - c) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:
 - a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;
 - b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la legge nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
 - c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:
 - a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;
 - b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;
 - d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;
 - e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;
 - f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;



- g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;
- h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;
- i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

ART. 2

(Linea di vigilanza doganale)

1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
 - a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;
 - b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

ART. 3

(Territori extra-doganali e punti franchi)

1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Capo II

Organizzazione dei servizi doganali

ART. 4

(Coordinamento delle attività)

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.
2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.

ART. 5

(Orario degli uffici dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle



altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al periodo precedente sono determinati dall'Agenzia.

ART. 6

(Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza)

1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.

Capo III **Vigilanza e controlli**

ART. 7

(Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.

2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.

ART. 8

(Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali)

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 9

(Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

ART. 10

(Spazi doganali)

1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.



ART. 11
(Circuito doganale)

1. L'Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

ART. 12
(Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone)

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

ART. 13
(Controllo doganale delle persone)

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente Procura della Repubblica.

4. Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 14
(Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.



ART. 15
(*Servizio di riscontro*)

1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
2. I militari addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.
3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.
5. Gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

ART. 16
(*Servizio visita approdi*)

1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti.
2. Gli esiti dell'attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano e, in caso di irregolarità, inoltrato all'Agenzia.

ART. 17
(*Servizio di vigilanza*)

1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua



presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

ART. 18
(Zona di vigilanza doganale terrestre)

1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:
 - a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
 - b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
 - a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata;
 - b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
 - c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri.

ART. 19
(Esercizio della vigilanza nella zona terrestre)

1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.
2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.
3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 20
(Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge



23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

ART. 21

(Esercizio della vigilanza nei laghi di confine)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

ART. 22

(Zona di vigilanza doganale marittima)

1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

ART. 23

(Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.

2. Se il capitano non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

ART. 24

(Casi di naufragio)

1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.

2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.



ART. 25
(Vigilanza doganale negli aeroporti)

1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

ART. 26
(Costruzione ed esercizio di aeroporti)

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Titolo II
Rapporto doganale

Capo I
Obbligazione doganale e diritti doganali

ART. 27
(Diritti doganali e diritti di confine)

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
 - a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

ART. 28
(Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese)

1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.
2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.



3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.
4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese:
- a) per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo;
 - b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.
5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l' idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.
7. Sono altresì dovuti da parte dell'ente o dell'impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

ART. 29

(Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 30

(Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine)

1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.

Capo II

La rappresentanza doganale

ART. 31

(Il rappresentante doganale)

1. Per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.
2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni:
- a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).



- b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.

3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:

- a) è iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;
- c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.

4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.

5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.

6. Per l'espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell'incarico affidatogli.

7. Gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal periodo precedente sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 32

(Sospensione della rappresentanza diretta)

1. Il direttore territoriale dell'Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di:

- a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale;
- b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).

2. La sospensione è disposta:

- a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a);
- b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento.

3. È sempre disposta la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di



sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

ART. 33

(Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta)

1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:

- a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
- c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
- d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale.

3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Capo III

Procedure di accertamento

ART. 34

(Verifica della merce e definizione dell'accertamento)

1. Nel caso in cui l'ufficio dell'Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.

2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.

3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l'Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di:

- a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;
- b) merci oggetto di divieti o restrizioni;
- c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.

5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.



6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.

ART. 35

(Custodia e distruzione di campioni di merci)

1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia può esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

ART. 36

(Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare)

1. L'Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco.
2. Le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

ART. 37

(Visite di controllo)

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15 e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

ART. 38

(Poteri sostitutivi)

1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell'Agenzia può disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonché i criteri e limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1.
3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.

ART. 39

(Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l'Agenzia, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento



operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia in applicazione del Codice.

4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

6. Con gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l'Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire:

- a) le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3;
- b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3;
- c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi;
- d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

Capo IV **Revisione dell'accertamento**

ART. 40 *(Controlli a posteriori)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:

a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;

b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.



3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall' articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 6-*bis*) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

ART. 41

(Esito dei controlli a posteriori)

1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.

2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

ART. 42

(Revisione della dichiarazione)

1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata.

2. La revisione della dichiarazione è avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all'articolo 40.

4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

5. La parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.

8. Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

9. L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

10. L'Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

ART. 43

(Controlli integrati)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative



all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

Capo V **Riscossione**

ART. 44

(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante bonifico;

c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;

d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;

e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

ART. 45

(Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali)

1. L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.

2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.

3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.

ART. 46

(Interessi sul pagamento dilazionato)

1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla



Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

ART. 47

(Ritardo nel pagamento dei diritti)

1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ai sensi della normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'ufficio dell'Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.
3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.
4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

ART. 48

(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)

1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.
4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.

ART. 49

(Interessi per il ritardato pagamento)

1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.



ART. 50

(Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente)

1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.
2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell'ammontare dell'accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

ART. 51

(Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia)

1. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

ART. 52

(Forme di garanzia)

1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme:
 - a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro;
 - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.
2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.
3. L'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.



ART. 53
(Rimborsi e sgravi)

1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

ART. 54
(Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali)

1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:

a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale;

b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante;

c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;

d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

ART. 55
(Interessi passivi)

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

ART. 56
(Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia)

1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.

2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.



Titolo III
Movimento delle merci

Capo I
Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci

ART. 57
(Esercizio della temporanea custodia)

1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

Capo II
Entrata delle merci

Sezione Prima
Arrivi dai laghi

ART. 58
(Arrivi da laghi)

1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.

Sezione seconda
Arrivi dal mare e per via aerea

ART. 59
(Responsabilità di comandanti e capitani)

1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

ART. 60
(Divieti di approdo e di sosta delle navi)

1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con



il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

ART. 61

(Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)

1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:

- a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
- b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.

2. Con provvedimento dell'Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

ART. 62

(Trasmissione del manifesto del carico)

1. Con provvedimento dell'Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell'Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione.

3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

4. L'Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

ART. 63

(Effetti della mancata trasmissione del manifesto)

1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

ART. 64

(Aeroporti doganali)

1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.

2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



ART. 65
(Atterraggi forzati degli aeromobili)

1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

ART. 66
(Aeromobili viaggianti senza merci a bordo)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Capo III
Uscita delle merci

ART. 67
(Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita)

1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

Titolo IV
Procedure e regimi doganali particolari

Capo I
Deposito doganale e istituti speciali

ART. 68
(Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia)

1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.



2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.

ART. 69

(Vigilanza sui magazzini e depositi doganali)

1. L'Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

2. L'Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

ART. 70

(Istituzione ed esercizio delle zone franche)

1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operatività della zona franca ed è individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

ART. 71

(Punti franchi nel porto di Trieste)

1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli.

Capo II

Speciali agevolazioni per il traffico internazionale

ART. 72

(Temporanea esportazione)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.



2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.

ART. 73

(Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali)

1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.

2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

Capo III

Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili

ART. 74

(Provviste e dotazioni di bordo)

1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.

2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:

a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;

b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;

c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo;

d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.

4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.

Titolo V

Trattamento delle merci

ART. 75

(Cessione e distruzione dei beni)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio



decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.

2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea.

4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere:

a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale;

b) acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

ART. 76

(Procedimenti per la vendita delle merci)

1. Prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso.

2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.

3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.

4. Sia nell'avviso che nell'invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l'ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di esperire le formalità doganali.

5. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

ART. 77

(Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita)

1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.

3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell'Erario.

4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di



pertinenza dell'Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.

5. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4 è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 4, lettera a).

Titolo VI Violazioni doganali

Capo I Sanzioni di natura penale

ART. 78

(Contrabbando per omessa dichiarazione)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

ART. 79

(Contrabbando per dichiarazione infedele)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

ART. 80

(Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;



c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

ART. 81

(Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

ART. 82

(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

ART. 83

(Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

ART. 84

(Contrabbando di tabacchi lavorati)

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:



a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

ART. 85

(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

ART. 86

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.



5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ART. 87

(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

ART. 88

(Circostanze aggravanti del contrabbando)

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

ART. 89

(Recidiva nel contrabbando)

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.



ART. 90
(*Contrabbando abituale*)

1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

ART. 91
(*Contrabbando professionale*)

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

ART. 92
(*Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale*)

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

ART. 93
(*Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata*)

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

ART. 94
(*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*)

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.



4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

ART. 95

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario,

3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Capo II

Sanzioni di natura amministrativa

ART. 96

(Sanzioni amministrative)

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:



- a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
- b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
 - b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
 - c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
 - d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
 - e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la



confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.

13. Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

ART. 97

(Violazioni nelle zone extra-doganali)

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9.

2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

ART. 98

(Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria)

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

ART. 99

(Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.



2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

ART. 100

(Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:

a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;

b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;

c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:

a) atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'articolo 65;

b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.

ART. 101

(Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale)

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

ART. 102

(Rifiuto di fornire informazioni e assistenza)

1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.



ART. 103
(Altre violazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:

- a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

Capo III
Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative

ART. 104
(Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale)

1. Resta ferma l'applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

ART. 105
(Accertamento delle violazioni)

- 1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.
- 2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia.

ART. 106
(Competenza dei funzionari dell'Agenzia)

- 1. Ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alla predetta Agenzia.
- 2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell'Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

ART. 107
(Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali)

1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Agenzia all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.



2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni:

- a) origine, qualità, quantità e valore delle merci;
- b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate;
- c) classificazione doganale delle merci;

d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

4. Il processo verbale è trasmesso alla Procura della Repubblica ovvero all'ufficio dell'Agenzia rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa, salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione.

ART. 108

(Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali)

1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia determinato secondo la normativa doganale unionale.

2. L'ufficio competente dell'Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui territorio la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell'articolo 107, comma 3.

ART. 109

(Invio dei verbali all'autorità giudiziaria)

1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente Procura della Repubblica.

2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio competente dell'Agenzia, il quale comunica alla Procura della Repubblica le indicazioni di cui all'articolo 107, comma 3.

ART. 110

(Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando)

1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono



rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

ART. 111

(Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena)

1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo 110, sono obbligati solidalmente:

a) il capitano con l'armatore;

b) il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio;

c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolubili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

ART. 112

(Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa)

1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.

3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.

ART. 113

(Oblazione in materia contravvenzionale)

1. L'oblazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.



ART. 114

(Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca)

1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario.
2. L'altra metà è suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell'Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all'Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.
3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all'Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali:
 - a) al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui al citato articolo 3;
 - b) al Fondo di assistenza per i finanziari.

ART. 115

(Obbligo del pagamento dei diritti di confine)

1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.
2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.
3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

ART. 116

(Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione)

1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

ART. 117

(Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali)

1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.



ART. 118

(Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate)

1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.
3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria può:
 - a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
 - b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorso novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8. L'Agenzia, a richiesta del trasgressore, può consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.

ART. 119

(Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere)

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.



ART. 120

(Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero)

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

Titolo VII
Disposizioni finali

Capo I
Scritture doganali

ART. 121

(Registri, stampati e formulari)

1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell'Agenzia.

ART. 122

(Revisione delle scritture doganali)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell'Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI»																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	1		Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative con riferimento alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità	E	EXT		-0.1	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1
1	1		Incremento, da 103 a 500 euro, dell'ammontare delle sanzioni minime per le violazioni di minore rilievo	E	EXT		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4
			Entrate	e		0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3
			Spese	s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).

Referente dell’Amministrazione: Direzioni Centrali Dogane e Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo è volto ad attuare gli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge 9 agosto 2023 n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”.

In particolare, all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo delegato vengono approvate le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato 1 del medesimo decreto, idonee a regolare, unitamente alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione (UE), la materia doganale nel territorio nazionale.

L’esigenza risiede nella obsolescenza delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 (da ora in poi “TULD”) recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”, che viene abrogato.

Infatti, nel corso dei decenni, al fine di adeguare le norme del citato Testo Unico all’evoluzione dell’ordinamento comunitario, prima, e unionale, poi, il legislatore nazionale è intervenuto con sporadici provvedimenti di modifica e abrogazione delle norme già esistenti. Alla luce di detti interventi isolati la disciplina doganale è apparsa nel tempo frammentata e non più idonea a riflettere l’evoluzione della materia.

Inoltre, nell’ambito del riassetto del quadro normativo in materia doganale, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia, con l’articolo 2 del provvedimento, si è proceduto all’aggiornamento del dettato normativo della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante “*Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci*”, attesa anche l’abrogazione degli articoli 47, 48, 50, 51 e 52 del D.P.R. n. 43/73, inerenti alla procedura per la nomina degli spedizionieri doganali. In particolare, il citato articolo 2 dispone modifiche agli articoli 1 e 3 della legge n. 213/2000, introduce gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, concernenti la disciplina degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, e interviene, altresì, sulla disciplina dei Centri di assistenza doganale (CAD), al fine di adeguarla all’attuale disciplina unionale.

L’articolo 3 del provvedimento reca modifiche agli articoli 40, 43, 44, 45, 47, 61, 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”. Sono, inoltre, inseriti nel medesimo decreto legislativo. n. 504/95 gli articoli 40-*bis*, 40-*ter*, 40-*quater*, 40-*quinquies*, 40-*sexties*, in materia di accisa sui tabacchi lavorati, e gli articoli 44-*bis*, 44-*ter* in materia di beni sequestrati o confiscati.

L’articolo 4, inoltre, prevede modifiche all’articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e*

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, integrandolo con i reati previsti dal d.lgs. n.504/95. In particolare, sono state introdotte sanzioni pecuniarie e interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito quali, ad esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo delegato dispone la modifica dell’articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, al fine di aggiornare il richiamo al vigente articolo 291-*quater* del citato D.P.R. n. 43/73 con quello dell’articolo 86 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato 1 al medesimo schema di decreto, rubricato “*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*”.

L’articolo 6 dispone la modifica dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”. In particolare, viene introdotto il comma 2-*quater* finalizzato a rendere maggiormente incisivi i controlli della documentazione sull’effettiva consegna delle merci nell’altro Stato membro.

Tra le disposizioni finali e di coordinamento di cui all’articolo 7 dello schema di decreto legislativo delegato viene precisato che i richiami alle disposizioni legislative di cui al D.P.R. n. 43/73, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme e provvedimenti, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nel citato Allegato 1 del decreto medesimo. Inoltre, vengono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni doganali di cui al D.P.R. n. 43/73 già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata. Viene, altresì, disposto che le sanzioni amministrative previste nel provvedimento troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli articoli 8, 9 e 10 individuano rispettivamente le disposizioni oggetto di abrogazione, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore del provvedimento.

Si ritiene che lo strumento adottato sia adeguato al perseguimento di una reale semplificazione normativa dell’ordinamento nella materia doganale e del sistema sanzionatorio nel medesimo settore doganale nonché nei settori delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al d. lgs 504/1995.

1.CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’intervento normativo si inserisce nell’ambito della legge n. 111/2023, che ha conferito al Governo la delega per la revisione del sistema tributario mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi.

In particolare, gli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della citata legge n. 111/2023 hanno disposto, rispettivamente, la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio nel medesimo settore doganale nonché nei settori delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al d. lgs. n. 504/1995.

Nello specifico, l’articolo 1 del provvedimento, che approva le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato 1 del medesimo schema di decreto, attua il principio della revisione e del riordino delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 43/73 anche mediante la modifica, la semplificazione, l’aggiornamento e l’abrogazione di

norme attualmente in vigore, recependo gli interventi evolutivi del diritto unionale in tali ambiti. Infatti, sia il citato D.P.R. n. 43/73 sia le altre leggi nazionali in materia doganale sono stati emanati in un contesto storico e di politica internazionale ben diverso da quello attuale. Sebbene la prima forma di unione doganale tra i paesi appartenenti al continente Europa risalga alla fine degli anni '60, una regolamentazione unitaria a livello unionale si è raggiunta solo con il Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913, che istituisce un Codice doganale comunitario, successivamente sostituito dal Regolamento (UE) del 9 ottobre 2013 n. 952, entrato in vigore il 1° maggio 2016. Nonostante i sostanziali e incisivi interventi del legislatore unionale, dalla sua emanazione il suddetto D.P.R. 43/73 non è stato adeguatamente modificato. Tra le modifiche apportate si segnalano quelle previste dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 recante *“Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati”* e quelle apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante *“Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981 in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie”*, in materia di accertamento e controllo, immissione in libera pratica delle merci ed esportazione.

Al di là dei citati interventi normativi, altre norme integrative sono state emanate in maniera sporadica e senza sistematicità.

Negli ultimi decenni, quindi, parte delle disposizioni contenute nel suddetto TULD sono state oggetto di disapplicazione, perché in contrasto con la normativa doganale unionale. Di conseguenza, le richiamate disposizioni di carattere nazionale hanno assunto un ruolo limitato tra le fonti del diritto doganale e hanno contribuito a determinare incertezze interpretative e applicative.

A titolo esemplificativo, si rileva che le disposizioni del citato D.P.R. n. 43/73 rimandano a istituti doganali completamente innovati dalla normativa doganale unionale e a documenti doganali in formato cartaceo oramai superati da procedure completamente digitalizzate.

Anche il rapporto tra Amministrazione doganale e operatori economici è stato ridisegnato dal Codice doganale dell'Unione, che ha introdotto e generalizzato dal 2016 il diritto al contraddittorio, l'obbligo di motivare le decisioni sfavorevoli anticipandone i contenuti al destinatario delle medesime, garantendo la facoltà di presentare eventuali osservazioni.

Peraltro, sotto il profilo organizzativo, l'Amministrazione doganale ha subito diverse riforme alle quali, tuttavia, non ha fatto seguito un aggiornamento del suddetto D.P.R. n. 43/73, il cui articolato continua a fare riferimento a strutture non più esistenti e ad un assetto amministrativo oramai superato che non tiene conto dell'acquisita autonomia organizzativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per quanto sopra, con il provvedimento in esame si è proceduto all'abrogazione del D.P.R. n. 43/73.

L'articolo 3 del provvedimento, in materia di revisione del sistema sanzionatorio nei settori delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al d.lgs. n. 504/1995, nei limiti fissati dall'articolo 20, comma 2, della citata l. 111/2023, incide su distinti settori di riferimento (prodotti energetici, prodotti alcolici, tabacchi lavorati) risalenti e necessitanti, quindi, di un aggiornamento, sotto il profilo normativo, anche in vista di una loro maggiore conformazione ai principi giurisprudenziali affermatasi in anni più recenti nonché al fine di assicurare una maggiore sistematicità (in specie, tabacchi lavorati).

Le problematiche cui dare soluzione attevano principalmente alla necessità di:

- procedere a un nuovo riparto tra illecito amministrativo e reato, in materia di prodotti energetici, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 504/1995, riducendo il campo di applicazione della sanzione penale e, conseguentemente, ampliando l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria, per le fattispecie di minore gravità;
- inserire nel corpo del d.lgs. n. 504/1995 una disciplina sanzionatoria, penale e amministrativa, specifica e a carattere organico, che riguardasse espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa sui tabacchi lavorati al verificarsi del fatto generatore e dell'esigibilità del tributo, ricomprendente le fattispecie non contemplate dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione;
- allineare il vigente trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie contemplate dagli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies a quello degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati.

Con una serie di interventi effettuati nei distinti settori d'imposta contemplati dal d.lgs. n. 504/1995, le disposizioni recate dall'articolo 3 apportano mirate modifiche sostitutive o integrative delle norme recate dal Capo IV del Titolo I, nonché dal Titolo III del medesimo testo unico.

Inoltre, l'articolo 4 del provvedimento si propone come strumento di contrasto al contrabbando, ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti, e recepisce le istanze che provengono dall'Unione europea, la quale, con la Direttiva UE n. 2017/1371, oltre a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli interessi finanziari unionali anche irrogando sanzioni nei confronti delle persone giuridiche (v. art. 6 della citata Direttiva UE), ha qualificato come considerevole il danno arrecato o il vantaggio ottenuto per effetto di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione quando questi siano di importo superiore a una certa soglia (cfr. art. 7, par. 3).

L'articolo 6 disciplina il cd. regime 42, apportando modifiche all'articolo 67 del D.P.R. n. 633/1972, in tema di IVA all'importazione. La procedura doganale del regime 42 consente di importare merce in uno Stato membro senza pagamento dell'IVA, da assolvere successivamente, all'atto dell'immissione in consumo in un diverso Stato membro, a cura del destinatario finale. Si tratta di uno strumento che sovente è utilizzato in modo fraudolento rappresentando uno dei principali meccanismi di evasione fiscale condotta a danno del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, ed entro il quale, generalmente, vengono perpetrati ulteriori reati, quali la contraffazione e la fraudolenta dichiarazione in dogana di valori di merce inferiori al reale, c.d. sottofatturazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo rispondono ai principi e ai criteri direttivi specificati nella citata Legge delega n. 111/2023.

In particolare, l'articolo 11, rubricato "*Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale*", stabilisce che il riassetto del quadro normativo debba essere realizzato attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, accrescendo la qualità dei controlli doganali, e nel contempo, semplificando le verifiche anche attraverso una chiara disciplina che sancisca il coordinamento tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le altre Amministrazioni

coinvolte nelle operazioni doganali. Il citato articolo 11 prevede il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e la semplificazione delle procedure di contestazione dinanzi l'Autorità doganale rivedendo l'istituto della controversia doganale di cui al titolo II, capo IV, del TULD.

Contestualmente, l'articolo 20, rubricato *“Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale”*, al comma 2, dispone il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al d.lgs. n. 504/95, del quale vengono puntualmente previsti la pena detentiva, la forma circostanziata, il reato associativo, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

c) razionalizzazione e coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al testo unico di cui al decreto legislativo, n. 504 del 1995, nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

d) introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

e) integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Inoltre, il medesimo articolo 20, al comma 3, prevede la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto TULD in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE);

c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del TULD, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento alla riforma della disciplina doganale, per la elaborazione delle disposizioni complementari al Codice doganale dell'Unione di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto delegato, contenute nei Titoli da I a V, è stato fatto riferimento alla disciplina unionale contenuta nel Codice doganale dell'Unione e nei relativi regolamenti delegato e di esecuzione.

Per la redazione delle norme contenute nel Titolo VI, concernente le “*Violazioni doganali*”, considerato che attualmente i predetti regolamenti unionali impongono l'osservanza di generici criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai fini degli interventi operati sulle disposizioni sanzionatorie, è stato fatto riferimento:

- alla giurisprudenza europea e nazionale di settore;
- al vigente articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, laddove prevede che qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo;
- alla sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2023 n. 46 che, in tema di sanzioni amministrative tributarie non proporzionali, ha chiaramente richiamato la necessità di applicare il principio volto a dimezzare le sanzioni sproporzionate.

Nel definire l'impianto sanzionatorio, si è anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 14 luglio 2020 n.75 che, nel considerare i delitti doganali quali violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha attribuito rilevanza penale agli illeciti doganali puniti con la sola sanzione della multa o dell'ammenda, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a 10.000 euro; ciò in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. “direttiva PIF”).

In merito, un utile indicatore dell'efficacia dell'intervento si può rinvenire nella misurazione della progressiva riduzione del ricorso al contenzioso in rapporto al numero di sanzioni comminate.

In tale quadro generale di riferimento, rientrano in particolare - conformemente ai principi unionali di proporzionalità, dissuasività ed effettività - la previsione di soglie sanzionatorie minime, suscettibili di eventuali ulteriori riduzioni in caso di ricorso al ravvedimento operoso, nonché della facoltà per l'Autorità Giudiziaria qualora non sia ravvisata una condotta dolosa di rinviare la trattazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, a titolo di colpa.

Con riguardo alla definizione delle fattispecie incriminatrici, inoltre si è fatto riferimento al sistema sanzionatorio tributario nazionale, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473.

Relativamente al riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in via generale il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

potrà essere valutato in termini di impatto sociale positivo riveniente dall'applicazione della nuova disciplina introdotta, orientata ad un sistema sanzionatorio più equo e avente maggiore organicità.

In tal senso, potranno costituire utili indicatori, per un verso, il miglioramento della proporzionalità del carico sanzionatorio degli illeciti contemplati dal d.lgs. n. 504/95 e, per l'altro, l'armonizzazione del sistema sanzionatorio dei tabacchi lavorati, penale ed amministrativo, nell'interesse delle tipologie di condotte violative realizzate siano esse aventi ad oggetto prodotti nazionali o di provenienza unionale che a merce originaria di Paesi Terzi.

Per la redazione delle norme si è tenuto conto necessariamente dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea espressamente richiamati dal criterio direttivo specifico di cui all'art. 20, comma 2, lett. a), della legge n. 111/2023 tra i quali, primariamente, per l'appunto, quello di proporzionalità della sanzione alla gravità della condotta.

Oltreché di questo principio si è tenuto conto anche di quello di dissuasività della pena pecuniaria al fine di mantenere comunque un alto grado di forza deterrente in settori d'imposta che coinvolgono prodotti ad elevata imposizione. Difatti, pur ampliando la soglia quantitativa di operatività dell'illecito amministrativo, il "*quantum*" della sanzione è stato mantenuto invariato (somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; di rilievo, a vantaggio dei contribuenti, l'avvenuto mutamento del titolo di pena.

Con riguardo all'illecito di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (prodotti in Italia o introdotti da altri Paesi dell'Unione Europea), l'inserimento nel d.lgs. n. 504/95 di una disciplina sanzionatoria organica e di portata generale ha avuto gioco forza come valore di riferimento la struttura della corrispondente ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (non unionali).

Entrambe le due richiamate fattispecie sono state revisionate e conformate ai medesimi principi in stretta osservanza del rigido legame fissato dal criterio direttivo specifico di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), della legge n. 111/2023.

Un indicatore complessivo dell'incidenza dell'intervento si può rinvenire nella variazione, rispetto al periodo di riferimento, del gettito erariale, conseguente alla rimodulazione delle sanzioni.

Con riferimento all'art. 4 del provvedimento, il legislatore interviene rispetto ad alcune disposizioni recate dal D.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) che vengono integrate, in coerenza con quanto già previsto per altri comparti tributari (delitti in materia di imposte sui redditi e IVA) con i reati previsti dal testo unico delle accise; le previste sanzioni pecuniarie e interdittive (es. l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) sono anch'esse improntate – secondo i parametri unionali che informano la novellata disciplina sanzionatoria nel suo insieme – ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, rispetto alla tipologia di illecito, consolidando così anche per questa via il perseguimento degli obiettivi di equità/semplificazione degli strumenti di prevenzione e repressione degli illeciti.

3.OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La motivazione dell'opzione prescelta è quella di introdurre una normativa nazionale organica e strutturata in materia doganale, ivi compresi gli aspetti sanzionatori, complementare alle vigenti disposizioni unionali semplificando e armonizzando la normativa esistente, provvedendo ad abrogare le disposizioni incompatibili od obsolete.

Le medesime finalità di aggiornamento sono perseguite dal provvedimento per la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

La legge delega per la revisione del sistema tributario, nel cui ambito si ascrive l'intervento normativo, prevede espressamente che la riforma fiscale venga attuata mediante di uno o più decreti legislativi.

Lo strumento normativo adottato, pertanto, è stato vincolato dal legislatore.

4.COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ritiene che il previsto riassetto normativo, predisposto in conformità al diritto unionale, sia tale da produrre, a breve/medio termine, a partire dalla sua concreta operatività, effetti virtuosi sia sotto il profilo dell'accrescimento della qualità dei controlli doganali, che della semplificazione delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei diritti di confine; con ciò determinando benefici diretti, *in primis*, per gli operatori economici e, di riflesso, per la collettività, in considerazione del conseguente maggiore snellimento dei traffici commerciali e maggiore apertura alla concorrenza.

In tale quadro di semplificazione, vanno in particolare rimarcati:

- a) il potenziamento dello Sportello unico doganale.

L'art. 39, in coerenza con quanto specificatamente stabilito dal legislatore delegante, riconduce nel corpo delle "*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione*" la disciplina del S.U.Do.Co., razionalizzando e sistematizzando, in coerenza la normativa unionale, la regolamentazione dell'istituto già contenuta in diverse disposizioni nazionali. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto i controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia;

- b) le disposizioni intese ad assicurare – in ossequio ai criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - un più proficuo coordinamento tra l'Agenzia e la Guardia di finanza nell'organizzazione dei servizi e nello svolgimento delle rispettive attività di competenza.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 4 delle "*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione*", che, per la prima volta, positivizza il coordinamento delle attività svolte dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia, promuovendo la sottoscrizione di apposite intese tra i due Enti.

Invero, al fine di garantire il massimo rispetto delle competenze previste dalla legge ed evitare sovrapposizioni di ruoli e attività, nel corpo normativo sono state sempre e chiaramente individuate le attribuzioni dell'Agenzia e della Guardia di finanza nello

svolgimento delle attività doganali;

- c) le disposizioni in materia di rappresentanza doganale.

È stata, tra l'altro definitivamente rimossa, nel rispetto dei pertinenti principi dettati dal codice doganale europeo, la riserva della rappresentanza diretta ai soli spedizionieri doganali iscritti nel relativo Ordine, pur riconoscendo agli stessi il possesso dei requisiti per poterla esercitare.

Anche per quel che riguarda le sanzioni, il proposto riordino normativo – che non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica – si pone nell'ottica di rendere il regime maggiormente aderente alle istanze di semplificazione e di maggiore efficacia dell'azione amministrativa, con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione e repressione degli illeciti doganali, assicurando così maggiori garanzie e tutele a favore delle imprese e dei cittadini. In tal senso, la nuova disciplina, oltre a recepire i criteri generali di delega - tra i quali spicca il rispetto dei principi di progressività ed equità del sistema tributario - accoglie più specifici criteri guida in attuazione dei quali è prevista, soprattutto in tema di contrabbando, una razionalizzazione delle fattispecie penali nonché una organica revisione delle sanzioni amministrative, con l'introduzione di apposite soglie di punibilità e sanzioni minime parametriche all'ammontare dei diritti evasi e alla gravità dell'illecito.

Con riguardo alla disciplina relativa all'attività degli spedizionieri doganali, di cui all'art. 2 della proposta normativa, un importante fattore di garanzia sul piano dell'impatto dell'intervento normativo (inteso ad aggiornare e a coordinare in specifici punti la normativa di settore di cui alla legge n. 213/2000) è dato dal consolidamento dei requisiti necessari per l'accesso alla professione, ricordato anche con le disposizioni relative al rilascio della "patente" professionale a favore degli spedizionieri, i quali, ai sensi dell' art .7, comma 1 *septies* del Decreto Legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992 n. 66, hanno la possibilità di costituire apposite società di capitali esclusivamente preposte all'esercizio dell'assistenza in dogana. In tal modo, si è assicurato l'adeguamento della disciplina agli standard imposti dalle norme unionali e alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

Con riferimento ai settori delle accise e delle altre imposte indirette, destinatari del provvedimento sono i contribuenti, omnicomprensivamente considerati. Nel complesso, la riforma del sistema sanzionatorio può determinare effetti positivi per gli operatori economici in quanto comporta una generalizzata rimodulazione delle sanzioni in senso più favorevole per i contribuenti.

La disciplina delegata reca, inoltre, specifiche modifiche all'art. 67 del DPR 633/72 - il quale prevede, per le importazioni di beni provenienti da Paesi terzi che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese UE, la sospensione dal pagamento dell'IVA qualora tali beni siano destinati ad essere trasferiti in altro Stato membro – statuendo, in particolare, con riferimento ai controlli della documentazione sull'effettiva consegna delle merci in detto Stato, che l'amministrazione doganale possa richiedere una cauzione (pari all'importo dell'imposta sospesa) in attesa di ricevere e verificare la documentazione. L'intervento, che accoglie in tal senso precise prescrizioni di fonte europea in tema di proporzionalità dell'azione di controllo, si limita a pretendere la prestazione della garanzia solo nei confronti degli operatori non virtuosi, selezionati nell'ambito dell'analisi dei rischi. In tal modo, viene garantita, a beneficio degli operatori ~~onesti~~ virtuosi, maggiore attrattività e semplificazione del regime speciale IVA e, per questa via, una maggiore fluidità dei traffici commerciali.

4.2. Impatti specifici

a) Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'iniziativa legislativa concerne tutte le aziende e, quindi, produce impatti specifici anche per le piccole e medie imprese, in termini di semplificazione e maggiore fluidità dei traffici commerciali.

L'adeguamento della normativa relativa alle sanzioni ai principi di proporzionalità e deterrenza, peraltro, consente di ipotizzare una deflazione del contenzioso attualmente pendente, a vantaggio, principalmente, delle piccole e medie imprese.

b) Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non ha incidenza sul corretto funzionamento dei particolari segmenti di mercato e sulla competitività delle imprese.

Il recepimento dei principi di proporzionalità, con particolare riferimento alla capacità di riduzione del contenzioso e di maggiore prevedibilità dell'entità della sanzione, contribuiscono alla definizione di quadro regolatorio più certo.

Si ritiene, altresì, che il processo di selezione degli spedizionieri doganali, con particolare riguardo alla composizione della commissione d'esame, possa favorire la scelta di soggetti competenti e qualificati, a vantaggio degli interessi erariali e della semplificazione e modernizzazione dei traffici commerciali.

Peraltro, la nuova composizione della Commissione diviene assolutamente aderente alle prescrizioni, contenute nella normativa di settore, in ordine all'articolazione delle commissioni d'esame.

c) Oneri informativi

In questa fase non sono previsti nuovi oneri informativi

d) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea

Ciò anche in considerazione della circostanza che, pur trattandosi anche di tributi armonizzati, l'ordinamento unionale non abbraccia il profilo delle sanzioni irrogate a fronte di condotte illecite che restano ascritte alla piena sovranità nazionale dei singoli Stati Membri.

4.3. Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento alla materia doganale, nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo delegato si è ritenuto preferibile optare per l'adozione di un nuovo insieme di disposizioni normative in luogo di una modifica del vigente D.P.R. n. 43/73

L'opzione è apparsa più ragionevole considerato l'elevato numero di disposizioni che sono state oggetto di abrogazioni in sede di stesura del testo. Qualora si fosse optato per la modifica delle disposizioni del citato D.P.R. n. 43/73, si sarebbe addivenuti all'elaborazione di un testo normativo di non agevole consultazione, pregiudicando le finalità di razionalizzazione, semplificazione e chiarezza normativa che ispira la riforma fiscale.

Per analoghe ragioni, il testo non riporta le disposizioni già vigenti nell'ordinamento unionale, che è sovraordinato a quello nazionale, regolando solo gli aspetti sostanziali e procedurali la cui disciplina è rimessa all'esclusiva competenza degli Stati membri.

Per quanto concerne la riforma in materia sanzionatoria doganale, al fine di valutarne l'impatto finanziario complessivo, si è proceduto ad analizzare i dati relativi alle sanzioni irrogate/riscosse, nel corso del 2023 per le fattispecie di contrabbando depenalizzato e di illecito amministrativo di cui all'articolo 303 del D.P.R. n. 43/73, nell'ottica di effettuare una comparazione, sulla base di

parametri oggettivi, di tali dati con quelli che risulterebbero dall'entrata in vigore delle nuove misure edittali previste per i medesimi illeciti. Da tale raffronto è emerso che, sia con riferimento alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità che con riguardo alle altre violazioni amministrative. L'entità delle sanzioni sarà maggiormente aderente ai principi unionali di proporzionalità, favorendo la riduzione della forbice tra irrogato e riscosso.

Inoltre, si ritiene che l'implementazione del principio di proporzionalità possa avere ricadute positive sul gettito, anche in termini di adempimento spontaneo del trasgressore.

Con riferimento alle materie delle accise e delle altre imposte indirette, la motivazione dell'opzione prescelta si riscontra nella necessità dell'attuazione della delega fiscale.

L'opzione di non intervento lascerebbe immutati i vigenti contesti normativi di riferimento e non consentirebbe di far fronte alle sopravvenute esigenze di aggiornamento delle disposizioni legislative, che sottendono i principi ed i criteri direttivi indicati dalla legge n. 111/2023.

Attesa la specificità dei medesimi, quanto all'elaborazione di norme puntuali di modifica delle vigenti disposizioni ed alla predisposizione di nuove previsioni che inseriscono le misure di attuazione della delega fiscale, non si rinvergono altre modalità tecniche percorribili di redazione dei testi per conseguire gli obiettivi prestabiliti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1. Attuazione

Per l'attuazione del provvedimento saranno adottati:

- un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
- un provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima;
- provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare, i suddetti atti attuativi sono previsti dalle seguenti disposizioni contenute nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo delegato di seguito indicati:

- l'articolo 6 prevede che, in caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima;
- l'articolo 9 prevede la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga vietata o limitata al bisogno degli abitanti la costituzione, in territori extradoganali, di depositi di determinate merci non unionali;
- l'articolo 15, comma 6, prevede la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga stabilita la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse;
- l'articolo 18, comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di delimitare e modificare la zona di vigilanza doganale, superare e ridurre l'estensione verso l'interno della zona di vigilanza medesima e per individuare le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla

- linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri.
- l'articolo 20 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, possano essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
 - l'articolo 22 prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in materia di restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali;
 - l'articolo 25, comma 2, in materia di vigilanza doganale negli aeroporti, prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabilite le modalità tecnico operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali;
 - l'articolo 28, comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia medesima;
 - il medesimo articolo 28, comma 6 stabilisce che con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.
 - l'articolo 29 prevede che vengano determinati i cali ammissibili con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 - l'articolo 43 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;
 - l'articolo 66 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.
 - l'articolo 68, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia medesima;
 - l'articolo 95, comma 8, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, vengano dettate le disposizioni di attuazione relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando;
 - l'articolo 118, comma 6, prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, siano definite le modalità per la campionatura e la distruzione dei prodotti sequestrati e confiscati.

In merito ai citati atti attuativi, lo schema di decreto delegato in argomento non individua termini per la loro adozione.

5.2. Monitoraggio

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il monitoraggio degli effetti derivanti dalla

sua attuazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte specifiche consultazioni.

I lavori di predisposizione dello schema di decreto delegato in esame hanno preso avvio ad opera della Commissione di esperti di cui al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, prot. 99/23, composta da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da professionalità esterne del mondo accademico e forense.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione dello schema di decreto delegato non sono stati acquisiti specifici contributi da parte dei soggetti esterni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: schema di decreto legislativo recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento ha l'obiettivo di revisionare e riordinare la disciplina doganale e il sistema sanzionatorio in materia doganale, di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Il provvedimento normativo è coerente con il programma del Governo e costituisce attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 che ha conferito al Governo la delega per la revisione del sistema tributario mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi.

In particolare, l'articolo 11 della predetta legge delega contiene principi e criteri direttivi finalizzati:

- a) al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) al completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) all'accrescimento della qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) alla revisione dell'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il citato articolo 20 della medesima legge delega reca, invece, ai commi 2 e 3, principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale e a quella delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale quadro normativo in materia doganale è composto dal d.P.R. n. 43 del 1973 che raccoglie le principali norme sostanziali e sanzionatorie vigenti, nonché dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e dalla l. n. 213 del 2000, nonché da altre disposizioni contenute in provvedimenti normativi, alcuni dei quali obsoleti e non compatibili né con le vigenti previsioni unionali in materia, né con le disposizioni tributarie nazionali concernenti le imposte dirette ed indirette. Dette disposizioni pertanto necessitano di essere modificate o abrogate.

Con lo schema di decreto delegato si procede altresì al riordino del sistema sanzionatorio nei settori delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al d. lgs. n. 504/95. In particolare, sono state apportate modifiche agli articoli 40, 43, 44, 45, 47, 61, 62-*quater*, 62-*quater*. 1, 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*” Inoltre, sono inseriti al medesimo d.lgs. n. 504 del 1995 gli articoli 40-*bis*, 40-*ter*, 40-*quater*, 40-*quinquies*, 40-*sexties*, in materia di accisa sui tabacchi lavorati e gli articoli 44-*bis*, 44-*ter* in materia di beni sequestrati o confiscati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

All'articolo 1 vengono approvate le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, contenute nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo delegato.

L'articolo 2 dispone modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante le “*Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci*”. Vengono, inoltre, introdotti gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* concernenti la disciplina degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale. Il medesimo articolo interviene, altresì, sulla disciplina dei Centri di assistenza doganale (CAD), al fine di adeguarla all'attuale disciplina unionale.

L'articolo 3 reca modifiche agli articoli 40, 43, 44, 45, 47, 61, 62-*quater*, 62-*quater*. 1, 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*” Inoltre, sono inseriti al medesimo d.lgs. n. 504/95 gli articoli 40-*bis*, 40-*ter*, 40-*quater*, 40-*quinquies*, 40-*sexties*, in materia di accisa sui tabacchi lavorati e gli articoli 44-*bis*, 44-*ter* in materia di beni sequestrati o confiscati.

L'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” integrandolo con i reati previsti dal d.lgs. n.504/95. In particolare, sono state introdotte sanzioni pecuniarie e interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo delegato dispone la modifica dell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, al fine di aggiornare il richiamo al vigente articolo 291-*quater* del D.P.R. n. 43/73 con quello dell'articolo 86 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, contenute nell'Allegato 1 al medesimo schema di decreto, rubricato “*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*”.

L'articolo 6 dispone la modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernente “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*”. In particolare, viene introdotto il comma 2-*quater* finalizzato a rendere maggiormente effettivi e contestualmente dissuasivi i controlli della documentazione nell'ambito del c.d. regime 42.

Nell'ambito delle disposizioni finali e di coordinamento di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo delegato viene precisato che i richiami alle disposizioni legislative di cui al D.P.R. n. 43/73, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme e provvedimenti, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, contenute nel citato Allegato 1 del decreto medesimo. Inoltre, vengono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni doganali di cui al D.P.R. n. 43/73 già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata. Viene, altresì, disposto che le sanzioni amministrative previste nel provvedimento troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli articoli 8, 9 e 10 individuano rispettivamente le disposizioni oggetto di abrogazione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del provvedimento.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali, in virtù del disposto di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente non risulta essere all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nella proposta.

La revisione delle sanzioni di natura amministrativa (cfr. art. 96 dell'Allegato 1) garantisce l'adeguamento della relativa disciplina ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del codice doganale dell'Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In ossequio ai consolidati e numerosi arresti giurisprudenziali nazionali e unionali, è stato previsto che, indipendentemente dagli articoli dichiarati, la sanzione non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in applicazione del principio di compensazione tra diritti dichiarati e diritti accertati (cfr. art. 96, comma 3, Allegato 1).

In linea anche con la posizione della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/02/2022, n. 4978) - che ha ritenuto di dare “*continuità all’orientamento giurisprudenziale che qualifica l’IVA all’importazione quale diritto di confine ai sensi dell’art. 34 TULD, la cui evasione integra il reato di contrabbando ex art. 292 TULD*” viene esplicitamente inserita, tra i diritti di confine, l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale (Cfr. art. 27 “*Diritti doganali e diritti di confine*”, Allegato 1).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea essendo, piuttosto, volto a recepire alcuni principi sanciti dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

La revisione delle sanzioni di natura amministrativa (cfr. art. 96 dell’Allegato 1) ha consentito l’adeguamento della relativa disciplina agli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, nazionale e unionale, con riguardo ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale. Ciò in linea non solo con la giurisprudenza nazionale, ma anche con la giurisprudenza unionale. Invero, la sentenza CGUE, 25 febbraio 1988, Drexl, C-299/86, pur riconoscendo le differenze intercorrenti tra l’IVA all’importazione e l’IVA interna (par. 22), ha riconosciuto che dette diversità non possono tuttavia giustificare un divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per le due categorie di infrazioni (par. 23).

La testuale indicazione dell’IVA tra i diritti di confine è, inoltre, finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea, 12 maggio 2022, causa C-714/20, con cui è stato affermato: “*L’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta*”.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulla materia in esame

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa:

- all'articolo 2, per modificare gli articoli 1 e 3 ed introdurre gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* della L. n. 213/2000;
- all'articolo 3 per modificare gli articoli 40, 43, 44, 45, 47, 61, 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quinqüies* del d.lgs.n.504/1995 ed inserire nel medesimo d.lgs.n.504/1995 gli articoli 40-*bis*, 40-*ter*, 40-*quater*, 40-*quinqüies*, 40-*sexties*, 44-*bis*, 44-*ter*;
- all'articolo 4 per modificare l'articolo 25-*sexiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- all'articolo 5 per modificare l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;
- all'articolo 6 per modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 67 del D.P.R. n. 633/72 ed inserire il comma 2-*quater* nel medesimo articolo 67.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistono effetti abrogativi impliciti. Si segnalano le seguenti abrogazioni esplicite:

- regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 recante "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali";
- articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96, della legge 17 luglio 1942, n. 907 recante "Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi";
- articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 recante "Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi";
- decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62 recante "Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29";

- articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante “Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 23 gennaio 1968, numero 29”;
- decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”;
- decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante “Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
- articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 recante “Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri”;
- articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 recante “Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati”;
- articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 27 luglio 2000, n. 213 recante “Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci”;
- articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92 recante “Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati”;
- articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
- decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941 recante “Determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali”.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo, di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Si segnala che l’articolo 7 del provvedimento precisa che i richiami alle disposizioni legislative di cui al d.P.R. n. 43/73, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme e provvedimenti, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato 1 del medesimo provvedimento.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente decreto legislativo dà attuazione, per la parte di competenza alla delega di cui agli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Non sono presenti ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'attuazione del provvedimento comporterà l'adozione di atti attuativi, contenuti nelle seguenti disposizioni di cui all'Allegato 1 del medesimo provvedimento:

- l'articolo 6 prevede che, in caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima;
- l'articolo 9 prevede la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga vietata o limitata al bisogno degli abitanti la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali;
- l'articolo 15, comma 6, prevede la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga stabilita la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse;
- l'articolo 18, comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di delimitare e modificare la zona di vigilanza doganale, superare e ridurre l'estensione verso l'interno della zona di vigilanza medesima e per individuare le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri;
- l'articolo 20 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, possano essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre;
- l'articolo 22 prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in materia di restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali;
- l'articolo 25, comma 2, in materia di vigilanza doganale negli aeroporti, prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabilite le modalità tecnico operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali;
- l'articolo 28, comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia medesima;
- il medesimo articolo 28, comma 6 stabilisce che con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto;
- l'articolo 29 prevede che vengano determinati i cali ammissibili con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 43 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;

- l'articolo 66 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali;
- l'articolo 68, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia medesima;
- l'articolo 95, comma 8, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, vengano dettate le disposizioni di attuazione relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticuntrabbando;
- l'articolo 118, comma 6, prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, siano definite le modalità per la campionatura e la distruzione dei prodotti sequestrati e confiscati.

In merito ai citati atti attuativi, lo schema di decreto delegato in argomento non individua termini per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D83/24

Roma, 2 luglio 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 13 giugno 2024, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (atto Governo n. 166), Le invio copia dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente
da CIRIANI LUCA
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Rep. atti n. 72/CU del 27 giugno 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 giugno 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 11 della citata legge n. 111 del 2023, rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale";

VISTO il successivo articolo 20, rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale";

VISTA la nota prot. DAGL n. 5624 del 12 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10283, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa nella sede di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 10407 del 14 giugno 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle citate relazioni, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 20 giugno 2024;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa nei termini di cui al documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso l'avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI


Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

27/6/2024



24/77/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE
DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI
ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Lo schema di decreto legislativo interviene, tra l’altro, sull’art. 40 del TUA modificando l’attuale comma 5 (nel nuovo testo diviene comma 6) disposizione riservata al gas naturale, nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto.

In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell’illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.

La modifica non incide sull’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ARAGAN).

D’altro canto, lo schema di decreto legislativo si occupa di attuare l’art. 11 (*Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale*) e l’art. 20 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale*) della legge delega n.111/2023.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano, conseguentemente, impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Pertanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Roma, 27 giugno 2024

